

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75*

---

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16.09.2003 N. 31**

**Modifica della deliberazione consiliare n. 1 del 14 gennaio 2003, per la parte relativa alla composizione delle Commissioni consiliari II e III.**

**pag. 2949**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16.09.2003 N. 32**

**Sostituzione di un membro nella Giunta delle elezioni.** pag. 2949

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1058**

**Eventi alluvionali autunno 2000. Individuazione delle strutture e definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di merito ed a campione sui beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 bis, l. n. 365/2000.** pag. 2950

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1059**

**Regolamento (CE) 1257/99 - Piano regionale di Sviluppo Rurale - sottomisura E1 (indennità compensativa - superfici foraggere) Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.** pag. 2952

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1061**

**I.P.A.B. "Scuola materna G.B. Pendibene" di Bonassola (SP): trasformazione di natura istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito ai sensi del d.p.r. 361/2000.** pag. 2953

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1062**

**I.P.A.B. "Scuola materna Principe Lubomirsky" di Ospedaletti (IM): trasformazione di natura istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del d.p.r. 361/2000.** pag. 2954

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1063**

**II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera Pia del Soccorso Ramella" ed "Ospedale Civile" di Loano (SV): estinzione.** pag. 2954

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1064**

**"Festival della Scienza" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00.** pag. 2955

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1065**

**"Fondazione Teatro dell'Archivolto" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00.** pag. 2955

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1116**

**Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Banche interessate finalizzato ad attivare forme di credito funzionali a finanziamenti previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.** pag. 2956

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1117**

**Criteri e modalità per approvazione ed ammissione a contributo di progetti-pilota presentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33.** pag. 2958

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1119**

**Parziale rettifica "Invito a presentare proposte" di intervento da inserire nel Piano Operativo Regionale allegato alla D.G.R. n. 880 del 25.7.2003 in attuazione del Programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto".** pag. 2961

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1122**

**Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto preliminare di ampliamento della darsena tecnica delle riparazioni navali. Proponente Autorità Portuale di Genova. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.** pag. 2961

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.09.2003 N. 1123**

**DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 Misura 2.6 - componente e) intervento "Sviluppo della sostenibilità territoriale e della rete dei centri per lo sviluppo sostenibile" di cui alla D.G.R. n. 496/02. Impegno della somma di E. 810.620,06.** pag. 2963

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.09.2003 N. 1159**

**Contratti di quartiere II. Approvazione del bando regionale ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 2522 del 27 dicembre 2001 e del D.M. 30 dicembre 2002 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2003).** pag. 2968

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
18.09.2003 N. 1881**

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantieri abbandonati all'interno ex cava di ardesia denominata "Cava del Grigio" e "Cava di Paolà" in Comune di Lorsica (GE) alla Euroslate s.r.l.** pag. 2979

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
18.09.2003 N. 1882**

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m.**

**- per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Piazzo" in Comune di Lorsica (GE) alla Garbarino & Cuneo s.n.c.** pag. 2979

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
18.09.2003 N. 1883**

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m.  
- per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Ripe Marce" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (GE) alla Porcella De Garay & Co.** pag. 2980

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E  
VETERINARIA 12.09.2003 N. 1843**

**L.R. n. 38/96 "Tutela sanitaria attività sportive". Cancellazione della Dott. Silvia Damiani dall'Elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati per idoneità sportiva agonistica su revoca dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL n. 3.** pag. 2981

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE,  
PROMOZIONE E ASSISTENZA TECNICA 17.09.2003 N. 1879**

**DGR n. 1145/00: Programma Interregionale "Agricoltura e qualità"  
- Misura 1 - Azione 1. Modifica della graduatoria, concessione e impegno dei contributi per Euro 55.214,33 e liquidazione per Euro 46.180,53.** pag. 2981

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE  
SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA 18.09.2003 N. 1867**

**Approvazione graduatoria regionale definitiva dei biologi ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 446/2001 - anno 2004.** pag. 2983

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE  
SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA 18.09.2003 N. 1868**

**Approvazione graduatoria regionale definitiva degli psicologi ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 446/2001 - anno 2004.** pag. 2985

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI 16.09.2003 N. 1844**

**Quattordicesima variazione al Decreto Dirigenziale 3159/99 (Agenzie Aci) per nuova autorizzazione (cambio di titolarità) alla riscossione della tassa automobilistica.** pag. 2991

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI 18.09.2003 N. 1873**

**Ventiseiesima variazione al Decreto Dirigenziale 177/99 (Federa-**

- zione Italiana Tabaccai) per nuove autorizzazioni, cambi di titolarità e disattivazioni alla riscossione della tassa automobilistica.** pag. 2991
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO 30.06.2003 N. 42**
- Approvazione Regolamento degli interventi di sistemazione dei litorali, dei ripascimenti degli arenili e disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione.** pag. 2992
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO 30.06.2003 N. 43**
- Approvazione Regolamento faunistico.** pag. 3004
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO 07.07.2003 N. 44**
- Approvazione Regolamento per la tutela ambientale.** pag. 3012
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO 21.07.2003 N. 46**
- Approvazione Regolamento delle acque e sorgenti.** pag. 3019
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 10.09.2003 N. 101**
- Comune di Pietrabruna. Variante al Piano Regolatore Generale, ex art. 1 Legge n. 1/1978, per la realizzazione di un'isola ecologica.** pag. 3027
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 10.09.2003 N. 102**
- Comune di Pontedassio. Variante al Piano Regolatore Generale relativa all'area P4 in Località Ciausella per costruzione sede Croce Rossa.** pag. 3028
- PROVINCIA DI IMPERIA**
- Ditte: Testa Tullio; Noaro Fabrizio; Nobbio Rosalba e Garaccione Fabio. Domande per concessione derivazione acqua.** pag. 3029
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 09.07.2003 N. 565**
- Bacino del torrente Prino. Concessione di derivazione acqua ad uso industriale. Ditta: Medoliv s.r.l. (0328420159). Pratica n. 62.** pag. 3029

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE  
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  
17.07.2003 N. 600**

**Bacino del torrente Impero (rio Agazza). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Viani Paola Giovanni ed altro ora Gorrino Carla (GRR CRL 54T50 E290N) e Blengini Ercole. Pratica n. 194.**

**pag. 3029**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE  
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE E ELETTRICHE  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 16.09.2003 N. 442**

**Pratica n. 4719. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativi all'autorizzazione per la realizzazione di due scarichi di "troppo pieno" sulla fognatura mista del torrente Parmignola Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.**

**pag. 3030**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

16.09.2003

N. 31

### **Modifica della deliberazione consilia- re n. 1 del 14 gennaio 2003, per la parte relativa alla composizione delle Commissioni consiliari II e III.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di modificare come segue la propria delibe-  
razione n. 1 del 14 gennaio 2003 per la parte  
relativa alla composizione delle Commissioni  
consiliari II e III:

II Commissione - Servizi sociali

Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia - tre con 3 voti e uno con 2 voti

n. 4 D.S. - Liguria Democratica - uno con 3 voti  
e tre con 2 voti

n. 2 A.N. - con 2 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 La Margherita - Liguria Democratica - con  
2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 La Margherita per Rutelli - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di  
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per  
l'U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-  
tro - con 1 voto

III Commissione - Sviluppo economico

Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 3 Forza Italia - due con 4 voti e uno con 3  
voti

n. 5 D.S. - Liguria Democratica - quattro con 2  
voti e uno con 1 voto

n. 1 A.N. - con 4 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 La Margherita - Liguria Democratica - con  
2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 La Margherita per Rutelli - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di  
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per  
l'U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-  
tro - con 1 voto

IL PRESIDENTE

Francesco Bruzzone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Massimiliano Iacobucci

Vincenzo Nesci

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

16.09.2003

N. 32

### **Sostituzione di un membro nella Giunta delle elezioni.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare membro della Giunta delle ele-

zioni il Consigliere Angelo Barbero, in sostituzione del Consigliere Ernesto Bruno Valenziano.

IL PRESIDENTE  
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Vincenzo Nesci

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1058

**Eventi alluvionali autunno 2000. Individuazione delle strutture e definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di merito ed a campione sui beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 bis, l. n. 365/2000.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, in particolare l'articolo 4-bis che prevede la concessione dei benefici a favore dei soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento di beni a causa degli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 del 30 gennaio 2001, che prevede ai punti 1.5 e 2.5 che le regioni disciplinino, secondo i propri ordinamenti, le modalità operative dei controlli da svolgere nei confronti dei soggetti privati e delle imprese beneficiari, per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3124 del 12 aprile 2001 che stabilisce, tra l'altro, che le regioni provvedono a concedere i contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate dagli eventi calamitosi dell'anno 1999, nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure stabilite dall'art. 4-bis della legge n. 365/2000 e dalle conseguenti direttive attuative;

Visto l'art. 80, comma 32 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che estende anche alle associazioni, alle fondazioni ed agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale i benefici di cui all'art. 4-bis della legge n. 365/2000.

Considerato che:

la disciplina relativa ai controlli di cui alla direttiva del 30 gennaio 2001 deve riguardare, secondo quanto regolamentato dalle norme sopra indicate, oltre i soggetti privati, le imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi, studi professionali e società sportive, anche gli altri soggetti danneggiati ad esse equiparate di cui al punto 2.1 della stessa direttiva, ed inoltre, a seguito dell'estensione operata dalla legge n. 289/2002, le associazioni, fondazioni ed enti, anche religiosi e le istituzioni che perseguono scopi di natura sociale;

la Regione Liguria con note del Segretario Generale prot. n. 1397 del 4 agosto 1998 e prot. n. 690 del 5 luglio 1999 ha emanato criteri riguardanti i controlli da effettuare per opere pubbliche, finanziate da Enti pubblici e controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei procedimenti amministrativi a seguito di istanza;

la DGR. n. 323 del 16.3.2001 stabilisce le modalità, per addivenire alla concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 365/2000, attribuendo la competenza di raccolta delle istanze e la relativa istruttoria ai seguenti Enti o Amministrazioni:

- a) ai Comuni i danni ai privati;
- b) alle Camere di Commercio i danni alle imprese non agricole;
- c) alle sedi territoriali dell'Ispettorato funzioni agricole della Regione Liguria i danni alle imprese agricole;
- d) alla F.I.L.S.E. Spa il compito di liquidare le spettanze alle imprese non agricole beneficiarie del contributo a fondo perduto, secondo gli elenchi trasmessi dalle Camere di Commercio;



con DGR n. 121 del 15.2.2002 sono state attribuite agli stessi soggetti le competenze istruttorie delle istanze presentate e la liquidazione dei benefici ai privati ed alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del 1999;

Tenuto conto inoltre che la direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001 identifica i Comuni come soggetti ai quali devono essere presentate le istanze da parte dei privati danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 e che gli stessi, accertata la completezza delle domande ricevute, provvedono al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato;

Considerato che con Convenzione stipulata tra Regione Liguria e FILSE SpA, approvata con DGR n. 794 del 13.7.2001, è stata attribuita alla FILSE la funzione di controllo di merito ed a campione, mediante appositi sopralluoghi, sulle spese effettuate dai beneficiari delle agevolazioni liquidate dalla stessa FILSE per gli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

Vista la nota della FILSE Spa prot. n. 1130 del 20 marzo 2003 con la quale la stessa Società dichiara di non disporre delle necessarie competenze tecnico-specialistiche per l'espletamento di tale compito e, pertanto, esprime la necessità che la Regione individui altro soggetto al quale affidare i sopralluoghi nei confronti delle imprese beneficiarie;

Ritenuto pertanto:

opportuno, sulla base delle motivazioni esplicitate dalla FILSE SpA, di non dover procedere a rendere esecutivo l'art. 8 della Convenzione stipulata con la FILSE Spa, individuando nel contempo nella UNIONCAMERE Liguri la struttura idonea a svolgere l'attività di controllo sulle spese effettuate dalle imprese non agricole beneficiarie dei contributi di cui all' art. 4-bis della legge n. 365/2000, nonché degli altri soggetti danneggiati ad esse equiparate di cui al punto 2.1 della direttiva del Ministro degli Interni del 30 gennaio 2001, ed inoltre, a seguito dell'estensione operata con la legge n. 289/2002, alle associazioni, fondazioni ed i enti, anche religiosi, ed alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale tenuto conto che la UNIONCAMERE Liguri dispone delle opportune competenze tecniche e specialistiche per svolgere tale tipo di at-

tività, sia per quanto riguarda i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 che per gli eventi calamitosi dell'anno 1999;

di dover affidare ai Comuni il compito di eseguire i controlli di merito ed a campione sui soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'art. 4-bis della legge n. 365/2000, sia per quanto riguarda i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 che per gli eventi calamitosi dell'anno 1999;

di dover affidare all'Ufficio Coordinamento funzioni ispettive della Regione Liguria le stesse funzioni nei confronti delle imprese agricole nel rispetto delle norme di settore, sia per gli eventi alluvionali dell'autunno 2000 che per gli eventi calamitosi dell'anno 1999;

di dover procedere alla definizione dei criteri ai quali dovranno attenersi i soggetti sopra identificati per svolgere le attività di controllo di cui al presente atto;

Su proposta dell' Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Protezione Civile;

#### DELIBERA

per tutto quanto richiamato in premessa

- di attribuire le competenze per i controlli di merito ed a campione nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge n. 365/2000 e dall' Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3124 del 12 aprile 2001, ai seguenti Enti od Amministrazioni:

- a) ai Comuni per i soggetti privati;
- b) alla UNIONCAMERE Liguri per le imprese non agricole nonché degli altri soggetti danneggiati ad esse equiparate di cui al punto 2.1 della direttiva del 30 gennaio 2001, ed alle associazioni, fondazioni ed i enti, anche religiosi, ed alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, stipulando con la stessa apposita convenzione;
- c) all'Ufficio Coordinamento funzioni ispettive della Regione Liguria per le imprese agricole, nel rispetto delle norme di settore;

– di definire i seguenti criteri per l'effettuazione dei controlli:

**controllo di merito:** verifica degli aspetti amministrativi, contabili, procedurali, di legittimità e di coerenza tecnica dei lavori e di congruenza con quanto indicato in domanda o in perizia tecnica rispetto anche alle spese effettuate pure per mezzo di sopralluoghi, nonché delle eventuali inadempienze sostanziali;

**controllo a campione:** individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla documentazione prevista dalla normativa di riferimento ed acquisita agli atti dagli Enti od Amministrazioni destinatari delle istanze e mediante sopralluogo, con sorteggio di una percentuale pari al 5% del totale di beneficiari. Tale percentuale dovrà essere adottata per ambito comunale per i soggetti privati e per ambito provinciale per le attività produttive e strutture assimilate, sino ad un importo di contributo assegnato di Euro 129.114,22;

controllo a tutti i beneficiari di un contributo di ammontare superiore ad Euro 129.114,22;

controllo sui soggetti beneficiari che per motivi individuati dagli Enti od Amministrazioni destinatari delle istanze nella fase istruttoria o dalla Regione possono presentare situazioni anomale o necessarie di approfondimento;

– i controlli dovranno essere effettuati di norma a conclusione dell'iter istruttorio delle istanze e quindi successivamente all'erogazione della somma a saldo del contributo salvo non intervengano particolari motivazioni che facciano ritenere necessario un controllo "in itinere";

– i soggetti preposti ai controlli dovranno redigere apposito verbale circa gli esiti dei controlli effettuati; il verbale dovrà essere allegato all'istanza. Qualora venissero riscontrate anomalie nel corso della verifica, il relativo verbale dovrà essere inviato al Settore Protezione Civile ed Emergenze regionale per gli adempimenti del caso;

– di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Liguria ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 29 dicembre 1988, n. 75.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1059

**Regolamento (CE) 1257/99 - Piano regionale di Sviluppo Rurale - sottomisura E1 (indennità compensativa - superfici foraggere) Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA), che, fra l'altro, modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Visto il Reg. CE n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del precitato Reg. CE 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2000 - 2006, applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato "PSR") approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 4 - Parte Seconda - del 24.1.2001);

Considerato che il suddetto PSR prevede la misura E (5) "Zone svantaggiate" suddivisa in tre sottomisure:

- sottomisura 5.1 (superfici foraggere);
- sottomisura 5.2 (viticoltura);
- sottomisura 5.3 (olivicoltura);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 4 aprile 2003 con la quale sono stati stabiliti al 30 aprile 2003 i termini per la presenta-

zione delle domande a valere sulla sottomisura E1 "Zone svantaggiate - superfici foraggere" del PSR per l'anno 2003;

Considerato che, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le Organizzazioni di categoria hanno manifestato interesse nei confronti di una riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

Dato atto che le istanze pervenute alla data del 30 aprile sono inferiori alle risorse della misura in argomento per l'anno 2003;

Dato atto che la misura in argomento è a gestione annuale e l'accoglimento di nuove istanze non costituisce impegno finanziario a carico della Regione Liguria per le annualità future;

Ritenuto pertanto di poter riconsiderare i termini per la presentazione delle istanze accogliendo nel frattempo le eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

**DELIBERA**

Di stabilire che:

Le istanze a valere sulla sottomisura E1 (indennità compensativa - superfici foraggere) del Piano regionale di Sviluppo Rurale possono essere presentate, secondo le modalità già stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 382 del 4 aprile 2003, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente atto;

Le istanze eventualmente già presentate prima della pubblicazione del presente atto sono ricevibili e possono essere istruite dagli Enti competenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

**IL SEGRETARIO**

Franco Rizzo

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

12.09.2003

N. 1061

**I.P.A.B. "Scuola materna G.B. Pendibene" di Bonassola (SP): trasformazione di natura istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito ai sensi del d.p.r. 361/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

**DELIBERA**

1. di prendere atto che la I.P.A.B. "Scuola Materna G.B. Pendibene" con sede a Bonassola (SP) ha deliberato in data 12 luglio 2003 la trasformazione in Associazione, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e del Regolamento regionale 6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Scuola materna G.B. Pendibene" di Bonassola (SP), ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;
3. di prendere atto che la Associazione svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1483 del 14 dicembre 2001, che dovrà essere adeguato alla natura giuridica di associazione, entro sei mesi dal presente provvedimento;
4. di dare mandato al Presidente della Associazione per l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

6. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1062

**I.P.A.B. "Scuola materna Principe Lubomirsky" di Ospedaletti (IM): trasformazione di natura istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del d.p.r. 361/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto che la I.P.A.B. "Scuola materna Principe Lubomirsky" con sede a Ospedaletti (IM) ha deliberato in data 16 giugno 2003 la trasformazione in Fondazione, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e del Regolamento regionale 6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Scuola materna Principe Lubomirsky" di Ospedaletti (IM), ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;
3. di prendere atto che la Fondazione svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto vi-

gente, approvato con D.P.R. n. 151 del 24 gennaio 1965, che dovrà essere adeguato alla natura giuridica di fondazione, entro sei mesi dal presente provvedimento;

4. di dare mandato al Presidente della Fondazione per l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
6. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1063

**II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera Pia del Soccorso Ramella" ed "Ospedale Civile" di Loano (SV): estinzione.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di estinguere le II.PP.A.B. ex E.C.A. "Opera pia del Soccorso A. Ramella" ed "Ospedale Civile" di Loano (SV), ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30/1998;
- di individuare, per le motivazioni espone in premessa, il Comune di Loano destinatario di tutti i beni attivi e passivi e del personale delle Opere pie predette, ai sensi del quinto comma della predetta legge regionale 30/1998, il quale dovrà utilizzarli per perseguire i fini delle Istituzioni sopresse ovvero per altri fini sociali;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

- di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003 N. 1064

**“Festival della Scienza” di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell’albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 all’Associazione “Festival della Scienza” con sede in Genova, Corso Perrone 24, e di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto in data 18 marzo 2003, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l’Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Re-

ubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003 N. 1065

**“Fondazione Teatro dell’Archivolto” di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell’albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla “Fondazione Teatro dell’Archivolto” con sede in Genova, Piazza Modena n. 3, e di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto in data 10 luglio 2003, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere la Fondazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1116

### **Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Banche interessate finalizzato ad attivare forme di credito funzionali a finanziamenti previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che le risorse finanziarie del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 sono ripartite per misure e per annualità finanziarie e che la Giunta regionale con deliberazione n. 1421/2000 ha istituito un meccanismo di prenotazione di spesa tale da consentire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di procedere in tempi brevi alla liquidazione dei contributi nei confronti dei beneficiari;

Valutato che il consistente ricorso da parte delle imprese agricole alle opportunità offerte dal Piano e la conseguente difficoltà da parte di AGEA di procedere alle liquidazioni, se non in esercizi finanziari successivi a quello in cui è avvenuta la richiesta e la prenotazione di fondi, hanno imposto di prendere in considerazione nuove strategie per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e garantire quindi la tempestività degli investimenti previsti;

Considerato che l'Assessorato alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra ha ritenuto di intraprendere, tra l'altro, iniziative destinate a garantire agli imprenditori agricoli in possesso, attraverso il Piano regionale di sviluppo rurale, di prenotazione operativa di fondi per gli esercizi 2004/2005/2006 la possibilità di anticipare gli investimenti nelle proprie aziende attraverso formule di finanziamento da concordare con gli Istituti di credito;

Considerato che per perseguire le finalità sopraindicate l'Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra ha indirizzato alle banche individuate quali operanti in Liguria ed all'Associazione Bancaria Italiana in Roma la nota n. 123 dell'11 febbraio 2003, attraverso la quale chiedeva agli Istituti di rappresentare il loro

eventuale interesse nei confronti di un accordo Regione/Banche volto ad offrire agli operatori agricoli condizioni uniformi e concordate di credito;

Preso atto che Banca CARIGE, Banca d'Alba, San Paolo IMI, Banca Unicredit hanno ufficializzato il loro interesse all'iniziativa, partecipando anche a riunioni informative disposte dai servizi regionali e collaborando con gli stessi alla definizione di un protocollo di intesa che potrà essere esteso anche ad altri Istituti bancari che ne facciano richiesta;

Ritenuto di approvare il protocollo d'intesa allegato e parte integrante del presente provvedimento come convenuto con le banche interessate e denominato "Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e gli Istituti di credito interessati finalizzato ad attivare forme di credito funzionali a finanziamenti previsti dal Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006" e di incaricare l'Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra, Piero Gilardino, competente per materia, alla sottoscrizione dello stesso,

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra, Piero Gilardino.

#### DELIBERA

- di approvare il protocollo d'intesa definito "Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e gli Istituti di credito interessati finalizzato ad attivare forme di credito funzionali a finanziamenti previsti dal Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006", allegato al presente provvedimento quale sub a) e che ne costituisce parte integrante;
- di autorizzare l'Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra, Piero Gilardino, competente per materia, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
- di dare atto che il protocollo d'intesa di cui sopra non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(segue allegato)

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA  
REGIONE LIGURIA E GLI ISTITUTI DI  
CREDITO INTERESSATI FINALIZZATO  
AD ATTIVARE FORME DI CREDITO  
FUNZIONALI A FINANZIAMENTI  
PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI  
SVILUPPO RURALE 2000-2006**

**TRA**

la Regione Liguria, rappresentata dall'Assessore pro-tempore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra Piero Gilardino, autorizzato all'uopo dalla Giunta regionale con deliberazione del n. ,

**E**

le seguenti Banche rappresentate dai rispettivi funzionari appositamente incaricati:

- Banca d'Alba Banca di Credito cooperativo di Alba Langhe e Roero con sede legale in Corso Italia, 4 12051 Alba (CN),
- Banca CARIGE Spa Cassa di risparmio di Genova e Imperia con sede legale in Genova Via Cassa di risparmio 15,
- Banca San Paolo IMI SpA con sede legale in Torino Piazza San Carlo, 156,
- Unicredit Banca SpA Direzione regionale Liguria-Piemonte sud con sede legale in Genova Via Dante, 1,

Premesso e considerato che

- l'Assessorato alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra della Regione Liguria si è posto l'obiettivo di consentire alle imprese agricole di operare anticipatamente gli investimenti previsti in azienda ed oggetto di contributo pubblico;
- è stata valutata la possibilità di adottare una formula di credito che consenta agli imprenditori agricoli in possesso di prenotazione di fondi del Piano di sviluppo rurale di anticipare gli investimenti nelle aziende rispetto ai tempi di erogazione del contributo;
- sono stati contattati gli istituti di credito operanti in Liguria al fine di predisporre di concerto forme creditizie che consentano l'attuazione di quanto sopra esposto.

Tutto ciò premesso, i soggetti indicati, nell'ambito dell'accordo destinato a garantire ad imprenditori agricoli finanziamenti a condizioni standard e che consentano all'interessato al credito di non dover ricorrere a negoziazione individuale.

Stipulano il seguente protocollo d'intesa:

1. La Regione Liguria si impegna a:

- informare gli imprenditori agricoli in possesso di prenotazione di fondi attraverso il Piano regionale di sviluppo rurale 2000- 2006, a valere per gli esercizi finanziari prossimi venturi, e limitatamente alle Misure a (1) "Investimenti nelle aziende agricole", g (7) "Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" e p (16) "Diversificazione delle attività agricole e delle attività legate all'agricoltura (16.1 Agriturismo), delle opportunità offerte dalla presente convenzione che consente loro di accedere a diverse forme di credito a condizioni standard, concordate con gli Istituti bancari sottoscrittori del protocollo d'intesa;
- farsi parte diligente nei confronti degli imprenditori agricoli circa la diffusione della conoscenza dei vincoli cui gli stessi devono sottostare nell'ambito del presente protocollo e che si riassumono in:
  - a) obbligo da parte dell'imprenditore agricolo che intende accedere al credito secondo il presente protocollo d'intesa di presentare alla Banca erogante copia conforme all'originale del nullaosta attestante l'avvenuta prenotazione di fondi, disponibile presso l'Ente delegato in materia di agricoltura, foreste ed economia montana competente per territorio,
  - b) obbligo di concordare con l'Istituto erogante prescelto le modalità di accredito del contributo liquidato da AGEA;
  - c) obbligo di presentare la richiesta documentazione in forma completa ed esaustiva al fine di concorrere al rispetto dei tempi di liquidazione da parte della Banca erogante;
  - d) rispetto della facoltà da parte della Banca di esprimere giudizio di affidabilità nei confronti dei soggetti richiedenti con conseguente possibilità di negare l'accesso al credito.

2. Le Banche si impegnano a garantire le seguenti condizioni contrattuali minime in caso di erogazione di finanziamenti a soggetti che si trovino in possesso di prenotazione di fondi per interventi previsti dalle Misure 1, 7, 16.1 del Piano regionale di sviluppo rurale:

Prestiti pluriennali di durata da ventiquattro a sessanta mesi

- Tasso di riferimento - euribor 6 mesi + spread 1,30%
- Tempi di erogazione - quindici giorni
- Spese per istruttoria - zero
- Spese per perizia - zero
- Importo massimo concedibile - sino al 100% della spesa ammessa a contributo (Iva esclusa)
- Spese per estinzione anticipata o parziale - zero
- Garanzie - chirografarie

Mutui decennali o quindicennali

- Tasso di riferimento - euribor 6 mesi + spread 1,40%
- Tempi di erogazione - trenta giorni
- Spese per istruttoria - zero
- Spese per perizia - regolate direttamente dal beneficiario al perito individuato dall'Istituto di credito erogante e sino ad un massimo di 250 euro
- Importo massimo concedibile - sino all'80% della spesa ammessa a contributo (IVA esclusa), elevabile al 100% della spesa ammessa (IVA esclusa) in presenza di adeguate garanzie addizionali a discrezione dell'Istituto di credito mutuante.
- Spese per estinzione anticipata o parziale - zero
- Garanzie - reali ed in uso

3. Le condizioni di cui sopra non prevedono a carico del beneficiario oneri ulteriori ad ec-

cezione del Fondo Interbancario di Garanzia e dell'Imposta sostitutiva.

Il protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al 15 ottobre 2006.

Eventuali variazioni od integrazioni allo stesso possono essere disposte, su richiesta della Regione Liguria, e approvate subordinatamente anche da tutti i soggetti partecipanti,

4. Le parti riconoscono il carattere gratuito del protocollo d'intesa.

Letto approvato e sottoscritto. Genova per Regione Liguria Assessore alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra Piero Gilardino

per Banca d'Alba

per Cassa di Risparmio di Genova

per Banca San Paolo IMI

per Banca Unicredit

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.09.2003

N. 1117

**Criteria e modalità per approvazione ed ammissione a contributo di progetti-pilota presentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Assessorato regionale alle Politiche per l'agricoltura e l'entroterra ha indicato tra i propri prioritari obiettivi lo sviluppo socio-economico delle zone montane e dell'entroterra anche attraverso azioni di riqualificazione e valorizzazione del territorio concertate con enti e soggetti che operano sul territorio medesimo e tali da costituire esempio di riproducibilità in altre aree della Liguria;



Visto il disposto dell'articolo 22 della l.r. 33 del 13 agosto 1997 "Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97" che consente alla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale permanente per la montagna di cui all'articolo 21 della stessa legge, di approvare ed ammettere a finanziamento progetti pilota a carattere regionale aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate e continuative nel territorio delle zone montane, volte a valorizzare interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della stessa l.r. 33/1997 e con particolare riferimento alla riproducibilità dei progetti stessi formulati sulla base degli indirizzi della programmazione regionale;

Visto il capitolo 7630, U.P.B. 13.212, del Bilancio di previsione 2003 della Regione Liguria che reca la disponibilità di euro 100.000,00 per finanziare progetti-pilota nel rispetto dell'articolo 22 della l.r. n. 33/1997;

Attesa la necessità di dotarsi di uno strumento operativo che regoli le modalità per la presentazione delle domande di contributo presentate da parte dei soggetti beneficiari e che individui i criteri e le priorità di ammissibilità a finanziamento nonché l'intensità contributiva per la redazione e/o la realizzazione dei progetti-pilota presentati in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della l.r. n. 33/1997;

Su proposta dell'assessore alle Politiche per l'agricoltura e per l'entroterra, Piero Gilardino,

#### DELIBERA

di approvare i seguenti criteri e modalità di approvazione ed ammissione a contributo di progetti pilota presentati ai sensi dell'art. 22 della l.r. 33/1997:

- 1) sono ammessi a finanziamento progetti pilota a carattere regionale aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate e continuative nel territorio delle zone montane, volte a valorizzare interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della l.r. 33/1997 e con particolare riferimento alla riproducibilità dei progetti stessi formulati sulla base degli indirizzi della programmazione regionale;
- 2) è indicata in 100.000,00 euro la disponibilità

finanziaria complessiva per l'esercizio 2003 a valere sui progetti pilota previsti dall'articolo 22 della l.r. n. 33/1997, presentati alla Regione da Province oppure da almeno due Comunità Montane congiuntamente, anche su delega di più Comuni facenti parte delle Comunità montane stesse;

- 3) sono considerati ammissibili a finanziamento studi, progetti e interventi localizzati nel territorio della Regione Liguria, ricadenti in Comuni delimitati montani e parzialmente montani ai sensi della legge n. 991/1952 e successive modifiche ed integrazioni o comunque negli ambiti delle Comunità montane così come determinate dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 modificata dalla l.r. 7 gennaio 2000, n. 1 "Nuove rideterminazioni delle Comunità montane";
- 4) sono ritenuti ammissibili a contributo le spese per studi, progetti e interventi attuati in corrispondenza del dettato dell'art. 22 della l.r. 33/1997 per quanto riguarda la capacità di coinvolgimento di altri enti pubblici e soggetti privati attraverso azioni coordinate, continuative e capaci di essere riproducibili in altre aree montane del territorio ligure;
- 5) è fissata l'intensità massima del contributo concedibile nella seguenti misure:
  - a) 50% del costo complessivo per la progettazione e realizzazione di interventi - pilota;
  - b) 75% del costo complessivo per studi e redazione di progetti esecutivi che utilizzano risorse finanziarie diverse da quelle di cui al presente bando per la realizzazione degli interventi programmati;

Le Amministrazioni richiedenti dovranno assicurare il cofinanziamento per quanto riguarda la quota residuale sino al raggiungimento del costo complessivo. Sono finanziabili anche gli oneri per IVA qualora rappresentino un costo come da relativa normativa comunitaria.

- 6) È stabilito che le domande di contributo siano presentate al protocollo generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15, entro le ore 16.00 di lunedì 3 novembre 2003, indirizzate a Regione Liguria Servizio Politiche per l'entroterra Via D'Annunzio 113 16121 Genova.

È consentito altresì l'invio con lettera raccomandata e in tal caso il timbro postale dovrà attestare l'avvenuta spedizione entro la data di lunedì 3 novembre.

Alla domanda va allegata copia della proposta relativa al progetto-pilota nella quale deve essere indicato:

- a) ente proponente con eventuale delega degli Enti consociati;
  - b) ambito territoriale di intervento;
  - c) sintetica descrizione sulla attuale situazione socio-economica e territoriale dell'area interessata dall'azione pilota;
  - d) dettagliata relazione descrittiva sulle finalità e le tipologie degli interventi programmati;
  - e) risultati e benefici attesi per i territori interessati;
  - f) costo e piano finanziario con puntuale indicazione di altri soggetti istituzionali pubblici e privati che concorrono al finanziamento del progetto ed individuazione degli ambiti di intervento finanziario;
  - g) tempi di realizzazione;
  - h) gestione amministrativa e finanziaria successiva agli interventi realizzati.
- 7) viene costituita apposita Commissione tecnica di valutazione delle domande presentate, composta da:
- Dirigente Settore Politiche agricole, o suo delegato, con funzione di Presidente;
  - Dirigente Servizio politiche per l'entroterra, o suo delegato;
  - Tecnico designato dall'UNCCEM regionale;
- Svolge le funzioni di segretario un funzionario designato dal Presidente della Commissione tecnica;
- 8) la Commissione di cui sopra è incaricata di:
- valutare le impostazioni progettuali allegare

alle domande di contributo in termini di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della l.r. 33/1997 nonché nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria di settore;

- redigere apposita graduatoria per il finanziamento dei progetti-pilota attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi::

a) Punti da 1 a 12) attribuiti avuto riguardo della capacità del progetto-pilota ad individuare azioni:

- coordinate ed organiche (punti da 0 a 3)

- riproducibili in altre zone montane del territorio ligure (punti da 0 a 3),

- di valorizzazione e tutela del territorio montano (punti da 0 a 3),

- economicamente valide e sostenibili nel tempo (punti da 0 a 3)

b) Punti 8) attribuiti per progetto presentato da una Provincia o da almeno tre Comunità montane consociate ed interessante un ambito territoriale nel quale ricadono tre o più Comunità montane,

c) Punti 0,008) per chilometro quadrato di superficie interessata dal progetto dichiarata montana ai sensi dalla legge n. 991/1952;

- proporre eventuali integrazioni alle impostazioni progettuali per rendere gli interventi più coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria di settore;

9) si da incarico al Dirigente della Struttura Politiche per l'Entroterra, sentito il Comitato regionale permanente per la montagna di cui all'articolo 21 della stessa legge n. 33/1997, di approvare la graduatoria di cui sopra e di impegnare le somme ritenute necessarie, in ragione delle risorse finanziarie disponibili e di fissare i termini per la presentazione del progetto definitivo;

10) sono posti a carico dei soggetti richiedenti i seguenti obblighi:

- fornire immediata comunicazione in caso di rinuncia alla realizzazione del progetto,
- realizzare le iniziative conformemente a quanto ammesso,
- procedere a varianti solo previa autorizzazione e pena esclusione dal finanziamento,

11) sono stabilite le seguenti modalità di liquidazione del contributo:

- a) nel caso di studi e di redazione di progetti esecutivi nella misura del 50% contestualmente all'assunzione dell'impegno e il restante 50% a saldo dopo la presentazione degli elaborati attinenti lo studio e/o la progettazione degli interventi da realizzare e previo parere favorevole della Commissione tecnica sulla conformità alle impostazioni progettuali preliminari;
- b) nel caso invece di progettazione e realizzazione di interventi nella misura del 50% dell'importo assegnato, dopo la presentazione del progetto definitivo e previo parere favorevole della Commissione tecnica sulla conformità alle impostazioni progettuali preliminari e all'inizio dei lavori di realizzazione; il saldo a verifica dello stato finale dei lavori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

12.09.2003

N. 1119

**Parziale rettifica "Invito a presentare**

**proposte" di intervento da inserire nel Piano Operativo Regionale allegato alla D.G.R. n. 880 del 25.7.2003 in attuazione del Programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto".**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di rettificare parzialmente il punto 18.5 "Criteri di selezione" dell'invito pubblico allegato alla precedente deliberazione n. 880 del 27.7.2003 nel seguente modo:

"Il punteggio attribuibile ammonta ad un massimo di 65 punti" sostituisce la frase "Il punteggio attribuibile ammonta ad un massimo di 75 punti";

- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

12.09.2003

N. 1122

**Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto preliminare di ampliamento della darsena tecnica delle riparazioni navali. Proponente Autorità Portuale di Genova. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di pronunciarsi in senso che il progetto presentato dall'Autorità Portuale di Genova per

l'ampliamento della darsena tecnica delle riparazioni navali, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998 a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. siano specificate le modalità realizzative dei riempimenti, i materiali utilizzati ed il loro reperimento;
2. sia fornita la descrizione delle modalità di costruzione delle banchine;
3. siano previsti riempimenti confinati, con l'adozione di tutte le cautele per evitare spolveri e intorbidamento delle acque;
4. per le aree di cantiere, siano previsti i seguenti interventi di mitigazione acustica per contenere le immissioni sonore:
  - uso di apparecchiature silenziate a norma CEE (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli demolitori). Per le altre apparecchiature non ancora normate (escavatori, pale meccaniche, betoniere, ecc.) dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre la rumorosità;
  - utilizzo di avvisatori acustici solo se non sostituibili con segnalatori di tipo luminoso;
  - esecuzione nel solo periodo diurno, con massima attenzione agli intervalli temporali 6-8 e 20-22, delle attività più rumorose;
  - utilizzo di barriere acustiche mobili in prossimità delle lavorazioni più rumorose e a protezione dei cantieri mobili, di protezioni fisse nelle aree ove sono localizzati i massimi carichi di rumore, prevedendo anche nei casi limite schermature totali delle aree di lavorazione (tunnel afonici, capannoni con rivestimenti fonoassorbenti);
5. per le attività di cantiere siano previste fasce orarie di transito dei mezzi fuori dagli orari di punta 8-10 e 16-18;
6. dovranno essere previsti Sistemi di gestione Ambientale per le attività ad oggi insistenti nel comparto riparazioni navali oggetto dell'intervento;
7. sia effettuata una verifica circa la realizzabi-

lità della porta mobile anche in relazione agli effetti di risonanza all'interno della darsena.

- di dare atto che:

- l'Autorità Portuale dovrà provvedere a dare comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo ed i verifiche di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
- l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio VIA entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 7 dovrà essere inviata all'Ufficio VIA entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio VIA entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
- il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

La Presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

12.09.2003

N. 1123

**DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 Misura 2.6 - componente e) intervento "Sviluppo della sostenibilità territoriale e della rete dei centri per lo sviluppo sostenibile" di cui alla D.G.R. n. 496/02. Impegno della somma di Euro 810.620,06.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

**DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa di:

- 1) aumentare la dotazione finanziaria precedentemente assegnata dalla D.G.R. n. 366/03 per la componente e) intervento "Sviluppo della sostenibilità territoriale e della rete dei Centri per la promozione dello sviluppo sostenibile" di cui alla Misura 2.6 del DOCUP Obiettivo 2, portandola a complessivi E. 810.620,06 oltre al previsto cofinanziamento da parte dei beneficiari nella misura minima del 20% della spesa prevista, come risulta dagli schemi seguenti:

Obiettivo 2

<b>Costo totale</b>	<b>Totale spesa pubblica</b>	<b>Fesr</b>	<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Altre pubbliche</b>
640.565,46	429.118,30	171.647,32	171.647,32	85.823,66	211.447,16

Sostegno transitorio (phasing out)

<b>Costo totale</b>	<b>Totale spesa pubblica</b>	<b>Fesr</b>	<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Altre pubbliche</b>
581.384,54	381.501,76	114.450,54	190.750,88	76.300,34	199.882,78

- 2) approvare il seguente programma di interventi per la componente e) intervento "Sviluppo della sostenibilità territoriale e della rete dei

Centri per la promozione dello sviluppo sostenibile" di cui alla Misura 2.6 del DOCUP Obiettivo 2 Liguria 2000/2006:

<b>Ente - Titolo del progetto</b>	<b>Costo totale</b>	<b>Contributo concedibile</b>
COMUNE DELLA SPEZIA - ANDER 21 l'agenda 21 passa per la scuola	122.800,00	70.000,00
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA - Costituzione di un centro di educazione per lo sviluppo sostenibile sul territorio dei Comuni della riviera del Beigua	84.000,00	67.200,00
COMUNE DI GENOVA - Quattro progetti per la sostenibilità	87.500,00	41.575,52
COMUNE DI IMPERIA - Centro di educazione ambientale "Pietre d'angolo tra ulivi e antiche essenze"	43.725,00	14.939,96
COMUNE DI SAVONA - Valorizzazione, crescita e sviluppo delle opportunità educative del territorio savonese	87.500,00	52.500,00
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - Dei bambini è la città	87.500,00	70.000,00
COMUNE DI VARESE LIGURE - SILVA sviluppo integrato locale per la valorizzazione ambientale	87.500,00	70.000,00
COMUNITÀ MONTANA ARGENTINA-ARMEA - Centro di educazione ambientale delle valli Argentina - Armea	46.800,00	37.440,00
COMUNITÀ MONTANA INGAUNA - Informazione ed educazione ambientale sul sistema SIC del territorio ingauno	87.500,00	39.522,00
COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA - Tracce di sostenibilità nelle valli		

dell'Intemelia "la stanza della sostenibilità"	70.000,00	38.642,58
COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA - Cinque progetti per la sostenibilità	90.000,00	70.000,00
ENTE PARCO DEL BEIGUA - Un parco per lo sviluppo sostenibile	87.500,00	70.000,00
ENTE PARCO DELL'ANTOLA - Cambiare dentro per cambiare fuori	116.125,00	70.000,00
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA - L'orto botanico di Montemarcello come centro d'esperienza	36.000,00	28.800,00
ENTE PARCO DELL'AVETO - La cultura del territorio, la cultura per il territorio	87.500,00	70.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.221.950,00</b>	<b>810.620,06</b>

3) procedere, ai sensi dell'art.67 della legge regionale n. 42/1977 e ss.mm, tutt'ora vigente ai sensi dell'art. 86, comma 5, della legge regionale n. 15/2002 all'aumento dei seguenti accertamenti sui fondi di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio in corso per un importo complessivo di E. 648.496,06;	1921	158	114.450,54
	1922	159	190.750,88
	<b>Totale</b>		<b>648.496,06</b>

Capitolo	Acc.to n.	Importo E.
1919	78	171.647,32
1920	79	171.647,32

4) autorizzare la spesa complessiva di E. 810.620,06 e di impegnare, ai sensi del combinato disposto dall'art. 79 della l.r. n. 42/1977 e dell'art. 86, comma 5, della l.r. n. 15/2002, tale somma sui capitoli sotto indicati, per la realizzazione del programma degli interventi a favore dei relativi beneficiari:

Ente	C.F./Indirizzo	Capitolo	Importo
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	00333890093 Piazza del Popolo 12	9445	20.160,00
		9447	33.600,00
		9448	13.440,00
		<b>totale</b>	<b>67.200,00</b>

COMUNE DI GENOVA	00856930102 Via Garibaldi 9	9440	5.288,41
		9442	5.288,41
		9444	2.644,20
		9445	8.506,35
		9447	14.177,25
		9448	5.670,90
		<b>totale</b>	<b>41.575,52</b>

Ente	C.F./Indirizzo	Capitolo	Importo
COMUNE DI IMPERIA	00089700082 Viale Matteotti 157	9440	5.975,98
		9442	5.975,98
		9444	2.987,99
		<b>totale</b>	<b>14.939,96</b>

COMUNE DELLA SPEZIA	00211160114 Piazza Europa 1	9440	6.331,93
		9442	6.331,93
		9444	3.165,96
		445	16.251,06
		9447	27.085,09
		9448	10.834,03
<b>totale</b>	<b>70.000,00</b>		

COMUNE SAVONA	DI	00175270099 Corso Italia 19	9440 9442 9444 <b>totale</b>	21.000,00 21.000,00 10.500,00 52.500,00
COMUNE SESTRI LEVANTE	DI	00787810100 Piazza Matteotti 3	9440 9442 9444 <b>totale</b>	28.000,00 28.000,00 14.000,00 70.000,00
COMUNE VARESE LIGURE	DI	00197950116 Via del Municipio 26	9445 9447 9448 <b>totale</b>	21.000,00 35.000,00 14.000,00 70.000,00
COMUNITÀ MONTANA ARGENTINA- ARMEA		81005000088 Via S. Francesco 203 Arma di Taggia	9440 9442 9444 9445 9447 9448 <b>totale</b>	14.161,14 14.161,14 7.080,58 611,15 1.018,58 407,42 37.440,00
COMUNITÀ MONTANA INGAUNA		81004690095 Via Nicolari 9/5 Albenga	9440 9442 9444 9445 9447 9448 <b>totale</b>	4.441,04 4.441,04 2.220,52 8.525,82 14.209,70 5.683,88 39.522,00
<b>Ente</b>		<b>C.F./Indirizzo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA		81006180087 Piazza Garibaldi 11 Dolceacqua	9440 9442 9444 9445 9447 9448 <b>totale</b>	14.178,82 14.178,82 7.089,41 958,66 1.597,76 639,11 38.642,58
COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL POLCEVERA		80041770100 Via B. Parodi Ceranesi GE	9440 9442 9444 <b>totale</b>	28.000,00 28.000,00 14.000,00 70.000,00
ENTE PARCO DELL'ANTOLA		95045610102 Via XXV Aprile 17 Busalla GE	9440 9442 9444 9445 9447 9448 <b>totale</b>	4.750,00 4.750,00 2.375,00 17.437,50 29.062,50 11.625,00 70.000,00

ENTE PARCO	90037950103		9445	21.000,00
DELL'AVETO	Via Marré	75	9447	35.000,00
	16041 Borzonasca (Ge)		9448	14.000,00
			<b>totale</b>	70.000,00
ENTE PARCO	92057740091		9440	28.000,00
DEL BEIGUA	Corso Italia, 3 Savona		9442	28.000,00
			9444	14.000,00
			<b>totale</b>	70.000,00
ENTE PARCO	91009830117		9440	11.520,00
MONTEMAR-	Via A. Paci 2 Sarzana		9442	11.520,00
CELLO			9444	5.760,00
MAGRA			<b>totale</b>	28.800,00

5) stabilire che i beneficiari di un contributo parziale, rispetto alla richiesta presentata, devono trasmettere, entro 90 giorni dalla comunicazione del primo acconto, pena la revoca del contributo, l'atto di impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante;

6) liquidare contestualmente, secondo quanto disposto dalle modalità attuative approvate dalla D.G.R. n.366/03, il primo acconto del contributo, pari al 20% dello stesso, a favore dei beneficiari indicati nella seguente tabella, autorizzando il Servizio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento:

Ente	C.F./Indirizzo	Capitolo	Importo
COMUNE DI	00333890093	9445	4.032,00
ALBISSOLA	Piazza del Popolo 12	9447	6.720,00
MARINA		9448	2.688,00
		<b>totale</b>	13.440,00
COMUNE DI	00856930102	9440	1.057,68
GENOVA	Via Garibaldi 9	9442	1.057,68
		9444	528,84
		9445	1.701,27
		9447	2.835,45
		9448	1.134,18
		<b>totale</b>	8.315,10
COMUNE DI	00089700082	9440	1.195,20
IMPERIA	Viale Matteotti 157	9442	1.195,20
		9444	597,60
		<b>totale</b>	2.988,00
COMUNE	00211160114	9440	1.266,39
DELLA SPEZIA	Piazza Europa 1	9442	1.266,39
		9444	633,19
		9445	3.250,21
		9447	5.417,02
		9448	2.166,80
		<b>totale</b>	14.000,00
COMUNE DI	00175270099	9440	4.200,00
SAVONA	Corso Italia 19	9442	4.200,00
		9444	2.100,00
		<b>totale</b>	10.500,00



COMUNE	DI	00787810100	9440	5.600,00
SESTRI		Piazza Matteotti 3	9442	5.600,00
LEVANTE			9444	2.800,00
			<b>totale</b>	14.000,00
COMUNE	DI	00197950116	9445	4.200,00
VARESE		Via del Municipio 26	9447	7.000,00
LIGURE			9448	2.800,00
			<b>totale</b>	14.000,00
<b>Ente</b>		<b>C.F. /Indirizzo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
COMUNITÀ		81005000088	9440	2.832,23
MONTANA AR-		Via S. Francesco 203	9442	2.832,23
GENTINA-AR		Arma di Taggia	9444	1.416,12
MEA			9445	122,23
			9447	203,72
			9448	81,48
			<b>totale</b>	7.488,01
COMUNITÀ		81004690095	9440	888,21
MONTANA		Via Nicolari 9/5 Albenga	9442	888,21
INGAUNA			9444	444,10
			9445	1.705,16
			9447	2.841,94
			9448	1.136,78
			<b>totale</b>	7.904,40
COMUNITÀ		81006180087	9440	2.835,76
MONTANA		Piazza Garibaldi 11 Dolceacqua	9442	2.835,76
INTEMELIA			9444	1.417,88
			9445	191,73
			9447	319,55
			9448	127,82
			<b>totale</b>	7.728,50
COMUNITÀ		80041770100	9440	5.600,00
MONTANA		Via B. Parodi Ceranesi GE	9442	5.600,00
ALTA VAL			9444	2.800,00
POLCEVERA			<b>totale</b>	14.000,00
ENTE PARCO		95045610102	9440	950,00
DELL'ANTOLA		Via XXV Aprile 17 Busalla GE	9442	950,00
			9444	475,00
			9445	3.487,50
			9447	5.812,50
			9448	2.325,00
			<b>totale</b>	14.000,00
ENTE PARCO		90037950103	9445	4.200,00
DELL'AVETO		Via Marré 75	9447	7.000,00
		16041 Borzonasca (Ge)	9448	2.800,00
			<b>totale</b>	14.000,00

ENTE PARCO	92057740091	9440	5.600,00
DEL BEIGUA	Corso Italia, 3 Savona	9442	5.600,00
		9444	2.800,00
		<b>totale</b>	<b>14.000,00</b>

Ente	C.F. /Indirizzo	Capitolo	Importo
ENTE PARCO	91009830117	9440	2.304,00
MONTEMARC	Via A. Paci 2 Sarzana	9442	2.304,00
ELLO MAGRA		9444	1.152,00
		<b>totale</b>	<b>5.760,00</b>

7) pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed in versione integrale sul sito INTERNET della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.09.2003

N. 1159

**Contratti di quartiere II. Approvazione del bando regionale ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 2522 del 27 dicembre 2001 e del D.M. 30 dicembre 2002 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2003).**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, il quale ha mantenuto in capo allo Stato le iniziative che implicano un intervento coordinato di diverse Amministrazioni dello stesso ed, in particolare, l'art. 54 che ha stabilito le competenze dello Stato nella promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- la legge 8 febbraio 2001 n. 21 recante "Misure

per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" che ha promosso, tra l'altro, un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzarsi in zone caratterizzate da diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio;

- la deliberazione del consiglio regionale n. 27 del 7 luglio 2001 concernente il Programma Quadriennale regionale per l'edilizia residenziale relativo gli anni 2001/2004 ed in particolare il punto 9.1 che elenca fra i programmi urbani complessi anche i contratti di quartiere;
- il Decreto ministeriale n. 2522 del 27 dicembre 2001 relativo ai "Programmi innovativi in ambito urbano" pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002 - Serie generale- che, in particolare, prevede al 4° comma dell'art. 2 che le Regioni possano contribuire al programma definito "Contratti di quartiere II" con proprie risorse ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall'Unione europea comunicando alla Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la disponibilità a far confluire proprie risorse sul programma di cui trattasi in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale;
- il Decreto ministeriale del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. del 23 aprile 2003, che ha modificato parzialmente il precedente D.M. stabilendo in particolare di approvare un nuovo schema di bando di gara e di ridefinire le modalità ed i tempi di adesione delle Regioni stabilendo, in particolare, che la Regione deve predisporre ed approvare il bando di gara entro 120 giorni a far data dal 23 aprile 2003 assumendo quale riferimento di massima lo

schema di bando allegato al suddetto D.M. mediante il quale vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte che verranno assunti dalla Commissione di cui all'art. 4 del citato D.M. 27 dicembre 2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 686 del 20 giugno 2003 con la quale, tra l'altro, viene dato mandato al Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica di predisporre il bando di gara nei 120 giorni successivi alla pubblicazione del D.M. 30 dicembre 2002 ossia entro il 21 agosto 2003;

Dato atto che con Decreto Ministeriale n. 880 del 22 luglio 2003 i termini perentori entro i quali la Regione era tenuta a predisporre ed approvare il bando di gara di cui trattasi sono stati prorogati al 30 settembre 2003 con obbligo di pubblicazione entro il 15 ottobre 2003;

Ritenuto di approvare il bando regionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore all'Edilizia Abitativa e Scolastica Luigi Morgillo,

#### DELIBERA

- di approvare il bando regionale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

(segue allegato)

---

**BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE  
NELLA REGIONE LIGURIA DEI  
PROGRAMMI INNOVATIVI IN  
AMBITO URBANO DENOMINATI  
"CONTRATTI DI QUARTIERE II"**

#### **Articolo 1**

#### **Finanziamento**

Al finanziamento degli interventi di edilizia

residenziale e delle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione Liguria, si provvede con le seguenti risorse:

#### 1. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- a) Euro 703.331,66, quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) Euro 19.495.352,43, quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Regione Liguria:

- c) Euro 378.717,05, quale limite d'impegno quindicennale da imputare alle U.P.B. n. 7.205 e n. 7.207 dei bilanci regionali a partire dall'anno 2004;
  - d) Euro 10.497.497,46, quale quota in conto capitale da imputare alle U.P.B. n. 7.205 e n. 7.207 dei bilanci regionali a partire dall'anno 2004;
2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad Euro 46.223.580,61, il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale;

3. Ulteriori risorse regionali da destinare al finanziamento del programma "Contratti di Quartiere II", sono costituite dalle disponibilità attribuite alla Regione Liguria, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma sottoscritto in data 11 ottobre 2001 fra Regione Liguria e Ministero Infrastrutture e Trasporti, derivanti dai rientri versati dai comuni per la restituzione dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17.02.1992, n. 179. Tali risorse, nel limite delle disponibilità che risultino non impegnate alla data di approvazione delle proposte presentate ai sensi del presente bando e comunque per un importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000.000,00, sono de-

stinate agli interventi, compresi nei programmi presentati dai Comuni, secondo le modalità ed i criteri indicati al paragrafo 8 del Programma Quadriennale per l'Edilizia Residenziale 2001-2004 approvato con D.C.R. della Liguria 10.07.2001, n. 27.

4. Possono concorrere alla definizione del piano di fattibilità finanziaria di ciascun programma le risorse pubbliche che derivano da canali di finanziamento diversi da quelli di cui ai punti precedenti, appartenenti a specifici settori, attivati per realizzare iniziative che fanno parte delle proposte formulate dai Comuni.

In particolare possono concorrere al finanziamento degli interventi compresi nei programmi:

– le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 27.12.2001 - per una disponibilità complessiva a livello nazionale pari ad Euro 2.582.285,00 - destinati alla realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà delle A.R.T.E.;

– le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 27.12.2001, destinate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.M., ad un programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali.

5. Possono concorrere alla definizione del piano di fattibilità finanziaria le risorse dei soggetti privati a qualsiasi titolo coinvolti nelle proposte formulate dai Comuni.
6. Il Comune proponente assicura al Programma, con specifici impegni, anche tramite risorse di altri soggetti pubblici e privati, la copertura del costo degli interventi eventualmente eccedente il contributo pubblico concesso al programma a valere sulle risorse di cui al presente bando.
7. Una quota pari allo 0,5% delle risorse di cui al punto 2 è destinata ad azioni a regia regionale inerenti: la predisposizione e la gestione del bando dei Contratti di Quartiere II, lo svolgimento di azioni di supporto ai Comuni selezionati per l'attuazione dei pro-

grammi finanziati, di monitoraggio e di divulgazione dei risultati raggiunti.

## **Articolo 2**

### **Articolazione delle risorse**

1. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può superare il 40% del complessivo finanziamento pubblico di cui al precedente art. 1 comma 2. Nel calcolo di tale quota non rientrano le urbanizzazioni di diretta pertinenza degli organismi abitativi, il cui costo è compreso nel costo dell'intervento di edilizia residenziale a cui sono connesse le urbanizzazioni stesse.
2. I programmi comunali contengono interventi a carattere sperimentale, finalizzati agli obiettivi specificati all'articolo 5. La spesa relativa ai suddetti interventi non può superare il 25% di quella prevista per gli interventi di edilizia residenziale pubblica compresi nel programma.
3. Il programma di sperimentazione degli interventi di cui al precedente comma 2 dovrà quantificare i costi aggiuntivi relativi a:
  - lavorazioni straordinarie;
  - attività sperimentali;

Le prime rivestono carattere prevalente e, pertanto, dovranno rappresentare una quota significativa del costo del programma di sperimentazione.

## **Articolo 3**

### **Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II"**

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" sono localizzati nelle zone e nei quartieri nei quali siano presenti almeno due delle seguenti caratteristiche:
  - a) diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
  - b) carenze o inadeguatezza dei servizi, del verde e delle infrastrutture;

- c) un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;
- d) situazioni di incompatibilità territoriale e ambientale con le funzioni residenziali dovuta alla presenza di impianti a rischio;

ovvero negli ambiti colpiti da "pubblica calamità", purché gli effetti della stessa siano tuttora irrisolti.

2. I programmi così localizzati promuovono la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi e sono finalizzati, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati e con il sostegno all'associazionismo locale, la dotazione infrastrutturale delle zone e dei quartieri degradati aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

I programmi prevedono altresì misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione, mediante la promozione di attività di servizio della persona e della famiglia e l'inserimento di nuove funzioni e di piccole attività imprenditoriali, commerciali, di servizio, artigianali, culturali, privilegiando il coinvolgimento diretto degli abitanti e degli operatori economici dell'ambito.

3. I programmi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere previste risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo ovvero dal piano regolatore generale qualora sufficientemente dettagliato.

I "Contratti di quartiere II" devono rientrare in una delle seguenti casistiche:

- nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
- nei piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
- nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457,
- in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
- nelle aree assoggettate a recupero urbani-

stico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

- negli ambiti di degrado dei centri storici definiti ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 10.07.2002 n. 29,

- in ambiti disciplinati da idoneo piano urbanistico attuativo, differente da quelli indicati ai punti precedenti;

- in aree ed ambiti urbani dove è previsto il recupero o la ricostruzione, anche previo eventuale acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità;

#### Articolo 4

##### Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione al programma i Sindaci dei Comuni interessati presentano entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale regionale domanda alla Regione, utilizzando l'"Allegato 1" al presente bando, corredata dalla proposta del Contratto di quartiere contenente:

- a) Caratteristiche generali del Comune e dell'ambito:

a.1 documentazione comprovante la concorrente localizzazione di finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari che, nell'ambito comunale e/o sovracomunale che agiscono in sinergia con gli obiettivi e gli interventi che fanno parte delle proposte di contratto di quartiere;

a.2 dati relativi a superficie territoriale e a popolazione residente come riportati nella scheda di cui alla successiva lettera h);

a.3 documentazione atta a dimostrare l'eventuale stato di calamità.

- b) Aspetti urbanistico-ambientali-edilizi - Elaborati di analisi e progetto:

b.1 inquadramento territoriale e urbano dell'ambito prescelto (su carta tecnica regionale a scala 1:10.000 e 1:2.000);

b.2 relazione descrittiva:

b.2.1 degli elementi costitutivi e delle caratteristiche dei contesti urbanistico edilizio ed ambientale che determinano la proposta, con particolare riguardo alle caratteristiche urbanistico-architettoniche ed ambientali dell'ambito in modo da motivare e relazionare la localizzazione ai sensi di quanto indicato all'art. 3 comma 1. È necessario che i contenuti della relazione facciano riferimento ai dati descrittivi e statistici riportati nella scheda di cui alla successiva lettera h);

b.2.2 delle problematiche cui il programma intende rispondere

b.2.3 degli obiettivi e dei risultati da raggiungere in funzione delle problematiche affrontate

b.2.4 degli interventi e delle soluzioni previste in funzione degli obiettivi e dei risultati stabiliti, con specifico riferimento a:

– integrazione funzionale, anche attraverso l'insediamento di funzioni diverse dalla residenza e ad essa complementari nonché attraverso l'insediamento di servizi pubblici o l'adeguamento di quelli esistenti;

– integrazione infrastrutturale, con particolare riferimento alla qualificazione del sistema dell'accessibilità e ad interventi di recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da pubblica calamità;

– miglioramento delle condizioni ambientali;

b.2.5 del livello di compatibilità ambientale degli interventi e delle eventuali misure compensative attuate a fronte degli impatti degli interventi stessi, con particolare riferimento a: aria, acqua, rumore, suolo;

b.3 descrizione su base cartografica adeguata degli elementi che consentono la valutazione delle caratteristiche presenti nell'ambito oggetto della proposta fra quelle indicate al precedente articolo 3 comma 1, con specifico riferimento ai singoli indicatori specificati nell'Allegato 3" (indicatori urbanistici, ambientali, edilizi) al presente bando;

b.4 individuazione, su base cartografica adeguata, degli interventi previsti dalla proposta di "Contratto di Quartiere II", con indicazione separata:

– degli interventi di edilizia residenziale per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 commi 2 e 3 e delle urbanizzazioni di diretta pertinenza degli stessi;

– degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali è richiesto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 commi 2 e 3;

– di tutti gli altri interventi previsti dal programma.

b.5 stralcio dello Strumento Urbanistico Generale vigente o adottato relativo all'ambito interessato dal Contratto di Quartiere, nonché, qualora nella zona oggetto di intervento sia prescritto il ricorso a strumenti urbanistici attuativi e gli stessi siano necessari per la tipologia di intervento prevista, lo strumento urbanistico attuativo redatto secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dalla legislazione urbanistica regionale, ovvero perimetrazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 29/2002 degli "ambiti di degrado" e relativi progetti di intervento ai sensi dell'art.3 della medesima legge, ovvero Programma Organico di Intervento ai sensi della L.R. n. 25/87 e successive modifiche e integrazioni.

b.6 progetto preliminare delle "opere" che si propone di realizzare, con quantificazione del costo di ciascun intervento, in conformità al nuovo sistema dei costi approvato dalla Regione Liguria di cui alla D.G.R. 394 del 29.04.2002 e D.D. n. 1930 del 25.09.02, ed indicazione delle risorse necessarie, dei soggetti attuatori, delle modalità di gestione delle opere realizzate; analogo livello di progettazione è richiesto per tutti gli interventi previsti nel programma;

c) Aspetti di carattere sociale e di gestione dei conflitti - Elaborati di analisi e progetto:

c.1 relazione descrittiva:

c.1.1 degli elementi costitutivi e delle caratteristiche del contesto sociale che determinano la proposta, con particolare riguardo alle caratteristiche sociali e di disagio individuate ai fini della localizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 1, da motivare e relazionare anche con riferimento ai dati descrittivi e statistici riportati nella scheda di cui alla successiva lettera h);

c.1.2 delle problematiche cui il programma intende rispondere

c.1.3 degli obiettivi e dei risultati da raggiungere in funzione delle problematiche affrontate

c.1.4 degli interventi e delle soluzioni previste in funzione degli obiettivi e dei risultati stabiliti, con specifico riferimento all'integrazione sociale e culturale

c.2 descrizione degli eventuali percorsi partecipativi seguiti per recepire negli obiettivi del programma e nei modi di realizzazione degli interventi le istanze della popolazione residente o della potenziale utenza e degli operatori economici operanti nell'ambito, nonché per concertare gli interventi con le associazioni economiche e sociali e con le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, con riferimento a:

- partecipazione strutturata a livello comunale;
- partecipazione mirata e finalizzata ai contratti di Quartiere (ad esempio: costituzione di laboratori di progettazione partecipata, costituzione di gruppi di lavoro e altre forme di partecipazione diretta);
- partecipazione episodica (ad es. pubbliche assemblee) o generica (istituto delle osservazioni e opposizioni).

c.3 progetto delle "azioni" finalizzate a favorire l'integrazione sociale e culturale con l'indicazione delle rispettive risorse, dei tempi di realizzazione e dei soggetti coinvolti titolari di ciascuna azione;

d) Aspetti di carattere economico - Elaborati di analisi e progetto:

d.1 relazione descrittiva:

d.1.1 degli elementi costitutivi e delle caratteristiche del contesto economico che determinano la proposta, con particolare riferimento ai dati economici descrittivi e statistici riportati nella scheda di cui alla successiva lettera h);

d.1.2 delle problematiche cui il programma intende rispondere

d.1.3 degli obiettivi e dei risultati da raggiungere in funzione delle problematiche affrontate

d.1.4 degli interventi e delle soluzioni previste in funzione degli obiettivi e dei risultati stabiliti, con specifico riferimento alla promozione dell'occupazione

d.2 progetto delle "azioni" finalizzate a favorire l'occupazione con l'indicazione delle rispettive risorse, dei tempi di realizzazione e dei soggetti coinvolti titolari di ciascuna azione;

d.3 rappresentazione su base cartografica adeguata dei dati assunti a riferimento nell'ambito degli indicatori di cui all'"Allegato 3" (indicatori economici) al presente bando.

e) Elaborati relativi agli aspetti di fattibilità gestionale del progetto:

e.1 formali adesioni dei soggetti interessati alla proposta di Contratto di Quartiere II

e.2 documentazione attestante la proprietà o il diritto reale di godimento sugli immobili e/o le aree su cui si interviene utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 1 commi 2 e 3, anche nella forma di contratto preliminare, eventualmente condizionato alla avvenuta concessione del finanziamento

e.3 descrizione delle modalità di attuazione del programma con riferimento univoco all'eventuale utilizzo di procedure concorsuali pubbliche per la selezione dei soggetti interessati a partecipare alla realizzazione e/o gestione delle "opere" e delle "azioni" previste dal programma

e.4 cronoprogramma di attuazione delle "opere" e delle "azioni" previste dal programma

f) Elaborati relativi alla fattibilità finanziaria del progetto:

f.1 piano finanziario complessivo del Programma, predisposto secondo l'"Allegato 2" al presente bando, contenente la definizione dei costi di realizzazione di ciascun intervento ("opere" e "azioni"), nonché l'individuazione e la quantificazione delle diverse fonti finanziarie a copertura di tali costi. I costi devono corrispondere in maniera univoca a quelli indicati negli elaborati di progetto delle singole "opere" e "azioni". La provenienza delle risorse finanziarie deve essere univocamente individuata e la disponibilità delle stesse, per quanto riguarda le risorse diverse da quelle che il Comune proponente si impegna ad investire, deve essere supportata da idonea documentazione.

Le risorse finanziarie previste a carico del Comune proponente devono trovare esatta corrispondenza nel dispositivo della delibera comunale di approvazione della proposta di Contratto di Quartiere II, nell'ambito della quale il Comune deve impegnarsi a cofinanziare il programma per l'importo indicato all'interno del programma stesso.

g) Programma di sperimentazione, definito in rapporto agli obiettivi ed ai contenuti di cui all'art. 5 comma 3 al presente bando, con il costo degli interventi sperimentali e delle connesse attività di progettazione, verifica, monitoraggio e rendicontazione, nonché tramite la compilazione dell'"Allegato 6" del presente bando.

I costi del programma di sperimentazione devono essere suddivisi tra:

- lavorazioni straordinarie
- attività sperimentali

Le prime devono essere valutate utilizzando i prezzi medi riportati nel più recente prezzario regionale per le opere edili e impiantistiche edito dall'Unioncamere Liguri.

Per le lavorazioni che non siano presenti su tali documenti il progettista dovrà predisporre apposite analisi dei prezzi.

Le seconde devono essere valutate sulla base del costo unitario per qualifica del personale impiegato, con definizione dei tempi di lavoro previsti, del costo di materiali e apparecchiature (ammortamento), delle spese generali attribuibili.

h) Scheda contenente i dati descrittivi dell'ambito e/o del Comune richiesti nell'"Allegato 3" al presente bando, con indicazione della fonte statistica e dell'anno di riferimento e/o della rilevazione appositamente effettuata e del relativo periodo di riferimento e/o della metodologia di stima del dato, in caso di non reperibilità dello stesso. I dati sono riferiti al Comune e/o all'ambito di intervento o alle sezioni di censimento comprese nell'ambito d'intervento. I dati sono suddivisi nei seguenti gruppi di indicatori:

- indicatori generali/demografici;
- indicatori economici;
- indicatori sociali e di disagio abitativo;
- indicatori urbanistici, ambientali, edilizi.

Nello stesso Allegato 3 devono essere riportati gli indicatori relativa a:

- fattibilità finanziaria e gestionale del programma;
- partecipazione, concertazione, modi di selezione degli operatori.

i) Individuazione del responsabile del "Contratto di quartiere" designato per assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il responsabile costituirà anche il riferimento, per Regione, Ministero e soggetti coinvolti nel programma, nelle diverse fasi delle attività ordinarie e sperimentali.

Tutti gli interventi pubblici e privati compresi nella proposta devono essere identificati in modo univoco all'interno della stessa. L'identificazione deve corrispondere



re in ogni elaborato o allegato facente parte della proposta stessa.

2. La domanda, va fatta pervenire a mano o inviata a mezzo posta entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria al protocollo generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 - 16121 Genova.

La domanda va redatta secondo l'apposito modello "Allegato 1" al presente bando e deve essere corredata della documentazione di proposta indicata al precedente comma 1, nonché deve essere contenuta in plico chiuso sul quale deve essere apposta la seguente dicitura:

Regione Liguria - Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia - Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica D.M. Infrastrutture e Trasporti 27.12.01 e 30.12.2002 "Proposta di Contratto di Quartiere II".

3. La Regione Liguria, nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande e degli allegati plichi contenenti i progetti alla commissione di cui all'art. 8 del presente bando per la conseguente valutazione.
4. Per la redazione dei progetti i comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

## Articolo 5

### Caratteristiche e finalità dei programmi denominati "Contratti di quartiere II"

1. I programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere II" comprendono la riqualificazione edilizia, il miglioramento delle condizioni ambientali, l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, l'integrazione sociale ed l'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché il recupero o la ricostruzione dei manufatti colpiti da pubbliche calamità.
2. I Contratti di quartiere sono finalizzati a:
  - rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto edilizio ed urbano assicurando, nel contempo, il risparmio

nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;

- accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;

- ricomporre il tessuto abitativo al fine di migliorarne l'integrazione all'interno del quartiere e del contesto urbano, anche con interventi sul sistema della mobilità;

- migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale;

- favorire l'integrazione sociale mediante la promozione di nuovi servizi alla persona e alla famiglia e l'occupazione mediante l'inserimento di nuove funzioni e nuove attività.

Tutti i contratti sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alla formazione di specifici indirizzi tecnici regionali in materia edilizia. Gli interventi di sperimentazione devono obbligatoriamente riguardare l'applicazione delle "Linee guida per un recupero urbano bio-ecocompatibile", redatte da Regione Liguria nell'ambito del Programma Comunitario "Interreg 2C - Restauro, rigenerazione e salvaguardia dei centri storici.

Il documento "Linee guida per un recupero urbano bio-compatibile" è parte integrante e sostanziale al presente bando (Allegato 4).

## Articolo 6

### Contributi e tipologie d'intervento

1. Ciascun "Contratto di quartiere II" potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, comma 1, per un ammontare compreso tra uno e otto milioni di euro, oltre le eventuali risorse di cui all'art. 1, comma 3.
2. I contributi sono concessi per la realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nell'ambito di interventi integrati di edilizia residenziale pubblica sovvenzion-

nata e agevolata, con particolare riferimento a quella in locazione, per perseguire l'integrazione sociale attraverso la contestuale previsione di alloggi destinati a diverse tipologie di utenza. La riqualificazione è conseguita attraverso:

– interventi (definiti ai sensi dell'art. 31 della legge 457/1978) di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, comprensivi degli interventi di adeguamento normativo di alloggi esistenti e di parti comuni degli edifici (incluse le opere di cui all'art. 12 della legge 17.2.1992, n. 179). L'adeguamento normativo si riferisce all'igiene edilizia, al benessere per gli utenti, alla sicurezza statica, sismica, antincendio, degli impianti, all'accessibilità, agli spazi per parcheggio, al risparmio energetico anche in fase di gestione, ecc. e può altresì comprendere interventi per favorire la permanenza in alloggi di edilizia residenziale di assegnatari che necessitino di sostegno sanitario o sociale;

– interventi di ristrutturazione urbanistica, con interventi di recupero o demolizione e ricostruzione e interventi di nuova costruzione di alloggi destinati alla locazione per specifiche tipologie di utenza (anziani, disabili, studenti universitari, lavoratori in mobilità, ecc.);

– interventi di cui ai precedenti punti per la sistemazione, anche temporanea, degli utenti degli alloggi da riqualificare;

b) miglioramento della dotazione infrastrutturale e della qualità ambientale negli insediamenti di edilizia abitativa, realizzato attraverso:

– interventi di adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

– interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento e alla razionalizzazione del sistema di accessibilità veicolare e alla riduzione del relativo inquinamento da rumore o dell'aria e all'aumento della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

– interventi mirati al miglioramento della

qualità ambientale urbana e alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;

– interventi mirati al miglioramento della sicurezza;

– interventi per la realizzazione di servizi di interesse collettivo rivolti a specifiche tipologie di utenza ed in particolare utili all'integrazione delle politiche sociali nei programmi di riqualificazione urbana;

– interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità per i disabili, adeguamento normativo;

c) interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) finalizzati alla riparazione post-sismica e/o ad interventi di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 2, del DM 27.12.2001, così come integrato dall'art. 2 del DM 30.12.2002, cioè "recupero e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità";

d) interventi per la realizzazione, nel periodo 2002-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà delle ARTE, finanziabili con le risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 27.12.2001.

3. Ai fini dell'inserimento all'interno della proposta di "Contratto di Quartiere II" le "opere" non devono risultare appaltate alla data di presentazione della proposta da parte del Comune e le "azioni" di cui viene richiesto il finanziamento non devono risultare iniziate alla medesima data.

4. Al fine di una maggiore integrazione di funzioni, possono essere compresi nei "Contratti di quartiere II" ulteriori tipologie di opere, realizzate con risorse private o pubbliche, eventualmente provenienti anche da programmi comunitari, nazionali, regionali di settore.

## Articolo 7

### Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai "Con-

tratti di quartiere II", in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali, ad esempio:

- la promozione della formazione professionale giovanile,
  - il recupero dell'evasione scolastica,
  - l'assistenza agli anziani,
  - la realizzazione e la gestione di strutture per l'accoglienza
  - la promozione della "salute" e l'organizzazione del tempo libero
2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra:
- amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro,
  - organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.
3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

### **Articolo 8**

#### **Commissione selezionatrice delle domande, criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse**

1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni della Liguria, da ammettere a finanziamento.

Detta commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia re-

sidenziale e delle politiche abitative - è composta da:

- Presidente (designato dal Ministro);
- tre membri ministeriali, designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, scelti tra funzionari ed esperti;
- tre membri regionali, designati dall'Assessore Regionale all'Edilizia Abitativa e Scolastica della Regione Liguria

2. Ciascuna designazione prevede anche la nomina di membri supplenti per assicurare la tempestività dei lavori di selezione.
3. La Commissione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione delle proposte comunali ai sensi dell'art. 4, comma 3, formulata la graduatoria delle proposte d'intervento ammissibili a contributo fino ad esaurimento delle risorse complessive di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando, la invia al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. La valutazione delle proposte da parte della Commissione di cui al precedente comma 1 avviene mediante l'attribuzione di punteggi fino al massimo di punti fissato per ciascun gruppo, come meglio specificato nell'"Allegato 5" al presente bando.
5. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementano la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali anche infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità.
6. Qualora le risorse attribuite alla Regione Liguria non vengano interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non siano considerate finanziabili dalla Commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate e destina-

te ad altri comuni, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

### Articolo 9

#### Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione.

Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. Il finanziamento a carico dello Stato sarà, con i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.

### Articolo 10

#### Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del pro-

gramma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del "Contratto di quartiere II", come previsto al precedente art. 4, comma 1, lettera i).

Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al Sindaco, alla Regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

La Regione Liguria, ai fini dell'espletamento dell'attività di monitoraggio potrà utilizzare quota parte delle risorse di cui al precedente art. 1 punto 7.

Allegato 1

#### REGIONE LIGURIA

Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia  
Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica  
Contratti di Quartiere II  
in attuazione del programma di edilizia  
sperimentale di cui alla L. 08.02.2001, n. 21  
D.M. 27.12.2001 - D.M. 30.12.2002

#### DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto

Nome . . . . . Cognome . . . . .  
nato/a a . . . . . prov. . . . .  
il . . . . . residente a . . . . .  
prov. . . . . via . . . . . n. . . . .  
cap. . . . . tel. . . . .  
codice fiscale . . . . . in qualità di  
Sindaco e legale rappresentante del Comune di  
. . . . .  
con sede legale in . . . . . prov. . . . .  
via . . . . . n. . . . . cap. . . . .  
tel. . . . . codice  
fiscale/P.IVA . . . . .  
E-mail . . . . .

presenta domanda

di contributo, a valere sui finanziamenti di cui all'art. 1 del bando della Regione Liguria per il finanziamento dei "Contratti di Quartiere II", relativamente al programma denominato:

. . . . .

localizzato in zona / quartiere dove sono presenti le seguenti caratteristiche (crocettare):

diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;

carenze o inadeguatezza dei servizi, del verde e delle infrastrutture;

un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;

situazioni di incompatibilità territoriale e ambientale con le funzioni residenziali dovuta alla presenza di impianti a rischio.

A tal fine allega la proposta di "Contratto di Quartiere II" costituita dai seguenti elaborati ed allegati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando:

.....  
 .....

Data: .....

Firma:

.....

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

18.09.2003

N. 1881

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantieri abbandonati all'interno ex cava di ardesia denominata "Cava del Grigio" e "Cava di Paolà" in Comune di Lorsica (GE) alla Euroslate s.r.l.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24 bis della l.r.

n. 12/1979 e s.m., l'autorizzazione per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della ex cava di ardesia denominata "Cava del Grigio" e "Cava di Paolà" in Comune di Lorsica (Genova), alla Ditta Euroslate S.r.l. (Cod. Fisc. 00295160105), con sede in Orero (Genova), Via Pian dei Ratti, 38/A.

2) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 10 settembre 2003 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

4) Di avvisare che:

a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

18.09.2003

N. 1882

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Piazzo" in Comune di Lor-**

**sica (GE) alla Garbarino & Cuneo s.n.c.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m., l'autorizzazione per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Piazzo" in Comune di Lorsica (Genova), alla Ditta Garbarino & Cuneo di Cuneo Annamaria & C. S.n.c. (Cod. Fisc. 00840130108), con sede in Cicagna (Genova), Via Isolalunga, 3 bis.
- 2) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 10 settembre 2003 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 4) Di avvisare che:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

18.09.2003

N. 1883

**Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Ripe Marce" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (GE) alla Porcella De Garay & Co.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m., l'autorizzazione per la stabilizzazione di cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Ripe Marce" nei Comuni di Lorsica e Moconesi (Genova), alla Ditta Porcella De Garay & Co. S.a.s. (Cod. Fisc. 00273640102), con sede in Cicagna (Genova), Via G.B. Valente, 5.
- 2) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 10 settembre 2003 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 4) Di avvisare che:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E  
VETERINARIA**

12.09.2003

N. 1843

**L.R. n. 38/96 "Tutela sanitaria attività sportive". Cancellazione della Dott. Silvia Damiani dall'Elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati per idoneità sportiva agonistica su revoca dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL n. 3.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di prendere atto della Delibera del Direttore Generale della ASL n. 3 - Genovese - n. 913 del 21 Luglio 2003 con la quale si revoca la precedente propria Delibera n. 3973 del 21.12.99 che autorizzava la dott.ssa Silvia Damiani al rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica presso l'Ambulatorio medico Kinesis Srl (ex Fisiomed S.r.l.) con sede in Via Corsica, 2/4- Genova;
2. di provvedere alla cancellazione della dott. Silvia Damiani dall'elenco dei medici autorizzati, e di annullare, conseguentemente, il relativo Codice identificativo n. 03053;
3. di inviare il presente Decreto del Dirigente al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE  
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE,  
PROMOZIONE E ASSISTENZA  
TECNICA**

17.09.2003

N. 1879

**DGR n. 1145/00: Programma Interregionale "Agricoltura e qualità" - Misura 1 - Azione 1. Modifica della graduatoria, concessione e impegno dei contributi per E. 55.214,33 e liquidazione per E. 46.180,53.**

IL DIRIGENTE

Vista la DGR n. 1145 del 20.10.00, pubblicata sul BURL n. 47 del 22.11.01, con la quale sono state approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Programma regionale di attuazione del Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità" relativo ad interventi per la qualificazione delle produzioni agricole e alimentari per la Regione Liguria, approvato con DGR n. 536 del 6.3.98;

Vista la DGR n. 61 del 19.1.01, pubblicata sul BURL n. 6 del 4.2.01, che stabilisce la proroga dei termini della presentazione delle domande dal 20.1.01, sessantesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione della citata DGR n. 1145/00 sul BURL, al 31.3.01;

Visto il proprio Decreto Dirigenziale n. 2299 del 25.10.01 con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari, indicati dal numero 1 al numero progressivo generale 188, ammessi per l'Azione 1 - Incentivi per la certificazione nelle aziende biologiche;

Considerato che, in effetti, la graduatoria suindicata comprende 187 beneficiari in quanto, per errore materiale, al progressivo 164 non corrisponde alcun nominativo;

Considerato inoltre che:

- con nota 8725 del 20.12.01 il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, sede di Savona, ha comunicato di aver verificato gli importi dei contributi, e che pertanto la somma da concedere alla ditta Peirano Vairo Nicoletta di Albenga (SV) risulta di Lire 240.000 (E. 123,95) anzi-

chè di Lire 533.300 (E. 275,43), e quella da concedere alla ditta Usai Pasquale di Stella (SV) risulta di Lire 973.600 (E. 502,82) anzichè di Lire 1.000.000 (E. 516,46),

- dall'elenco dei beneficiari, inviato con nota 6142 del 11.12.01 del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, sede di La Spezia, il contributo da concedere alla ditta Nardi Ennio di Carro (SP) risulta di Lire 401.666 (E. 207,44), anzichè di Lire 654.999 (E. 338,28);

Considerato infine che:

- per errore materiale nella graduatoria suindicata è stato omesso il seguente beneficiario sig. Maccario Adriano, n. 20.10.1939, via S. Bernardo 23, Dolceacqua (IM), importo richiesto di Lire 610.000, da collocare utilmente in graduatoria con punteggio 1 come indicato nell'elenco prodotto dalla sede di Imperia del SIFA e agli atti di questo Ufficio, ammesso quindi Lire 450.000, a cui corrisponde un contributo di Lire 450.000 (E. 223,11);
- il Sig. Martinelli Fermo - per l'azienda A.L.A. spa, Milano - è stato erroneamente inserito fra i beneficiari ammessi, al progressivo 106 dell'elenco generale e al 56 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia con un contributo concesso di Lire 800.000 (E. 413,17), ma non è ammissibile in quanto non imprenditore agricolo; avisato di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria il 13.8.02, non è intervenuto nel procedimento stesso;
- il Sig. Toni Alberto di Zignago (SP) inserito fra i beneficiari ammessi, al progressivo 74 dell'elenco generale e al 24 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia con un contributo concesso di Lire 753.300 (E. 389,05) ha comunicato con nota del 13.5.03 pervenuta il 27.5.03 prot 2590 di essere uscito dal sistema di produzione biologico e di rinunciare pertanto al contributo, e ha chiesto di essere cancellato dall'elenco;
- il Sig. Benelli Claudio di Zignago (SP) inserito fra i beneficiari ammessi, al progressivo 113 dell'elenco generale e al 63 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia con un contributo concesso di Lire 754.916 (E. 389,88) ha comunicato con nota del 13.5.03 pervenuta il 21.5.03 prot. 2479 di essere uscito dal sistema di produzione biologico e di rinunciare per-

tanto al contributo, e ha chiesto di essere cancellato dall'elenco, e che, quindi, l'importo complessivo dei contributi risulta di E. 55.214,33 a favore di 185 beneficiari ammessi;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica della graduatoria approvata con il Decreto n. 2299/01 con le modifiche di cui sopra;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere alla concessione, per un importo di E. 55.214,33, dei contributi per l'Azione 1 a valere sul Programma regionale di attuazione del Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità" Mis 1 per la Regione Liguria.

Considerato che 172 fra i beneficiari hanno inviato, in sede di presentazione della domanda, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione e che pertanto sussistono le condizioni per liquidare contestualmente alla concessione i contributi previsti dal citato Decreto n. 2299/01 per un importo complessivo di E. 46.180,53, mentre per i restanti 13 beneficiari la liquidazione resta vincolata alla presentazione dello specifico rendiconto delle spese effettuate;

Visto l'art. 86, comma 5, della l.r. di bilancio n. 15/2002

Vista la l.r. n. 14 del 9.5.2003, relativa al bilancio di previsione per l'anno 2003;

Visto l'art. 14 della legge regionale 6.6.91 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

#### DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di modificare la graduatoria approvata con Decreto 2299/01 inserendo le seguenti rettifiche:

- il sig. Maccario Adriano, nato il 20.10.1939, via S. Bernardo 23, Dolceacqua, è inserito nella graduatoria dei beneficiari ammessi con importo richiesto di Lire 610.000, ammesso Lire 450.000, a cui corrisponde un contributo di Lire 450.000 (E. 223,11);

- il contributo concesso alla ditta Peirano



Vairo Nicoletta di Albenga è rettificato e pertanto risulta di Lire 240.000 (E. 123,95) anzichè di Lire 533.300 (E. 275,43),

- il contributo concesso alla ditta Usai Pasquale di Stella è rettificato e pertanto risulta di Lire 973.600 (E. 502,82) anzichè di Lire 1.000.000 (E. 516,46),

- il contributo concesso alla ditta Nardi Ennio di Carro è rettificato e risulta pertanto di Lire 401.666 (E. 207,44) anzichè di Lire 654.999 (E. 338,28),

- il Sig. Martinelli Fermo - per l'azienda A.L.A. spa, Milano - già inserito fra i beneficiari ammessi al numero progressivo 106 dell'elenco generale, e al 56 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia, è cancellato dalla graduatoria in quanto non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo,

- il Sig. Toni Alberto di Zignago (SP) già inserito fra i beneficiari ammessi, al progressivo 74 dell'elenco generale e al 24 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia con un contributo concesso di Lire 753.300 (E. 389,05), è cancellato dalla graduatoria per rinuncia,

- il Sig. Benelli Claudio di Zignago (SP) già inserito fra i beneficiari ammessi, al progressivo 113 dell'elenco generale e al 63 dell'elenco parziale della provincia di La Spezia con un contributo concesso di Lire 754.916 (E. 389,88), è cancellato dalla graduatoria per rinuncia;

2. di concedere, sulla base della graduatoria come sopra innovata, che comprende 185 beneficiari ammessi per un importo complessivo di E. 55.214,33, il contributo previsto per l'Azione 1 - Incentivi per la certificazione nelle aziende biologiche - di cui alla Mis 1 del Programma regionale di attuazione del Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità" per la Regione Liguria, approvato con DGR n. 536 del 6.3.98 e con Decreto dirigenziale n. 2299 del 25.10.2001, pubblicato sul BURL n. 46 del 14.11.01, alle Ditte di cui al prospetto allegato A al presente atto, quale parte integrante e necessaria;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad impegnare, ai sensi dell'art. 79 della l.r. 4.11.77 n.

42 e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle Ditte indicate nel citato allegato A, la somma complessiva di E. 55.214,33, con la seguente imputazione:

Esercizio 2003 - gestione competenza - UPB 13.205 - Cap. 6779 avente per oggetto: Mis 1, 4 e 5 Programma Interregionale "Agricoltura e Qualità" - reiscrizione;

4. di liquidare, ai sensi dell'art. 83 della l.r. 42/77, a favore dei 172 beneficiari, che hanno provveduto a inviare, in sede di presentazione della domanda, tutta la documentazione necessaria per la liquidazione, i contributi di cui al prospetto B, allegato al presente atto, per un importo complessivo di E. 46.180,53;
5. di rinviare la liquidazione dei rimanenti contributi, per un importo complessivo di E. 9.033,80 a favore dei 13 residui beneficiari (indicati al prospetto allegato C), a seguito della comunicazione, da parte del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, della conformità delle spese rendicontate dai beneficiari;
6. di dare atto che le somme sopra indicate non sono soggette a ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.9.73 n. 600.
7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI  
ASSISTENZA**

18.09.2003

N. 1867

**Approvazione graduatoria regionale definitiva dei biologi ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 446/2001 - anno 2004.**

IL DIRIGENTE

Richiamato l'articolo 4 comma 1 del D.P.R.

21 settembre 2001 n. 446 "Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000" che dispone che l'Assessorato regionale alla Salute, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui agli allegati B, B1, B2, predispone delle graduatorie, distinte per categorie professionali, valevoli per un anno, specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, il recapito e la provincia di residenza;

Considerato che la graduatoria regionale provvisoria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e sostituzioni ai biologi, valevole per l'anno 2004, ai sensi del comma 2, è stata pubblicata per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato alla Salute della Regione, in Via G. d'Annunzio 64, a far data dal 30 maggio 2003;

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non sono state presentate le istanze di

riesame previste dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. sopracitato, a cura degli interessati, entro i 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione della stessa;

#### DECRETA

1. È approvata la graduatoria regionale dei biologi, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, valevole per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, ai sensi del D.P.R. 446/2001;
2. la suddetta graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Basso

(segue allegato)

#### REGIONE LIGURIA Assessorato alla Salute

Graduatoria definitiva per il conferimento degli incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di biologo di cui all'articolo 4 del D.P.R. 446/2001 per l'anno 2004.

N.	Nominativo	Punteggio	Recapito	Prov. residenza
1.	Fochi Daniela	17,900	Via Garosi 141 54037 Marina di Massa 335-6190998	Massa
2.	Baldissarro Isabella	11,540	Corso Sardegna 62/45 62/45 16142 Genova 010-510006	Genova
3.	Falsetta Giovanni	10,950	Via Oltrepò 1 27100 Pavia 382578883	Pavia
4.	Di Marco Cristina	10,500	Via Carruggio 13 17047 Quiliano 3492547270	Savona
5.	Correrini Patrizia	10,050	Via Giovato 103 19021 Arcola 0187-987237	La Spezia
6.	Bianchi Nicoletta	5,358	Via Regione Morene 18011 Arma di Taggia 0184-460189 / 3284173471	Imperia
7.	Gatti Anna	4,606	Via Mario Gordesco 19021 Arcola 0187-986456	La Spezia

8.	Cocchi Paola	3,108	Loc. Casa Corvi 150 54027 Pontremoli 0187-833298	Massa
9.	Traversi Ilaria	1,890	Via 10 Maggio 54 54030 Tendola di Fosdinovo 0187-680963	Massa
10.	Tomasello Concetta	1,383	Via Melara 4 54035 Fosdinovo 0187-674742	Massa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PROGRAMMAZIONE  
SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI  
ASSISTENZA**

18.09.2003

N. 1868

**Approvazione graduatoria regionale definitiva degli psicologi ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 446/2001 - anno 2004.**

IL DIRIGENTE

Richiamato l'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 21 settembre 2001 n. 446 "Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000" che dispone che l'Assessorato regionale alla Salute, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui agli allegati B, B1, B2, predispone delle graduatorie, distinte per categorie professionali, valevoli per un anno, specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, il recapito e la provincia di residenza;

Considerato che la graduatoria regionale provvisoria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e sostituzioni agli psicologi, valevole per l'anno 2004, ai sensi del comma 2, è stata pubblicata per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato alla Salute della Regione, in Via G. d'Annunzio 64, a far data dal 30 maggio 2003;

Considerato che da un esame più approfondito delle pratiche si è riscontrato quanto segue:

- Dott.ssa Castellini Valentina: punteggio provvisorio 10.525 - punteggio definitivo 11.447 per mancata attribuzione di punti 0.40 relativi a titoli di studio (corso "Osservazione e Di-

scussione di Terapia Familiare"), e di punti 0.522 relativi a titoli professionali (attività di psicologo volontario presso il Dipartimento di Medicina Psicologica, presso l'Ospedale "San Bartholomew" di Londra da ottobre 2001 a giugno 2002. Da quanto sopra è risultato un punteggio aggiuntivo di 0.922 punti;

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non sono state presentate le istanze di riesame previste dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. sopraccitato, a cura degli interessati, entro i 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione della stessa;

Considerato che il Settore preposto ha ritenuto che, a parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la minore età anagrafica, in analogia a quanto previsto per la formazione della graduatoria dei medici di medicina generale di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 270/2000;

Preso atto della graduatoria definitiva risultante a seguito della modifica apportata al punteggio di cui alla già citata graduatoria provvisoria;

DECRETA

1. È approvata la graduatoria regionale degli psicologi, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, valevole per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, ai sensi del D.P.R. 446/2001;
2. la suddetta graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Basso

(segue allegato)

**REGIONE LIGURIA**  
**Assessorato alla Salute**

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SOSTITUZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI PSICOLOGO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 446/2001 PER L'ANNO 2004.

N.	Nominativo	Punteggio	Recapito	Prov. residenza
1.	Rossi Rita	26,047	Via Garibaldi 31 – 54036 Marina di Carrara – 0585/631509	Massa
2.	Amabile Lorella	23,116	Scalinata Cernaia 35 – 19121 La Spezia – 0187/22573	La Spezia
3.	Argenziano Lucilla	21,386	Via Cesare Cabella 22c/5 – 16122 Genova – 010/8310754	Genova
4.	Picedi Paola Francesca	18,350	Via XXIV Maggio 343 – 19125 La Spezia – 0187/518730	La Spezia
5.	Consani Alessandra	17,11	Via B.Bianco 51/uni 16127 Genova 340-2553317	Genova
6.	Zamana Giulia	14,416	Via Piave 111/8 – 17031 Albenga – 0182/582882	Savona
7.	Salvestroni Paolo	14,350	Via Volterrana 50 – 57019 Vicarello – 0586/961589	Livorno
8.	Ragone Caterina	14,308	Via Sparavalle 3 – 42100 Reggio Emilia – 0522/322296	Reggio Emilia
9.	Ferro Laura	13,813	Via Stefano Castagnola 23/3 – 16147 Genova – 010/385455	Genova
10.	Codino Anna	12,607	Via Don Minzoni 10/3 17019 Varazze 3474353411	Varazze
11.	Acquasanta Monica	12,441	Via Le Merle 13/12 – 16158 Genova – 010/6132453	Genova
12.	Castellini Valentini	11,447	Via Di Monale 52 19121 La Spezia 0187-751279	La Spezia
13.	Cafiero Vitalba	11,297	Via Favorita 65 91025 Marsala 0923-989134 3334807594	Trapani
14.	Frixone Barbara	11,066	Via Gaeta 259 – 03023 Ceccano – 0775/600896 – 339/3325666	Frosinone
15.	Bertolo Laura	10,656	Via Provinciale 46 19020 Portovenere 347-4275683	La Spezia
16.	Trincherò Stefania	10,317	Via Mazzini 166 – 16031 Bogliasco – 010/3471327	Genova
17.	Perez Michela	9,507	Via Carda Nudde 19 – 52016 Castel Focognano – 0575/532861	Arezzo
18.	Guelfi Patrizia	8,834	Corso Magenta 11/9 – 16124 Genova – 010/881848	Genova
19.	Virgadaula Rosa Maria	8,774	Via Montebello 184 – 97019 Vittoria – 0932/861282	Ragusa
20.	Lamia Antonella	8,606	Via XXV Aprile 61/14 – 16036 Recco – 338/3102877	Genova
21.	De Biasi Marina	8,588	Via Caporacca 1/a – 19132 La Spezia – 339/3513291	La Spezia
22.	Marchica Livia	8,481	Via Mazziere 46 – 90018 Termini Imerese – 091/8141109	Palermo

23.	Litta Roberta	8,374	Via Trasta 35/4 – 16162 Genova – 010/7406814	Genova
24.	Barbetta Cinzia	8,115	Via Viarzo 34 17047 Quiliano 019-887590	Savona
25.	Baggiozzi Rita	8,040	Via Salvo D'Acquisto 17 – 04010 Roccasecca dei Volsci – 0773/920322	Latina
26.	Bettucchi Ombretta	7,232	Via Piacenza 85/18 16138 Genova 010-3621035	Genova
27.	Capozza Alessandra	6,691	Via Rusca 59/1 17100 Savona 019-8336306 3474266577	Savona
28.	Siringo Luigi	6,098	Via Paolo Costa 26 – 40137 Bologna – 347/4284612	Bologna
29.	Quarenghi Rossana	6,058	Via Teriasca 9d/4 – 16030 Sori – 0185/700241 – 340/4792642	Genova
30.	Diroccia Anna	6,014	Via Longhetti 4° Cadibona – 17040 Quiliano – 019/89112 –	Savona
31.	Spozio Silvia	5,666	Via Roma 18/6 – 17043 Carcare – 019/54765	Savona
32.	Gorrino Simona	5,640	Via Pietro Sacco 15 – 17047 Vado Ligure – 019/882298	Savona
33.	Cristiani Silvia	5,549	Via Montello 11/8 – 16137 Genova – 010/881432	Genova
34.	Fieramosca Sara	5,541	Via A.Cecchi 23/5 – 16129 Genova – 010/587661 – 340/2342146	Genova
35.	Ratti Luisa	5,299	Via Ruga A. Maggiani 169 – 54036 Marina di Carrara – 0585/785434	Massa
36.	Valentini Lucia	5,223	Piazzetta Barisone 1/3 – 16128 Genova – 010/2530090	Genova
37.	Polidori Roberta	5,200	Via Fiume 1 18100 Imperia 018364336	Imperia
38.	Cappellin Luciana	5,066	Corso Mombello 31 18038 Sanremo 0184-501088	Imperia
39.	Corrado Barbara	4,965	Corso Colombo 7/1 16043 Chiavari 0185-360906	Genova
40.	Carrosio Eugenia	4,800	Via Francesco Ruzza 4 15060 Voltaggio 010-261460	Alessandria
41.	Bertagna Ethel	4,658	Via del Canaletto 126 19126 La Spezia 0187-511500 3476955764	La Spezia
42.	Miorini Gloria	4,574	Via Canevari 29/49 – 16137 Genova – 333/7396281	Genova
43.	Rendano Francesca	4,329	Via A.G.Barrili 1/20 b – 16143 Genova – 010/509919	Genova
44.	Sommovigo Michela Maria	4,283	Via Alfieri 5/13 – 15011Acqui Terme – 0144/57201	Alessandria
45.	Appio Raffaele	4,266	Via Alcide De Gasperi 101 – 75024 Montescaglioso – 349/2217223	Matera
46.	Colletti Francesca	4,223	Via Principe Amedeo 49 10123 Torino 348929204	Torino
47.	Ruggia Isabella	4,183	Via Venezia 80 – 19122 La Spezia – 0187/705748	La Spezia
48.	Venturino Roberto	4,090	Via Stefano Grosso 54 – 17012 Albissola Marina – 019/4002092	Savona
49.	Ghiggeri Sabrina	3,800	Via Gramsci 14/5 – 16030 Casarza	Genova

			<b>Ligure – 049/774970</b>	
50.	De Nicolò Monica	3,558	Via Peucetia 78 – 70126 Bari – 080/5534786 – 333/3488658	Bari
51.	Pellerano Elisa Alice	3,508	Via Benedetto Da Cesino 54/2 – 16164 Genova – 010/7856774	Genova
52.	Girtler Nicola	3,474	Via Lorenzo Bozzo 19/5 – 16032 Camogli – 0185/771046	Genova
53.	Roascio Cinzia	3,443	Borgata Piani – 17013 Murialdo – 019/53563	Savona
54.	Romeo Pietronilla	3,382	Via Giovanni Migliara 1 – 00133 Roma – 06/2006328	Roma
55.	Nunziato Daniele	3,250	Via Madonnetta 14 – 12038 Savigliano – 0172/22819	Cuneo
56.	Peraldo Gianolino Chiara	3,124	Via Passo S.Ugo 5/3 – 16135 Genova – 010/214857	Genova
57.	Marenco Roberta	3,008	Via Ponchielli 4/22 – 17100 Savona – 019/850777	Savona
58.	Salvatori Antonella	2,924	Via Gramsci 6 – 19037 S.Stefano Magra – 339/4370401	La Spezia
59.	Pecori Laura	2,799	Via Delle Trincee – 17100 Savona – 349/4780439	Savona
60.	Giuliani Monica	2,690	Via Palestro 20 – 17031 Albenga – 0182/543835	Savona
61.	Pesce Laura	2,633	Via Diano Marina 56/17b – 16157 Genova – 010/6196613	Genova
62.	Pantaleo Vincenzo	2,483	Via Salemi c/da Canale 58 – 91025 Marsala – 328/1049671	Trapani
63.	Chiesa Silvia	2,400	Piazzale dei Glicini 2/23 16156 Genova 010-661656 3388283923	Genova
64.	Moia Laura	2,366	Via Cavour 3 – 18039 Ventimiglia – 0184/34649	Imperia
65.	Melotto Giada	2,300	Via Punta Tacuara 182 – 17053 Laigueglia – 0182/480181	Savona
66.	Fiallo Barbara	2,050	Via XXV Aprile 42 – 17027 Pietra Ligure – 019/624129	Savona
67.	Saccone Mara	1,941	Via Laiolo – 17028 Spotorno – 340/5356841	Savona
68.	Zanelli Elisa	1,913	Via Garassino 1/3 – 17100 Savona – 019/821565	Savona
69.	Bonifacino Simona	1,908	Viale Francesco Ferruccio 6/4 16129 Genova 010-8687028 3484966403	Genova
70.	Giunta Alessandra	1,900	Via G.Casaccia 25/2 b – 16136 Genova – 010/212738	Genova
71.	Mocci Orietta	1,900	P.zza S. Ferradini 14/23 – 16137 Genova – 010/872563	Genova
72.	Turtula Giuseppina	1,891	Via Santa Croce 67 – 97013 Comiso – 0932/963592	Ragusa
73.	Catanese Lara	1,883	Via Toirano 13 17021 Balestrino 0182-98429 3338564892	Savona
74.	Inglese Valeria	1,833	Via Valentini 100 – 73040 Alliste – 0833/584701 – 340/2608943	Lecce
75.	Gatto Francesca	1,825	Via Carrara 128/11 – 16147 Genova – 010/3776888	Genova
76.	Damonte Stefania	1,816	Via Vittorio Veneto 47/3 – 17013	Savona

			<b>Albisola Superiore – 340/2809588</b>	
77.	<b>Giacalone Donatella</b>	<b>1,800</b>	<b>Via P. Giacometti 16/3 – 16143 Genova – 010/506502</b>	<b>Genova</b>
78.	<b>Carlotto Paola</b>	<b>1,758</b>	<b>Via Francesco Crispi 39 sc.B 19124 La Spezia 0187-734209</b>	<b>La Spezia</b>
79.	<b>Delmonte Daniela</b>	<b>1,758</b>	<b>Via Calvisio 32/3 - 17024 Finale Ligure – 019/601271</b>	<b>Savona</b>
80.	<b>Rizza Alessandra</b>	<b>1,708</b>	<b>Via Rio di Po 19 – 16163 Genova – 010/720364</b>	<b>Genova</b>
81.	<b>Ricciardi Domenica</b>	<b>1,708</b>	<b>Via Borghetto 2a/2 – 16157 Genova – 010/6197587</b>	<b>Genova</b>
82.	<b>Calvo Laura</b>	<b>1,699</b>	<b>Via Campigliese 1 57020 Bibbona 0586-670201</b>	<b>Livorno</b>
83.	<b>D'Ambrosio Elisabetta</b>	<b>1,550</b>	<b>Via Visca 35/a – 17100 Savona – 019/811488</b>	<b>Savona</b>
84.	<b>Romano Erika</b>	<b>1,540</b>	<b>Salita Pian di Paola 12 – 16030 Uscio – 0185/91328</b>	<b>Genova</b>
85.	<b>Benvenuto Sabrina</b>	<b>1,524</b>	<b>Via delle Genziane 7/5 16148 Genova 010-3776781</b>	<b>Genova</b>
86.	<b>Olivari Fiorella</b>	<b>1,507</b>	<b>Via Caprera 8/9 – 16146 Genova – 010/387488</b>	<b>Genova</b>
87.	<b>Gazzano Luisa</b>	<b>1,491</b>	<b>Via Pinea 21 – 18017 San Lorenzo al Mare – 0183/92415</b>	<b>Imperia</b>
88.	<b>Sossella Eugenia</b>	<b>1,466</b>	<b>Via Roma 111 – 17014 Cairo Montenotte – 019/503901</b>	<b>Savona</b>
89.	<b>Albonetti Silvia</b>	<b>1,433</b>	<b>Via Carso 11 – 19121 La Spezia – 0187/735872</b>	<b>La Spezia</b>
90.	<b>Verando Roberta</b>	<b>1,391</b>	<b>Via Delle Ginestre 24/2 – 17054 Boissano – 338/8591789</b>	<b>Savona</b>
91.	<b>Dattilo Sabrina</b>	<b>1,333</b>	<b>Via Cà Mornesa – 15070 Cassinelle – 349/2834070</b>	<b>Alessandria</b>
92.	<b>Moretuzzo Hermina</b>	<b>1,324</b>	<b>Via G.Rossi 3/5 – 17047 Valleggia Quiliano – 019/882110</b>	<b>Savona</b>
93.	<b>Filograsso Daniela</b>	<b>1,291</b>	<b>Via Del Campo 7 – 16030 Sori – 348/7960351</b>	<b>Genova</b>
94.	<b>Parisi Antonella</b>	<b>1,291</b>	<b>Viale Zecchino 13 – 96100 Siracura – 0931/37096</b>	<b>Siracusa</b>
95.	<b>Consoli Francesca</b>	<b>1,274</b>	<b>Viale delle Meduse 184 00054 Fiumicino 338-4597140</b>	<b>Roma</b>
96.	<b>Orlandi Cristina</b>	<b>1,216</b>	<b>Via O. Rinuccini 30 – 50144 Firenze – 055/330150</b>	<b>Firenze</b>
97.	<b>Pollero Donata</b>	<b>1,216</b>	<b>Via Chiabrera 25/C 6 17100 Savona 019263308</b>	<b>Savona</b>
98.	<b>Mosca Elena</b>	<b>1,200</b>	<b>Via Reg, Rudalza – 07026 Olbia – 335/7786704 -019/822636</b>	<b>Sassari</b>
99.	<b>Raggi Marika</b>	<b>0,891</b>	<b>Via Viano 37 – 19123 La Spezia – 0187/713829 – 347/0940693</b>	<b>La Spezia</b>
100.	<b>Grosso Marcello</b>	<b>0,782</b>	<b>Via Degli Iris 15/6 sc.d – 16148 Genova – 010/381745</b>	<b>Genova</b>
101.	<b>Lapucci Emanuela</b>	<b>0,706</b>	<b>Via Tazzoli 84 – 19126 La Spezia – 0187/500360</b>	<b>La Spezia</b>
102.	<b>Stefenoni Veronica</b>	<b>0,638</b>	<b>Via Tecchio 2b/2 – 17014 Cairo Montenotte – 019/502105</b>	<b>Savona</b>
103.	<b>Durand Francesco</b>	<b>0,600</b>	<b>Via Monte Suello 5/22 – 16129</b>	<b>Genova</b>

			<b>Genova – 010/364598</b>	
<b>104.</b>	<b>Bottiglieri Carola</b>	<b>0,500</b>	<b>Via Lungomare Trieste 26 84123 Salerno 089-228468</b>	<b>Salerno</b>
<b>105.</b>	<b>Buccino Raffaella</b>	<b>0,333</b>	<b>Via IV Novembre 15 33033 Codroipo 348-7028441</b>	<b>Udine</b>
<b>106.</b>	<b>Peri Bonaria</b>	<b>0,241</b>	<b>Viale Italia 332 – 19100 La Spezia – 0187/512209 – 339/5329932</b>	<b>La Spezia</b>
<b>107.</b>	<b>Altamura Ivana</b>	<b>0,166</b>	<b>Via E. Fieramosca 86 – 70123 Bari – 080/5749023</b>	<b>Bari</b>
<b>108.</b>	<b>Scotto Fabia</b>	<b>0,158</b>	<b>Via Ticino 4 – 17052 Borghetto S. Spirito – 010/888976</b>	<b>Savona</b>
<b>109.</b>	<b>Badoino Francesca</b>	<b>0,141</b>	<b>Via Barrili 8 – 17100 Savona – 019/814807</b>	<b>Savona</b>
<b>110.</b>	<b>Dessi Barbara</b>	<b>0,108</b>	<b>Loc. Morteo 110 – 16030 Moneglia – 010/367600</b>	<b>Genova</b>
<b>111.</b>	<b>Bellintani Alessandra</b>	<b>0,091</b>	<b>Via Vione 15 18016 S.Bartolomeo 349-6072577</b>	<b>Imperia</b>

**Psicologi esclusi dalla graduatoria 2004**

**Dott.ssa Pietra Gabriella – Via Cavour 2/7 – 16030 Sori - Ge**

**Motivo: domanda nulla per superamento limite di età.**

**A parità di punteggio sono stati considerati i seguenti criteri di priorità:**

- a) voto di laurea;**
- b) anzianità di laurea.**



**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO TRIBUTI**

16.09.2003

N. 1844

**Quattordicesima variazione al Decreto Dirigenziale 3159/99 (Agenzie Aci) per nuova autorizzazione (cambio di titolarità) alla riscossione della tassa automobilistica.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di modificare l'elenco delle delegazioni facente parte integrante del decreto 3159/99 citato autorizzando la delegazione Aci di Busalla denominata "A.C.B. Srl" Via Milite Ignoto 13e 16012 Busalla Genova cod AGE5550 (invariato) alla riscossione della tassa automobilistica;
- di disporre il riversamento alla Regione delle somme riscosse dalla delegazione Aci, autorizzata con il presente decreto, tramite procedura bancaria (RID) nei termini di cui all'art. 6 del Decreto 13.9.1999 pena la revoca dell'autorizzazione concessa;
- di nominare la delegazione medesima responsabile del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/1996;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Luciano Stefanelli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO TRIBUTI**

18.09.2003

N. 1873

**Ventiseiesima variazione al Decreto Dirigenziale 177/99 (Federazione Italiana Tabaccai) per nuove autorizzazioni, cambi di titolarità e disattiva-**

**zioni alla riscossione della tassa automobilistica.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- Di modificare l'elenco dei tabaccai facente parte integrante del decreto 177/99 citato come segue:
- autorizzando i nuovi titolari alla riscossione della tassa automobilistica:

Codice Lottomatica	Comune	Provincia	Vecchio Titolare Nuovo Titolare
GE0049	GENOVA	GENOVA	LORETTO MARIA PIANO PAOLA
GE0291	GENOVA	GENOVA	CISI FRANCO FALZONE VINCENZO
GE0456	VARAZZE	SAVONA	BROGI MAURIZIO NICOLINI GIULIANA
GE0755	BOLANO	LA SPEZIA	CORBANI ILVA CHIAPPINI ANDREA
GE0198	VEZZANO L.	LA SPEZIA	LO GIUDICE GIUSEPPE BORRINI LAURA

- autorizzando alla riscossione della tassa automobilistica le ricevitorie:

Codice Lottomatica	Comune	Cognome	Nome
GE0692	FINALE LIGURE	ALLISIARDI	MARIA LUISA
GE0744	ALTARE	MUSCHIATO	ADRIANA

- autorizzando alla riscossione della tassa automobilistica la ricevitoria GE0309 Riso Anna-maria a seguito della motivazione espressa in premessa;
- revocando l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica alle ricevitorie, GE0351 Raschio Stefano e GE0868 Galletti M. Cristina per le motivazioni espresse in premessa;
- di disporre il riversamento alla Regione delle somme riscosse dai tabaccai, autorizzati con il presente decreto, tramite procedura bancaria (RID) nei termini di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 25.01.1999, n. 11 pena la revoca dell'autorizzazione concessa;
- di nominare i tabaccai medesimi responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/1996,

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Luciano Stefanelli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO

30.06.2003

N. 42

### Approvazione Regolamento degli interventi di sistemazione dei litorali, dei ripascimenti degli arenili e disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione.

IL CONSIGLIO

omissis

DELIBERA

1. di approvare il regolamento degli interventi di sistemazione dei litorali, dei ripascimenti degli arenili e disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione allegato alla presente deliberazione;
2. omissis

IL DIRETTORE  
dott. Alberto Girani

IL PRESIDENTE  
Renato Dirodi

(segue allegato)

#### REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI LITORALI, DEI RIPASCIMENTI DEGLI ARENILI E DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE STAGIONALI PER LA BALNEAZIONE

##### CAPO I

##### FINALITÀ E OGGETTO

###### Art. 1

###### Finalità

1. La presente normativa regola gli interventi relativi al litorale nel rispetto delle seguenti finalità:
  - a) conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali della costa del Parco
  - b) consentire la fruizione dei litorali a scopi scientifici, didattici e turistici, organizzandola e regolamentandola nelle forme più pertinenti alle esigenze di conservazione e tutela degli equilibri ecologici, ambientali e paesaggistici della costa del Parco;
  - c) riqualificare il sistema degli accessi pedonali al litorale esistenti con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
2. Gli interventi sono di norma armonizzati con la pianificazione degli enti per altri aspetti competenti.

###### Art. 2

###### Oggetto

1. Il presente regolamento fornisce concrete indicazioni operative e specifiche qualitative che regolano l'attuazione degli interventi di sistemazione dei litorali e dei ripascimenti degli arenili nonché la disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione, secondo quanto previsto dal Piano del parco naturale regionale di Portofino approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33, di seguito denominato Piano del Parco.

##### CAPO II

##### AMBITO D'APPLICAZIONE

###### Art. 3

###### Zonizzazione

1. Il presente regolamento è relativo alle zone costiere del Parco naturale regionale di Portofino i cui confini sono definiti dalla L.R. 3 settembre 2001, n. 29. La cartografia e la relazione introduttiva allegate costituiscono parte integrante del presente regolamento.

**Art. 4****Opere**

1. Le opere oggetto del presente regolamento sono le strutture e le attrezzature insistenti sul litorale e ricadenti all'interno del perimetro definito nella cartografia allegata, e in particolare:
  - a) strutture per l'accosto, l'ormeggio, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni;
  - b) le opere di difesa della costa e gli interventi di ripascimento;
  - c) le opere finalizzate alla fruizione del litorale con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, agli accessi ed ai camminamenti;
  - d) le attrezzature stagionali finalizzate alla ricezione turistica balneare ed elioterapica quali: passerelle per l'accesso al mare, passatoie, recinzioni, bar, cabine, servizi igienici, impianti stagionali per la produzione acqua calda, arredo urbano;
  - e) qualsiasi tipo di struttura e di sistemazione relativa alla razionalizzazione ed adeguamento alle vigenti norme d'igiene delle reti e scarichi fognari quali: condotte, opere per il trattamento primario e/o secondario dei reflui.

**Art. 5****Nulla osta**

1. Sono soggetti al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco tutti gli interventi realizzabili ai sensi dell'art. 31 lettere a), b) e c) della L. 457/78; tutte le opere di cui all'art. 4, nonché le installazioni di nuove attrezzature per la balneazione, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 12 comma 4.
2. La richiesta di nulla osta è obbligatoria nei seguenti casi:
  - a) prima manutenzione ordinaria eseguita dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - b) manutenzione straordinaria;

c) opere di restauro e di risanamento igienico conservativo;

d) nuove installazioni a terra;

e) nuove installazioni a mare.

3. Nel caso di manutenzione ordinaria per le opere per le quali è già stato rilasciato il nulla osta dall'Ente Parco ai sensi del presente regolamento, sarà sufficiente inoltrare una comunicazione scritta almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori, avente il seguente contenuto:

- oggetto della manutenzione ordinaria;

- conformità al presente regolamento dei materiali e dei colori impiegati.

4. Nel caso di interventi di cui alle lettere b) e c), qualora non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti, l'Ente Parco, esaminata la documentazione di cui all'art. 6 ha tempo 20 giorni per esprimersi, trascorsi i quali le opere si intendono assentite.

5. Il nulla osta rilasciato per le attrezzature stagionali, s'intende tacitamente rinnovato, fermo restando l'obbligo del rinnovo nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e di opere di restauro e di risanamento igienico conservativo delle attrezzature suddette.

6. Il rilascio del nulla osta per le installazioni di cui al punto e) del presente articolo è subordinato all'ottenimento del nulla osta del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino. Tale nulla osta dovrà essere allegato all'istanza da inoltrare all'Ente Parco.

**Art. 6****Documentazione**

1. All'istanza di nulla osta devono essere allegati i seguenti documenti, in numero di tre copie:
  - a) Relazione tecnico-illustrativa contenente i dati generali del progetto:
    - committente,
    - localizzazione,

- descrizione sommaria dei luoghi,
- scopo dell'intervento,
- dati tecnici, dimensionali e indicazioni dei materiali delle opere.

b) Elaborati grafici di progetto costituiti da:

- inquadramento planimetrico su CTR in scala 1:5000,
- stralcio catastale in scala 1:1000/1:2000 con il posizionamento dei manufatti di cui si richiede il nulla osta,
- stato di fatto, progetto e confronto in scala non inferiore alla scala 1:100 riportanti i dati dimensionali delle opere in pianta, prospetto e sezione, indicando i materiali e i colori utilizzati.

c) Documentazione fotografica a colori dei luoghi.

2. Nel caso di opere insistenti sullo specchio acqueo e/o interferenti con l'azione del moto ondoso, la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere integrata da:

- a) valutazioni di carattere idraulico - marittimo sul clima meteomarinico del sito d'intervento
- b) verifica della stabilità del manufatto nei confronti dell'azione del mare
- c) considerazioni di carattere prescrittivo sui limiti di utilizzo in rapporto allo stato del mare
- d) indicazioni riguardanti le modalità esecutive.

#### **Art. 7**

##### **Vigilanza e controlli**

1. L'Ente Parco si riserva la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni periodici sui manufatti autorizzati al fine di verificarne la corretta esecuzione, installazione e manutenzione, avendo facoltà di segnalare alle Autorità competenti le opere difformi ed il mancato rispet-

to delle prescrizioni contenute nel nulla osta, sino anche alla revoca dello stesso.

### **CAPO III**

#### **CRITERI DI SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLA COSTA**

#### **Art. 8**

##### **Criteria di salvaguardia del SIC**

1. In tutto il litorale tutti gli interventi, compresi quelli di manutenzione, devono essere attuati nel rispetto degli habitat naturali e subnaturali presenti o potenzialmente insediabili, al fine di garantire o ripristinare uno stato conservativo soddisfacente. Sono in particolare tutelati quelli elencati dalla direttiva 92/43 (c.d. direttiva "Habitat"):

- a. 1170 "Scogliere"
- b. 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine"
- c. 1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con specie endemiche di *Limonium*"

2. Al fine di garantire o ripristinare uno stato conservativo soddisfacente dell'habitat 1210 (ex All. 1 Direttiva 92/43), particolarmente soggetto a rarefazione, è necessario:

ricreare tale habitat su una superficie minima di almeno il 5% per l'intervento di cui all'articolo 14 punto 3.

evitare, per quanto possibile, l'estirpazione delle specie caratteristiche di tale habitat

evitare l'introduzione di specie invasive con tendenze sostitutive (es. *Mesembryanthemum* spp., *Senecio* spp.).

mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a ridurre gli apporti azotati in corrispondenza delle tessere residue e delle parcelle eventualmente ricostituite di tale habitat

valorizzare opportunamente la presenza di tale habitat sotto il profilo didattico e divulgativo, favorendo il rispetto della naturalità.

3. Per una valutazione dell'incidenza diretta e indiretta anche nel medio e lungo termine degli interventi sullo stato conservativo degli habitat citati devono essere attuate attività di monitoraggio secondo quanto previsto dal regolamento di indirizzo dei SIC.

#### **Art. 9**

##### **Zona di Riserva Integrale**

1. Nell'area di Riserva integrale, fatti salvi gli eventuali interventi di soccorso per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità ecologico-ambientale della Riserva, è vietata qualsiasi opera, ancorché di manutenzione dell'esistente, o attività al fine di non contrastare l'evoluzione della linea di costa e le dinamiche degli habitat esistenti.

#### **Art. 10**

##### **Zona di Riserva Orientata**

1. Nell'area di Riserva Orientata Naturalistica è vietata qualsiasi opera o intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria dell'esistente, al fine di non contrastare l'evoluzione della linea di costa e le dinamiche degli habitat esistenti, fatto salvo quanto indicato all'art. 7 del Piano.

#### **Art. 11**

##### **Aree di protezione e aree di sviluppo**

1. Nelle aree C1, C2, D1 e D2 è consentito il mantenimento della linea di costa, anche con interventi di tipo strutturale, con la finalità di:
- a) mantenere e qualificare i siti di dimostrato interesse ambientale;
  - b) mantenere ed adeguare le strutture d'accosto esistenti;
  - c) mantenere le spiagge tradizionalmente utilizzate per il turismo balneare ed elioterapico;

- d) mantenere, adeguare e riqualificare le strutture finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e delle strutture, anche private, esistenti;

- e) per le stesse finalità di salvaguardia e di riqualificazione ambientale, nel solo tratto di costa compreso tra punta Pedale e Punta della Cervara, sono consentiti interventi di ripascimento di tipo strutturale, volti al ripristino di spiagge preesistenti e alla realizzazione di nuove spiagge in difesa della costa.

#### **CAPO IV**

##### **CRITERI ESECUTIVI E NORME DIMENSIONALI**

#### **Art. 12**

##### **Opere di manutenzione straordinaria e di restauro delle strutture di accosto esistenti**

1. Si intendono per strutture di accosto i moli in calcestruzzo, i pennelli in scogliera, le banchine e i pontili fissi.
2. Sono consentite la manutenzione straordinaria, il ripristino ed il risanamento di tali opere, purchè si rispettino le dimensioni e i materiali dell'opera preesistente, qualora conformi al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui vengano richieste modifiche di sagoma, di superficie utile, di quota, il nulla osta sarà rilasciato dall'Ente Parco, in sede di Conferenza dei Servizi.
4. Le modifiche di cui al comma 3 sono consentite solamente per esigenze connesse con il servizio pubblico, entro il 20% della superficie utile, fatte salve le disposizioni specifiche sul sito di Porto Pidocchio di cui all'articolo 39.
5. Nel caso in cui gli interventi di cui sopra riguardino strutture in cemento armato, le stesse dovranno essere rivestite con lastre di pietra posate "a correre" (litotipo calcari dell'Antola). Non è ammessa la posa di lastre di pietra con la tecnica dell'"opus incertum".

**Art. 13****Protezione degli accosti e rampe d'alaggio delle barche**

1. Le opere di protezione degli accosti, finalizzate alla sicurezza durante le fasi d'imbarco e di sbarco dei passeggeri e delle merci, sono consentite solo se costruite con litotipo calcareo-marnosi o conglomerato se disponibili e conformi alle normative vigenti. Tali opere dovranno avere dimensioni ridotte, proporzionate agli accosti e dovranno essere sottoposte al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco.
2. Il ricovero delle imbarcazioni a terra è consentito nei siti di Porto Pidocchio, S. Fruttuoso, Portofino e Niasca. Non è consentita la realizzazione di coperture, di qualsiasi dimensione natura e materiale, a protezione delle imbarcazioni negli alaggi e nelle spiagge. È altresì vietata la costruzione, su tutto il tratto costiero del Parco, di qualsiasi tipo di struttura necessaria al ricovero e al rimessaggio delle imbarcazioni.
3. Nella realizzazione delle rampe d'alaggio è vietato l'impiego di getti e massetti di calcestruzzo. Le traverse degli alaggi dovranno essere in legno, semplicemente appoggiate e fissate alle spiagge con picchetti d'acciaio inossidabile. Non è consentita la realizzazione di nuove rampe d'alaggio sulle scogliere e sulle spiagge.
4. Gli alaggi in calcestruzzo, già realizzati ed utilizzati precedentemente alla data d'approvazione del presente Regolamento, potranno essere mantenuti. Interventi di manutenzione di tali rampe d'alaggio dovranno prevedere l'impiego lastre di pietra naturale (calcarì dell'Antola) posate con la tecnica "a correre".

**Art. 14****Opere di difesa della costa e interventi di ripascimento**

1. Nel caso di ripascimenti stagionali regolamentati dai "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali", approvati con D.G.R. n. 222/03 e successive modificazione ed integrazioni, è fatto obbligo, a chi né ha titolo, di

comunicare all'Ente Parco la data d'inizio dei lavori almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi.

2. Gli interventi di ripascimento strutturale sono soggetti al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi.
3. La realizzazione di nuovi arenili è consentita esclusivamente nel tratto di costa compreso tra Punta Pedale e Punta della Cervara. In tale tratto, la realizzazione di ogni opera di cui all'art. 4, è subordinata alla redazione di un progetto unitario d'insieme, soggetto ad approvazione in sede di Conferenza dei Servizi, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ente.
4. Nel caso di interventi di mantenimento della linea costiera nelle aree C1, C2, D1 e D2, sarà possibile realizzare interventi di tipo strutturale previo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco.
5. I materiali consentiti per la realizzazione di opere di difesa della costa e di ripascimenti strutturali sono il conglomerato (puddinga) e i calcari marnosi. Qualora non sia possibile reperire materiali di idonee dimensioni è consentito l'uso di litotipi chimicamente e coloristicamente compatibili.

**Art. 15****Interventi finalizzati all'accessibilità dei litorali**

1. È ammesso il ripristino e il recupero degli accessi alle spiagge e alle scogliere, in collegamento con la viabilità pubblica, privata e gli accessi di pertinenza delle strutture alberghiere.
2. Nel caso che si tratti di strutture metalliche queste dovranno avere pedate di legno e superficie antidrucciolo. Le parti metalliche dovranno essere verniciate secondo la tabella dei colori unificati Ral di cui all'art. 35 e progettate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
3. Nel caso di ripristino o recupero di scale in muratura, le stesse dovranno essere interamente rivestite in pietra con l'impiego di cal-

cari marnosi. Le pedate potranno essere eseguite anche in legno con lavorazione antisdrucchiolo.

#### **Art. 16**

##### **Passerelle per l'accesso al mare e pedane di servizio agli stabilimenti**

1. In corrispondenza dei seguenti siti sono consentiti il mantenimento e la realizzazione di passerelle stagionali per la balneazione per facilitare l'ingresso dei bagnanti al mare:
  - ripascimenti di Punta dell'Ago e di Punta Pedale;
  - tratto di costa tra Punta Pedale e Punta della Cervara;
  - scogliera di Punta Cervara in corrispondenza del "Capo Nord";
  - spiaggia di Paraggi;
  - Porto Pidocchio;
  - Cenobio dei Dogi.

#### **Art. 17**

##### **Passerelle esistenti vincolate ai fondali**

1. Nel caso di manutenzione, tali opere dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:
  - a. costruite in maniera tale da essere interamente smontabili al termine della stagione balneare;
  - b. essere in legno o in acciaio verniciato (profili tipo NP, HE, IP) con impalcati di legno.
2. È consentita l'installazione di n. 1 scaletta d'accesso per ogni pontile per facilitare la risalita dei bagnanti. La scaletta dovrà avere mancorrenti e sistemi di fissaggio d'acciaio inossidabile satinato e pioli antisdrucchiolo di legno. È possibile raccordare le suddette strutture alla spiaggia o alla scogliera tramite passerelle mobili in acciaio inossidabile satinato con superficie antisdrucchiolo di legno.

3. Non è consentita la realizzazione di nuove strutture di accesso al mare permanentemente vincolate ai fondali su tutto il tratto costiero del Parco di Portofino.

4. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di struttura e/o impianto, posto in elevazione dal piano di calpestio delle passerelle stesse.

#### **Art. 18**

##### **Passerelle galleggianti**

1. È consentita l'installazione delle suddette strutture stagionali nei seguenti siti:
  - a) ripascimento di Punta dell'Ago, in numero non superiore a tre;
  - b) ripascimento di Punta Pedale, in numero non superiore a una;
  - c) nel tratto compreso tra Punta Pedale e Punta della Cervara, in numero non superiore a cinque;
  - d) in località "Cenobio dei Dogi" in numero non superiore a una.
2. Le passerelle di tipo galleggiante dovranno essere del tipo modulare con impalcato di legno. La lunghezza massima di dette passerelle non potrà superare i 12 m e la larghezza di 1,2 m; l'altezza dal pelo d'acqua non dovrà essere superiore a 0,7 m.
3. È consentita l'installazione di n. 1 scaletta d'accesso per ogni pontile per facilitare la risalita dei bagnanti. La scaletta dovrà avere mancorrenti e sistemi di fissaggio di acciaio inossidabile satinato e pioli antisdrucchiolo di legno.
4. Gli ancoraggi sulle scogliere dovranno essere realizzati senza l'impiego di opere in calcestruzzo comunque eseguite.
5. Nelle spiagge è consentito ancorare le strutture mediante idonei dispositivi che siano comunque posti al di sotto del piano dell'arenile, con ricoprimento non inferiore a metri 1,00.
6. È possibile raccordare le suddette strutture alla spiaggia o alla scogliera tramite passerel-

le mobili in acciaio inossidabile satinato con superficie antidrucciolo di legno.

7. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di struttura e/o impianti, in elevazione dal piano di calpestio delle passerelle stesse.

#### **Art. 19**

##### **Pedane di servizio agli stabilimenti di Paraggi e di Punta della Cervara (Capo Nord)**

1. È consentito il mantenimento delle pedane fisse e stagionali già autorizzate a servizio degli stabilimenti balneari e dei fabbricati esistenti.
2. Le strutture metalliche dovranno essere verniciate secondo la tabella dei colori unificati Ral di cui all'art. 35, le pavimentazioni dovranno essere in legno naturale. Non è consentito l'incremento di superficie delle suddette strutture.

#### **Art. 20**

##### **Strutture in muratura esistenti**

1. In tutti i moli, pontili, piattaforme, calate, pedane esistenti autorizzati dalle Autorità competenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento è ammessa l'installazione di n. 1 scaletta di accesso al mare per ogni singola struttura. La scaletta dovrà avere mancorrenti e sistemi di fissaggio d'acciaio inossidabile satinato e pioli antidrucciolo di legno.
2. Nel caso le opere di cui al primo comma siano realizzate in cemento armato le stesse dovranno essere rivestite in pietra secondo quanto prescritto dall'art. 12 comma 5.

#### **Art. 21**

##### **Strutture divisorie, elementi di tamponamento, ringhiere e parapetti**

1. È consentita la realizzazione di separazioni temporanee e permanenti tra stabilimenti, spiagge libere e corridoi d'accesso al mare nei seguenti siti:

– Punta dell'Ago,

– Punta Pedale,

– tratto costiero tra Punta Pedale e Punta della Cervara,

– Paraggi,

– Cenobio dei Dogi.

#### **Art.22**

##### **Strutture di separazione tra concessionari**

1. La separazione tra stabilimenti balneari confinanti tra loro dovrà essere realizzata da palletti metallici o di legno, rimovibili al termine della stagione balneare, collegati tra loro mediante cime, aventi colori conformi alla tabella Ral di cui all'art. 35. Le separazioni, così costruite, dovranno interrompersi a 5 metri dalla linea di battigia. L'altezza massima di tali strutture non dovrà essere superiore a 1,00 m.
2. Le separazioni dovranno seguire la morfologia dell'arenile al fine di mantenere, rispetto a questo, una altezza costante per il loro intero sviluppo.

#### **Art. 23**

##### **Strutture di separazione tra concessionari e spiagge libere e accessi al mare**

1. Tali strutture dovranno essere realizzate in legno naturale o tinteggiate, in modo da non ostacolare l'introspezione visiva secondo la tabella Ral di cui all'art. 35 e semplicemente fissate al suolo senza l'ausilio di cordoli o plinti in cemento armato. I tamponamenti dovranno essere realizzati mediante l'impiego di staccionate, carabottini o grigliati di legno. Le separazioni, così costruite, dovranno interrompersi a 5 metri dalla linea di battigia. L'altezza massima di tali strutture non dovrà essere superiore a 1,50 m. Le separazioni dovranno seguire la morfologia dell'arenile al fine di mantenere, rispetto a questo, una altezza costante per il loro intero sviluppo.

#### **Art. 24**

##### **Fornici stradali tra Punta Pedale e Punta della Cervara**

1. I tamponamenti stagionali dei fornici stradali



dovranno essere in legno naturale o verniciato, secondo la tabella colori di cui all'art. 35.

#### **Art. 25**

##### **Ringhiere e parapetti**

1. I parapetti e le ringhiere a protezione degli accessi alle spiagge e alle scogliere, dovranno essere del tipo alla "marinara" ed avere un'altezza almeno di 1,00 m dal piano di calpestio. I montanti e i correnti dovranno essere costruiti con barre tonde metalliche. Quelle verticali dovranno essere dotate d'anelli di passaggio dei correnti.
2. Per le piattaforme a servizio dei bar e degli stabilimenti balneari i parapetti potranno essere realizzati in legno o metallo.

#### **Art. 26**

##### **Tende, pergolati, verande, pensiline**

1. È consentito il mantenimento e l'installazione di tende e pergolati, fissi o stagionali, a protezione dal soleggiamento negli stabilimenti balneari già autorizzati, nelle spiagge libere attrezzate, in quelle a servizio degli alberghi e in tutti i moli, pontili, piattaforme, calate, pedane costruiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. I pergolati dovranno essere realizzati in metallo o in legno. I pergolati metallici dovranno essere costruiti con profili NP, HE e IPE, trefoli, trecce, cavi, preferibilmente imbullonati e tinteggiati secondo la tabella dei colori unificati Ral di cui all'art. 35. Le eventuali saldature dovranno essere eseguite a filo continuo.
2. I pergolati potranno addossarsi, su di un solo lato, ai muri di contenimento delle strade e degli edifici, utilizzandoli quali elementi portanti per il fissaggio delle strutture. Quelli di nuova costruzione dovranno avere un'altezza massima di 2,40 m, misurata all'estradosso delle strutture, e una profondità di 2,40 m. La quota di sommità di tale strutture dovrà essere inferiore di almeno 0,5 m rispetto alla quota del sedime stradale, misurata dal punto più basso nel tratto del profilo viario interessato dall'intervento. I pergolati non aderenti ad altre strutture potranno avere alcuni lati tamponati fino ad un'altezza da terra pari a 2,00 m, con funzione di protezione all'intro-

spezione visiva e dai venti dominanti, secondo gli schemi grafici contenuti nell'Allegato A. I materiali di copertura e di tamponamento consentiti sono:

- a) piante in vaso o in zolla<sup>1</sup>,
  - b) cannicci,
  - c) teli fissati tramite anelli o apposite guide.
3. I pergolati lignei dovranno essere realizzati utilizzando montanti e travetti di legno massello o lamellare. Le strutture potranno essere verniciate utilizzando una o più tinte contenute nella tabella dei colori unificati Ral di cui all'art. 35.
  4. Anche le coperture di verande in teli, tende e tendoni dovranno avere colori uniformati alla tabella di cui all'art. 35.

#### **Art. 27**

##### **Bar, servizi igienici e cabine**

1. L'eventuale installazione di chioschi per bar e per servizi igienici dovrà essere realizzata in legno rispettando i seguenti ingombri massimi (modulo servizi):
 

lunghezza netta interna = 7,60m

larghezza netta interna = 3,80m

altezza netta interna = 2,40m
2. È possibile affiancare non più di due moduli servizi secondo gli schemi grafici di cui all'Allegato B. La quota di sommità di tale strutture dovrà essere inferiore di almeno 0,5 m rispetto alla quota del sedime stradale, misurata dal punto più basso nel tratto del profilo stradale interessato dall'intervento.
3. I chioschi e le strutture per i servizi igienici dovranno avere la struttura portante in acciaio o legno e tamponamenti di legno o tela. Le coperture potranno essere realizzate con l'impiego di teli, tavolati e pannelli di legno, lamiera zincate o in rame. Nel caso in cui sia necessario realizzare un sedime artificiale per le suddette opere è consentita la realizzazione di pedane e palafitte di legno. La superficie

massima di tali strutture non dovrà eccedere del 20% quella strettamente necessaria all'installazione delle strutture stagionali suddette, che potranno permanere sulle spiagge e sui litorali solamente per la durata della stagione balneare.

4. I servizi igienici, anche del tipo "chimico", dovranno essere inseriti ed integrati all'interno delle strutture a loro dedicati, o comunque, se installati nei fornici stradali, nascosti alla vista mediante tamponamenti di legno.
5. Le cabine di nuova installazione dovranno avere le dimensioni massime di 1,80 x 2,00 x 2,70 (altezza del colmo), essere realizzate in legno naturale o tinteggiate seguendo la tabella colori di cui all'art. 35. Le cabine dovranno avere il tetto a falda singola o doppia. L'ingresso alle cabine potrà essere anticipato da un portico. La quota di sommità di tali strutture dovrà essere inferiore di almeno 0,5 m rispetto alla quota del sedime stradale, misurata dal punto più basso nel tratto del profilo stradale interessato dall'intervento (Allegato C).
6. I materiali di copertura ammessi sono:
  - legno
  - pannelli rivestiti di rame
  - pannelli rivestiti di zinco
7. Nel caso in cui sia necessario realizzare un sedime artificiale per suddette opere è consentita la realizzazione di pedane e palafitte di legno. La superficie massima di tali strutture non dovrà eccedere il 20% di quella strettamente necessaria all'installazione delle strutture stagionali suddette. Tali strutture potranno permanere sulle spiagge e sui litorali solamente per la durata della stagione balneare.

#### **Art. 28**

##### **Segnaletica per imbarchi, accessi alle spiagge e ai moli**

1. La segnaletica sarà concordata con il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, in conformità agli standard regionali in materia di segnaletica.

#### **Art. 29**

##### **Impianti per il riscaldamento acqua sanitaria e produzione energia elettrica**

1. È consentita la realizzazione e l'installazione di collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria funzionale all'esercizio dello stabilimento. Tali impianti dovranno essere integrati all'interno del disegno delle cabine (coperture) e dei chioschi adibiti a bar. Tali impianti dovranno essere smontati al termine d'ogni stagione balneare insieme alle altre strutture di servizio. È consentita altresì l'installazione, nelle coperture delle verande esistenti, di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica. Tali impianti dovranno essere integrati nel disegno delle coperture delle verande e installati all'interno dei vetrocamera.

#### **Art. 30**

##### **Materiali**

1. All'interno del perimetro delle zone costiere, così come individuate dalla cartografia allegata, è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto costituente volume edilizio permanentemente ancorato al suolo.
2. Per tutte le strutture a carattere stagionale sono vietate le coperture in ondulati di plastica, fibrocemento, guaine ardesiate faccia a vista, guaine in rame faccia a vista, guaine bituminose faccia a vista.
3. Sono vietati i tamponamenti in laminati plastici di qualsiasi forma e colore, lamiere metalliche, e il recupero di componenti edilizie e d'arredo di qualsiasi tipo, dimensione, materiale e forma.
4. È vietato intasare le scogliere o porzione di queste con getti di calcestruzzo o con detriti, al fine di realizzare nuove superfici utili per la balneazione.

#### **Art. 31**

##### **Illuminazione**

1. È consentita l'installazione, sulle pedate o sui muretti "a monte" delle rampe, laddove esistenti, di luci con funzione di "segnapasso",

con l'obbligo di utilizzare schermi anti-abbagliamento.

2. Nei moli, nelle calate e nelle passerelle per la balneazione potranno essere installate luci "segnapasso" purché non sporgenti dal piano di calpestio.
3. È vietata l'installazione d'impianti d'illuminazione forando, tagliando e manomettendo parti di scogliera. Eventuali corpi illuminanti installati lungo gli accessi alle spiagge libere o in concessione, dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso ai sensi delle norme UNI 10/779.

#### **Art. 32**

##### **Contenitori per i rifiuti**

1. Tutte le spiagge dovranno dotarsi di contenitori per i rifiuti solidi urbani del tipo in ghisa o in legno, con coperchio, con possibilità di raccolta differenziata dei rifiuti stessi. Tali contenitori dovranno essere posti in modo ordinato in prossimità dei servizi igienici, dei chioschi, oppure, in appositi luoghi di raccolta. Nel caso in cui sia necessario installare permanentemente contenitori per rifiuti solidi urbani in prossimità di moli, pontili e spiagge, gli stessi dovranno essere alloggiati in apposite strutture di legno che consentano la movimentazione dei contenitori e la facile raccolta dei rifiuti.
2. Nel periodo d'apertura degli stabilimenti balneari è compito del concessionario provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui sopra. I concessionari sono comunque tenuti al rispetto delle prescrizioni relative alla pulizia del litorale e del braccio di mare antistante secondo quanto indicato nelle specifiche ordinanze sindacali.

#### **Art. 33**

##### **Arredi**

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno dotarsi di passatoie che colleghino i servizi igienici, i bar e le cabine. Tali passatoie dovranno essere in legno con superficie antisdrucchiolo e semplicemente appoggiate al terreno. Su tali passatoie sarà possibile costruire dei pergolati stagionali aventi

le medesime caratteristiche individuate all'art. 26. Le passatoie dovranno avere una larghezza massima di 1,5 m e interrompersi a 5 metri dalla linea di battigia.

#### **Art. 34**

##### **Giochi per bambini**

1. In tutte le spiagge e stabilimenti è consentito installare altalene, sabbiere, scivoli, dondoli e quant'altro consenta l'intrattenimento dei minori nelle spiagge stesse. Tali attrezzature dovranno essere conformi alle norme EN-Standard di sicurezza e dei materiali specifiche del settore. La presenza di tali giochi è ammessa esclusivamente durante la stagione balneare.

#### **Art. 35**

##### **Cartella dei colori**

1. Il presente regolamento adotta la seguente cartella delle tinte unificate RAL. Tale cartella deve essere considerata come base di riferimento per l'individuazione dei colori.

– Colori per tende e teli

RAL 1013 bianco perla  
RAL 1014 avorio  
RAL 1015 avorio chiaro  
RAL 9001 bianco crema  
RAL 9002 bianco grigio  
RAL 9018 bianco papiro

– Colori per le strutture portanti d'acciaio e legno (pergole, chioschi ecc.)

RAL 6004 verde blu  
RAL 6007 verde bottiglia  
RAL 6008 verde bruno  
RAL 6020 verde scuro  
RAL 7015 grigio ardesia  
RAL 7016 grigio antracite  
RAL 9010 bianco puro  
RAL 9016 bianco traffico  
Legno naturale faccia a vista

– Colori per chioschi, cabine, divisori, tamponamenti

È possibile abbinare due o più colori

RAL 1013 bianco perla

RAL 1014 avorio  
RAL 1015 avorio chiaro  
RAL 9001 bianco crema  
RAL 9002 bianco grigio  
RAL 9010 bianco puro  
RAL 9018 bianco papiro

RAL 1018 giallo zinco  
RAL 1021 giallo cadmio  
RAL 2002 arancio sangue  
RAL 2003 arancio pastello  
RAL 2004 arancio puro  
RAL 2008 arancio rosso chiaro  
RAL 2011 arancio comune  
RAL 5000 rosso fuoco  
RAL 5001 rosso segnale F14  
RAL 5020 rosso traffico  
RAL 5011 blu acciaio  
RAL 5013 blu cobalto  
RAL 5015 blu cielo  
RAL 5017 blu traffico  
RAL 5019 blu capri  
RAL 5022 blu notte  
RAL 5024 blu pastello

Legno naturale faccia a vista

#### Art. 36

##### Cartella dei colori per la spiaggia di S. Fruttuoso

1. Per quanto concerne la spiaggia di S. Fruttuoso di Camogli i colori ammessi per tutte le strutture stagionali per la balneazione e le verande sono i seguenti:

– Colori per tende e teli

RAL 1013 bianco perla  
RAL 1014 avorio  
RAL 1015 avorio chiaro  
RAL 9001 bianco crema  
RAL 9002 bianco grigio  
RAL 9018 bianco papiro

– Colori per le strutture portanti d'acciaio e legno (pergole, chioschi)

RAL 6004 verde blu  
RAL 6007 verde bottiglia  
RAL 6008 verde bruno  
RAL 6020 verde scuro  
RAL 7015 grigio ardesia  
RAL 7016 grigio antracite

RAL 9010 bianco puro  
RAL 9016 bianco traffico  
Legno naturale faccia a vista

– Colori per chioschi, cabine, divisori, tamponamenti

È possibile abbinare due o più colori

RAL 1013 bianco perla  
RAL 1014 avorio  
RAL 1015 avorio chiaro  
RAL 9001 bianco crema  
RAL 9002 bianco grigio  
RAL 9018 bianco papiro  
RAL 6004 verde blu  
RAL 6007 verde bottiglia  
RAL 6008 verde bruno  
RAL 6020 verde scuro  
Legno naturale faccia a vista

#### Art. 37

##### Condotte fognarie e impianti di trattamento dei reflui

1. Gli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere preferibilmente interrati. Nel caso di parziale interramento il piano di copertura dovrà essere rivestito in pietra (con il divieto di posa ad opus incertum), oppure sistemato a verde per tutta la superficie di calpestio. In questo caso, lo strato di terreno dovrà avere uno spessore non inferiore a 1,00 m. Se la conformazione del terreno non consente il completo interramento del manufatto si prescrive che le parti a vista dovranno essere rivestite con le seguenti tecniche costruttive:

– rivestimento in pietra secondo la tecnica dei muretti a secco utilizzando litotipi locali;

– scarpate in terra con copertura vegetale;

– terre armate;

– palificate e grate in legno.

2. Gli eventuali impianti di trattamento dei reflui posizionati sulle spiagge dovranno essere completamente interrati.

L'interramento dovrà essere realizzato impiegando i materiali costituenti l'arenile. L'estradosso del manufatto dovrà risultare ad una

profondità non inferiore a metri 1,00 rispetto alla quota della spiaggia naturale. In corrispondenza della linea di riva la generatrice superiore della condotta di scarico a mare dei reflui dovrà essere posta ad una profondità non inferiore a metri 1,50 rispetto al livello di medio mare. Nel tratto in cui la condotta a mare risulta posata sul fondo (non più interrata), in corrispondenza della stessa, il battente d'acqua non dovrà essere inferiore a 3,00 m (Allegato D).

3. Le condotte di scarico nell'attraversamento dei tratti rocciosi emergenti dal mare dovranno essere completamente poste sottotraccia. Le crene dovranno essere interamente ripristinate impiegando esclusivamente il litotipo dell'ammasso roccioso interessata dall'intervento.
4. Sono da prevedere idonei dispositivi atti alla mitigazione dei miasmi indotti dai processi ossidativi di tali impianti.
5. Eventuali condotte di sfiato e/o di ventilazione dovranno essere unificate in un unico cammino avente un'altezza dal piano di calpestio non superiore a 2,00, ed essere rivestito in pietra.
6. I grigliati di ventilazione dovranno essere tinteggiati secondo la tabella delle tinte unificate RAL di cui all'art 35.
7. Nel caso di grigliati in legno gli stessi potranno essere lasciati "a vista" o tinteggiati con i RAL 6004, 6008, 6020.

#### **Art. 38**

##### **Ricovero delle strutture stagionali per la balneazione**

1. Al termine d'ogni stagione balneare tutte le attrezzature stagionali (ad esempio pontili, chioschi, cabine, servizi igienici, presidi per i disabili, tende) dovranno essere interamente smontate, allontanate dalle spiagge e dai litorali e ricoverate in appositi locali. Tale onere è ad esclusivo carico dei concessionari e dei proprietari dei manufatti.

#### **Art. 39**

##### **Norma speciale per Porto Pidocchio**

1. È consentito l'adeguamento funzionale e di-

mensionale dell'approdo di Porto Pidocchio. Il nulla osta a tale intervento sarà rilasciato in sede di conferenza dei servizi indetta dalla Regione Liguria. La dimensione del molo deve consentire l'attracco contemporaneo di un battello di linea e di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso avrà l'attracco sulla testa del molo.

2. Il nuovo molo, compreso il tratto già esistente, dovrà avere i seguenti ingombri massimi:

lunghezza = 15,00 m

larghezza = 3,00 m

3. È consentita la manutenzione ordinaria dell'approdo mentre un eventuale intervento di manutenzione straordinaria dovrà provvedere a rivestire le strutture del molo con lastre di pietra, posate a correre, del tipo dei calcari dell'Antola, nell'ambito di un intervento cofinanziato. Gli eventuali golfari o anelloni dovranno essere in acciaio inossidabile satinato, mentre le bitte potranno essere anche in ghisa.
4. È consentita l'installazione di luci "segnapasso" e di corpi luce secondo quanto previsto dall'art. 31.
5. Le rampe d'accesso al molo e il percorso pedonale compreso tra l'approdo e la località "Lo Scalo" dovrà essere rivestito in pietra naturale faccia a vista, posata con la tecnica "a correre", del tipo dei calcari dell'Antola. È consentita l'installazione di luci "segnapasso" e di corpi luce secondo quanto previsto dall'art. 31.
6. Eventuali ringhiere dovranno essere realizzate secondo le norme tecniche contenute nell'art. 25.

#### **Art. 40**

##### **Norma speciale per S. Fruttuoso di Camogli**

1. Nelle zone C1 e D2 è vietata la costruzione di nuove opere di accosto, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 e al comma 2 del presente articolo.
2. Potranno essere realizzate strutture fisse per

il collegamento pedonale tra le due banchine esistenti e la spiaggia e tutte quelle necessarie all'attrezzaggio e alla messa in sicurezza dell'approdo da autorizzarsi nell'ambito di apposita conferenza dei servizi.

**Art. 41**

**Norma transitoria**

1. Le istanze di nulla osta per le opere normate dal presente Regolamento non potranno essere esaminate nel periodo intercorrente tra l'adozione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ente Parco e la sua esecutività ai termini di legge.

- Nota: si omettono la relazione e la cartografia che per ogni esigenza di consultazione sono conservati agli atti presso l'Ente Parco di Portofino

<sup>1</sup> Le specie consentite sono quelle individuate dal Regolamento della vegetazione.

---



---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO**

30.06.2003

N. 43

**Approvazione Regolamento faunistico.**

IL CONSIGLIO

omissis

DELIBERA

1. di approvazione il regolamento faunistico allegato alla presente deliberazione;
2. (omissis)

IL DIRETTORE  
dott. Alberto Girani

IL PRESIDENTE  
Renato Dirodi

(segue allegato)

---

**REGOLAMENTO FAUNISTICO**

**CAPO I**

**FINALITÀ E OGGETTO**

**Art. 1**

1. Gli interventi relativi al patrimonio faunistico, di cui al presente regolamento, avvengono nel rispetto delle seguenti finalità istitutive dell'Ente parco:
  - a. conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e storico culturale del Parco e coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate;
  - b. tutela e valorizzazione della diversità biologica e in particolare delle specie tipiche della flora e della fauna presenti sul territorio e dei relativi habitat, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
  - c. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
  - d. promozione delle attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.

**Art. 2**

1. Il presente regolamento fornisce concrete indicazioni operative e specifiche qualitative per l'attuazione degli interventi relativi al patrimonio faunistico per quanto riguarda le modalità per la tutela, la gestione ed il riequilibrio del patrimonio faunistico secondo quanto previsto dal Piano del parco naturale regionale di Portofino approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33 di seguito denominato Piano del parco, in relazione a quanto previsto dall'art. 25 comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, il regolamento disciplina inoltre lo svolgimento di attività che

possono compromettere l'assetto faunistico del Parco.

## CAPO II

### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 3

1. Il presente regolamento si applica nel territorio del Parco naturale regionale di Portofino, di seguito denominato Parco, come individuato nella legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 e nell'area contigua solo per quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del Piano del parco.
2. La regolamentazione degli interventi faunistici relativi ai territori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) elencati nell'art. 3 della L.r. 29/01, in tutto o in parte esterni al Parco, è contenuta nel regolamento relativo agli indirizzi di pianificazione e di gestione dei SIC di cui all'art. 4, comma 9 del Piano del parco.

## CAPO III

### PIANO FAUNISTICO

#### Art. 4

1. Il Piano faunistico del Parco naturale regionale di Portofino (Piano faunistico) definisce nelle sue linee generali la tutela e la gestione del patrimonio faunistico del Parco nell'ambito delle più generali finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e della diversità biologica del territorio protetto.

#### Art. 5

1. Il Piano faunistico in particolare individua le specie di rilevante interesse indicandone:
  - a) valore (complessivo e intrinseco)
  - b) distribuzione attuale nell'area protetta
  - c) distribuzione potenziale nell'area protetta,
  - d) habitat
  - e) vulnerabilità

f) criticità

g) obiettivi gestionali in funzione delle fasce di protezione dell'area protetta

h) linee di intervento.

#### Art. 6

1. Il Piano faunistico, della cui stesura è incaricato personale tecnico qualificato (laurea in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico), viene aggiornato dall'Ente Parco con delibera di Consiglio, ogni cinque anni.

## CAPO IV

### INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO

#### Art. 7

1. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono così classificati:
  - a) abbattimenti selettivi:
    1. qualitativi, sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie;
    2. quantitativi, indirizzati al contenimento numerico delle popolazioni in armonia con le potenzialità del territorio;
  - b) catture:
    1. a scopo di ripopolamento con priorità per le aree protette e a fini di conservazione;
    2. a scopo di ricerche scientifiche o attività di educazione ambientale autorizzate dall'Ente Parco;
    3. a scopo di allontanamento per la ricostituzione delle dinamiche naturali alterate anche da specie alloctone o introdotte in contrasto al presente regolamento o domestiche sfuggite al controllo dell'uomo.
  - c) reintroduzioni:
    1. di specie competitori o predatrici finalizzate al ripristino degli equilibri naturali;

2. di specie autoctone finalizzate all' incremento e al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche dell' area protetta.

#### **Art. 8**

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono finalizzati:
  - a) a contenere i danni alle attività agrosilvopastorali;
  - b) a contenere i danni al soprassuolo;
  - c) a portare le zoocenosi al più alto grado di complessità e ricchezza specifica mediante interventi idonei al contenimento e, ove necessario, all'eliminazione di specie non autoctone;
  - d) a mantenere uno stato sanitario delle popolazioni animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico e al patrimonio zootecnico presenti nel parco e nell'area contigua e nei SIC e nei territori circostanti;
  - e) a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie animali e vegetali per i quali i SIC sono stati proposti.

#### **Art. 9**

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono di norma programmati in accordo con i competenti uffici provinciali, al fine di attuare il coordinamento delle misure di tutela e gestione del patrimonio faunistico.

### **CAPO V**

#### **PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO FAUNISTICO**

##### **SEZIONE I**

##### **MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 10**

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono effettuati secondo un piano approvato dall' Ente e pre-

disposto secondo le indicazioni di una relazione tecnico-scientifica elaborata da esperti qualificati (laurea in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) corredata dal parere favorevole dell'INFS, nel caso riguardino esemplari di fauna omeoterma.

2. Il piano degli interventi di riequilibrio faunistico è titolato con una o più delle seguenti specificazioni:
  - a. di abbattimenti selettivi,
  - b. di cattura,
  - c. di reintroduzioni.

#### **Art. 11**

1. Il piano di cui all'articolo 10 contiene:
  - a) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e le valutazioni tecniche e ambientali riferite all'area protetta e al suo comprensorio di riferimento che giustificano la scelta dell'intervento e la coerenza con gli obiettivi gestionali e le linee di intervento contenute nel Piano faunistico di cui all'art. 4;
  - b) gli obiettivi di gestione delle popolazioni delle specie oggetto dell'intervento in relazione alle fasce di protezione individuate ai sensi dell'art. 5 del Piano del parco;
  - c) il numero dei capi interessati dall'intervento, la destinazione o la provenienza a seconda dei casi;
  - d) le modalità di scelta dei capi interessati dall'intervento e, se del caso, il riparto di massima al suo interno fra classi di età e di sesso;
  - e) l'individuazione dei territori sui quali è consentito l'intervento;
  - f) la definizione dei mezzi e degli strumenti che si utilizzano al fine di conseguire il risultato prefissato;
  - g) la definizione del periodo dell'anno, dei



giorni e degli orari consentiti, delle condizioni ambientali e atmosferiche nelle quali è ammesso l'intervento nonché delle eventuali limitazioni connesse alla biologia delle specie oggetto di intervento o delle specie estranee all'intervento che potrebbero averne un disturbo. In caso di abbattimenti selettivi, in quanto non costituenti attività venatoria, i parametri di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti per il prelievo venatorio dalle vigenti leggi. Gli abbattimenti selettivi possono essere altresì effettuati con le tecniche, le armi e i mezzi più idonei, in rapporto alle finalità del piano stesso e al rispetto delle vigenti disposizioni sul benessere animale, tutti considerati i mezzi selettivi e altresì le possibilità di allontanamento dei capi;

- h) con riferimento e subordinatamente a quanto previsto agli articoli 16 e 20, i criteri per la realizzazione degli eventuali corsi di cui all'art. 2, comma 33 della legge del 9 dicembre 1998 n. 426, compreso l'eventuale riconoscimento e le modalità di integrazione per i corsi di specializzazione faunistico-venatoria riconosciuti congiuntamente o disgiuntamente dall'Amministrazione provinciale di Genova e dall'INFS;
- i) i criteri e le modalità per il riconoscimento agli eventuali coadiutori negli abbattimenti di disporre, in tutto o in parte, dei capi abbattuti;
- l) i criteri e le modalità per il riconoscimento agli eventuali coadiutori nelle catture e allontanamenti di disporre dei capi allontanati, anche con riferimento alle vigenti disposizioni sul benessere animale;
- m) la valutazione dei costi di intervento, anche rapportandole ai benefici ambientali e sociali derivanti, e delle eventuali entrate finanziarie previste.

#### Art. 12

1. Gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 del Piano del parco.

## SEZIONE II

### PIANO DI CONTROLLO FAUNISTICO DEL CINGHIALE

#### Art. 13

1. L'Ente Parco di Portofino elabora un Piano di controllo faunistico del cinghiale (*Sus scrofa*), ai sensi del presente regolamento.
2. Il Piano è approvato entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora tutti gli obiettivi in esso prefissati siano conseguiti in minor tempo, gli interventi in corso devono essere interrotti.
3. Il Piano di controllo faunistico del cinghiale è inviato alla Regione per opportuna conoscenza.

#### Art. 14

1. Per la realizzazione del Piano di controllo faunistico del cinghiale all'interno del Parco, sono consentiti metodi di controllo diretti, ai sensi dell'art. 15, e indiretti quali la messa in opera e la manutenzione di recinzioni, pastore elettrico e similari.

#### Art. 15

1. È consentito all'interno del Parco esclusivamente l'utilizzo dei seguenti metodi di controllo diretto:
  - a) tiro con carabina;
  - b) cattura con trappola o recinto e
    1. o successivo abbattimento;
    2. o allontanamento, previa marchiatura, con finalità di allevamento e divieto di successivo rilascio nell'ambiente naturale
    3. o rilascio nel caso di esemplare indebitamente catturato ai sensi del Piano di controllo faunistico del cinghiale.

#### Art. 16

1. Gli interventi di cui all'art. 15, lettera a) e lettera b), punto 1 sono attuati con il coordinamento e la sorveglianza dell'Ente Parco e sono effettuati, ai sensi del dell'articolo 22,

comma 6 della legge 394/91 e ai sensi dell'art. 2, comma 33 della legge 426/98, dai seguenti soggetti:

- a) prioritariamente da personale di vigilanza dell'Ente eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato ovvero da altre forze di polizia ovvero da personale ASL;
- b) quando il Piano di controllo faunistico del cinghiale preveda di conseguire in tempi brevi il raggiungimento dell'equilibrio faunistico, i soggetti di cui alla lettera a), possono essere coadiuvati da persone espressamente autorizzate, tutti nominativamente individuate nel piano medesimo e, nel caso previsto dall'art. 15, lettera a), purché in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi e purché in possesso di attestato di idoneità tecnica per il prelievo selettivo rilasciato o riconosciuto dalla Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

#### **Art. 17**

1. La carne degli animali abbattuti, qualora commestibile, è posta in vendita alle condizioni di mercato fatto salvo quanto previsto all'art. 18, previ gli accertamenti veterinari previsti dalla vigente legislazione. Eventuali parti di animale selezionato, genericamente denominate "trofei", sono conservate a scopi scientifici o espositivi dall'Ente, che può altresì devolverle a musei o istituzioni scientifiche o didattiche che ne facciano richiesta o possono essere poste in vendita. L'Ente può inoltre trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

#### **Art. 18**

1. L'Ente consente agli eventuali coadiutori negli abbattimenti selettivi di cui all'articolo 16 lettera b) o ai soggetti autorizzati all'innescio dei dispositivi di cui all'articolo 15 lettera b), punto 1, di disporre, in tutto o in parte, degli animali abbattuti, a titolo di risarcimento dell'opera prestata, previ i prescritti accertamenti veterinari e secondo i criteri e le modalità previste nel Piano di controllo faunistico del cinghiale.

#### **Art. 19**

1. Contemporaneamente all'attuazione del programma selettivo, in accordo con la Provincia, l'Università, il Corpo Forestale dello Stato e le associazioni interessate è avviato un monitoraggio relativo all'impatto della presenza e dell'attività del cinghiale sugli ecosistemi e sugli agrosistemi del Parco, delle aree contigue, dei SIC e zone limitrofe.

#### **Art. 20**

1. Gli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b) punto 2 del presente regolamento sono attuati con il coordinamento e la sorveglianza dell'Ente del Parco e sono effettuati da persone espressamente autorizzate, individuate nel piano di cui all'articolo 13.

#### **Art. 21**

1. Di ogni intervento viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso, nonché un rendiconto delle spese sostenute dall'Ente per l'azione di controllo effettuata.

### **SEZIONE III**

#### **NORME RELATIVE A TUTTI I PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO CON ABBATTIMENTI SELETTIVI**

#### **Art. 22**

1. I contenuti degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 fatti salvi gli adeguamenti relativi a ciascuna specie, si applicano anche per gli eventuali altri piani di riequilibrio faunistico comprendenti abbattimenti selettivi o allontanamenti.

### **SEZIONE IV**

#### **CATTURE**

#### **Art. 23**

1. Gli interventi tecnici di cui all'art. 7, lettera b) (catture) sono attuati con distinte modalità nel caso riguardino:
  - a) animali feriti per i quali si procede al conferimento dei capi ai soggetti competenti al loro recupero.

- b) specie oggetto di piani di abbattimento selettivo, per le quali si applica quanto previsto alle sezioni I, II e III;
- c) le specie non oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, della legge 157/92, degli art. 3 e 5 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dell'art. 6 del presente regolamento alle quali si applicano gli articoli del Capo VII del presente regolamento;
- d) le restanti specie, incluse quelle oggetto di pesca in acqua dolce, per le quali si applicano gli articoli di questa sezione del regolamento.

#### **Art. 24**

1. Per gli interventi tecnici di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) (catture) l'Ente Parco propone alla Regione, e alla Provincia nel solo caso delle specie citate nell'art. 5 della l.r. 4/92, un piano di cattura, approvato con deliberazione del Consiglio, specificando la tipologia prevista e accompagnato da una relazione scientifica redatta da personale esperto qualificato (laurea in Scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) e, per le catture riguardanti la fauna omeoterma, corredata dal parere favorevole dell'INFS.

#### **Art. 25**

1. Il piano di cattura proposto dall'Ente Parco contiene i seguenti elementi:
  - a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia d'intervento;
  - b) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare la cattura con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;
  - c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;
  - d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che saranno utilizzati per la cattura;
  - e) i costi d'intervento e le eventuali entrate finanziarie previste.

#### **Art. 26**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, le catture sono effettuate da personale di vigilanza dell'Ente, eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato, da altre forze polizie, da personale dell'ASL, nonché da operatori esperti espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 25.

#### **Art. 27**

1. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti a fronte del pagamento delle spese sostenute per effettuare l'intervento, ovvero, se richiesto, a titolo di risarcimento delle spese di intervento in caso di collaborazioni esterne, ferma restando la disciplina relativa alla destinazione degli animali.

#### **Art. 28**

1. Le catture possono essere seguite dall'abbattimento dell'animale catturato soltanto nell'ambito di uno specifico piano di abbattimento, come definito alle sezioni II e III. È comunque consentito l'abbattimento dopo cattura, da parte del personale di vigilanza dell'Ente, ovvero dal personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato, da altre forze di polizia, da personale dell'ASL, nonché da operatori esperti espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 25, nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati, per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere attestato da esame veterinario.

#### **Art. 29**

1. Di ogni intervento viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso.

### **SEZIONE V**

#### **REINTRODUZIONI**

#### **Art. 30**

1. Per gli interventi tecnici di cui all'art. 7, com-

ma 1, lettera c) (reintroduzioni) l'Ente Parco propone alla Regione, e alla Provincia nel solo caso delle specie citate nell'art. 5 della l.r. 4/92, un piano di reintroduzione, approvato con deliberazione del Consiglio, specificando la tipologia prevista e accompagnato da una relazione scientifica redatta da personale esperto qualificato (laurea in Scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienze professionali nel campo zoologico) e, nel caso di reintroduzioni di fauna omeoterma, corredata dal parere favorevole dell'INFS.

2. La relazione scientifica deve dimostrare che l'intervento consiste in una reintroduzione di specie la cui presenza:

- a) è documentabile storicamente (ovvero ipotizzabile data la presenza della specie in habitat naturali limitrofi);
- b) è biologicamente compatibile con l'ambiente del Parco;
- c) non interferisce con il mantenimento in stato soddisfacente di conservazione delle specie per le quali il S.I.C. IT 1332603 Parco di Portofino è stato individuato.

#### **Art. 31**

1. Nel Parco non è consentita l'introduzione di specie non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò non rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche autorizzate, che comunque privilegeranno la scelta di razze tipiche e il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati.
2. Salvo i casi previsti dal Piano di cui all'art. 30, nel Parco sono altresì vietati i ripopolamenti e le immissioni nelle acque interne.

#### **Art. 32**

1. Le reintroduzioni sono effettuate dal personale di vigilanza dell'Ente, eventualmente coadiuvato da personale di vigilanza dell'Amministrazione Provinciale ovvero del Corpo Forestale dello Stato nonché da operatori espressamente autorizzati, tutti nominativamente individuati nel piano di cui all'articolo 30. Le reintroduzioni possono essere inserite in programmi di educazione ambientale con

l'eventuale collaborazione di una o più associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### **Art. 33**

1. Di ogni intervento di reintroduzione viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso relativi ai capi interessati dall'intervento stesso.

### **CAPO VI**

#### **COMPORTEMENTO NEI CONFRONTI DELLA FAUNA E DELLA STRUMENTAZIONE INERENTE LA SUA GESTIONE**

#### **Art. 34**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), del piano del Parco, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento, nel territorio del Parco è vietato molestare, catturare o uccidere animali ed esercitare la caccia, ed è vietata l'arrampicata su pareti e su alberi (se non per quanto strettamente necessario per le attività agricole e forestali) per evitare il disturbo alla nidificazione.

#### **Art. 35**

1. L'Ente Parco predispone e attua un programma per favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratrici con particolare riferimento a quelle dell'allegato 1 della Direttiva europea 79/409 (c.d. direttiva Uccelli), nonché permettere o ripristinare lo stato di conservazione di specie e relativi habitat di cui all'allegato 2 della direttiva europea 92/43 (c.d. direttiva "Habitat") e all'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 36**

1. Nella Riserva integrale e nelle riserve orientate è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura. Eventuali deroghe motivate possono essere concesse dall'Ente Parco.

#### **Art. 37**

1. In relazione all'art. 16, commi 3, 4 e 5 della

legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, nel territorio del Parco non possono essere organizzate gare e prove cinofile, né attività di addestramento e allevamento di cani e di falchi.

#### **Art. 38**

1. Nel territorio del Parco è vietato abbandonare resti alimentari o somministrare alimenti di qualsiasi tipo, compresi scarti e avanzi delle cucine, agli animali selvatici, e in particolare ai cinghiali, fatti salvi gli allevamenti autorizzati e le attività espressamente autorizzate dall'Ente per le proprie finalità di istituto.

#### **Art. 39**

1. L'allevamento è effettuato in aree appositamente recintate e la somministrazione di alimenti ad animali domestici deve avvenire all'interno delle proprietà e comunque in maniera rispettosa dell'ambiente e del decoro degli insediamenti e gli eventuali avanzi devono essere prontamente rimossi perché non costituiscano esca per la fauna selvatica.

#### **Art. 40**

1. L'Ente, nell'ambito del Piano previsto all'art. 13 prevede una sezione rivolta al risanamento ambientale nei terreni e nelle aree agricole finalizzato alla riduzione degli habitat favorevoli alla riproduzione del cinghiale con la finalità di contenere i danni ai coltivi.

#### **Art. 41**

1. È vietato danneggiare o rendere inefficaci gli strumenti, le attrezzature o i siti attivati o autorizzati dall'Ente Parco per la reintroduzione, il ripopolamento, la cattura o l'abbattimento di fauna selvatica o incustodita, o impedire al personale autorizzato di svolgere tali attività, interrompendone il pubblico servizio.

### **CAPO VII**

#### **RICERCA SCIENTIFICA**

#### **Art. 42**

1. La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco ha luogo prioritariamente tramite convenzioni con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza.

2. Essa richiede la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, che è rilasciata a seguito di presentazione di un programma che stabilisce tempi e modi della ricerca e specifica la natura delle operazioni da eseguire sul campo.

3. L'autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono implicare una modifica del programma di ricerca.

4. Il soggetto autorizzato provvede a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata che è inserita nella biblioteca del parco.

#### **Art. 43**

1. Fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici, i prodotti e i risultati delle ricerche promosse o finanziate dall'Ente sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo e sono inseriti nella biblioteca del parco. In tali ricerche l'Ente assume, di norma in accordo con l'Università, ruolo di supervisione ed indirizzo.

#### **Art. 44**

1. L'Ente Parco attraverso il Centro di documentazione - biblioteca ed il Laboratorio territoriale organizza una rete di collegamenti e di comunicazione fra i ricercatori interessati al comprensorio del Parco e fra strutture universitarie italiane e straniere, nonché diviene riferimento, coadiuvato se necessario dall'Ufficio Tecnico, per le ricerche di cui all'art. 42.

#### **Art. 45**

1. L'Ente Parco promuove studi e censimenti sul territorio del Parco, dell'area contigua, dei SIC, anche stabilendo una rete di monitoraggio fissa e cadenze programmate, volti a definire la presenza, la consistenza numerica e la struttura delle diverse popolazioni, con particolare riguardo alle specie indicate all'art. 5 del presente regolamento e, nella zona di riserva integrale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Piano del parco, aggiornando eventualmente l'elenco di specie di rilevante interesse contenute nel Piano faunistico con apposita deliberazione e in base alle segnalazioni e agli studi condotti.

**CAPO VIII****AREA CONTIGUA****Art. 46**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 19 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 e dell'art. 17, comma 3, lettera c del Piano del parco, l'Ente Parco stabilisce d'intesa con la Provincia di Genova e con l'Ambito territoriale di caccia 2 (ATC2) un protocollo d'intesa che deve considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale, che assume nell'area contigua la natura di piano e di programma di prelievo.

**Art. 47**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 20 della l.r. 28/01 la gestione del piano e programma e di prelievo di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) del piano del parco è affidata al Comitato di gestione dell'ATC2, d'intesa con l'Ente parco, che effettua in merito la conseguente vigilanza ai sensi dell'art. 32 della l.r. 12/95.

**CAPO IX****SANZIONI****Art. 48**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 30, comma 8 della legge 394/91, dagli artt. 30 e 31 Legge 157/92 e ogni altra sanzione penale o amministrativa prevista dalle leggi, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera d) della l.r. 12/95.
2. L'Ente Parco ha inoltre facoltà di rivalersi dei danni subiti: il pagamento delle somme dovute non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

**CAPO X****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 49**

1. L'Ente Parco ai sensi dell'art. 2, in relazione agli articoli 23 comma 1, lettera c) e 31, sottoscrive un protocollo di intesa con la Provin-

cia di Genova per una armonica attuazione di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2 e nell'articolo 5 della l.r. 29 novembre 1999, n. 35.

**Art. 50**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in parziale deroga rispetto a quanto previsto all'art. 5, è considerato compatibile con le indicazioni ivi contenute, il Piano faunistico redatto dall'Università di Genova ai fini della stesura del Piano del parco.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO**

07.07.2003

N. 44

**Approvazione Regolamento per la tutela ambientale.**

IL CONSIGLIO

omissis

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la tutela ambientale allegato alla presente deliberazione;
2. (omissis)

IL DIRETTORE  
dott. Alberto Girani

IL PRESIDENTE  
Renato Dirodi

(segue allegato)

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE****CAPO I****FINALITÀ E OGGETTO****Art. 1**

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché ciò

che si realizza o si svolge sul territorio del parco sia finalizzato ad uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale del parco stesso.

2. Esso è redatto secondo quanto previsto dal "Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino" approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 26.06.2002 n. 33 e di seguito denominato Piano del Parco e riguarda la regolamentazione delle attività che possono comportare impatti e inquinamento ambientale di tipo acustico, chimico-fisico, elettromagnetico e simili.

## CAPO II

### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 2

1. Il presente regolamento si applica nel territorio del Parco naturale regionale di Portofino, di seguito denominato Parco, come individuato nella legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 e nell'area contigua per quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del Piano del Parco.

## CAPO III

### INQUINAMENTO ACUSTICO

#### Art. 3

1. L'Ente Parco fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel parco fatto salvo quanto previsto all'art. 6, e nel caso in cui rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrecano disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili.

#### Art. 4

1. L'Ente Parco promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita ed ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare viene incentivato, secondo le modalità riportate al capo XIV del presente Regolamento

e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente Parco, in base alle richieste pervenute, l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici.

#### Art. 5

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

#### Art. 6

1. Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00 - 6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00 - 22,00) rispetto alla condizione di silenzio relativo o di rumore di fondo che rappresenta la "condizione dei luoghi" di cui all'art. 844 c.c.
2. Gli studi sul rumore di fondo verranno effettuati entro un anno dall'approvazione del regolamento. Inoltre verranno effettuati indagini e studi relativamente al disturbo arrecato all'ambiente naturale e alle persone dal sorvolo degli aerei di linea.
3. Le attività rumorose sono vietate:
  - a) nelle zone di riserva integrale;
  - b) nelle aree di riserva orientata naturalistica B1;
  - c) nelle aree di riserva orientata forestale B2 nel periodo tra il 10 marzo e il 30 giugno;
4. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ente parco per comprovate e ineludibili necessità, devono essere autorizzate e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto.
5. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazione devono presentare istanza all'Ente parco che rilascia il nulla osta, ovvero mani-

festa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende comunque rilasciato.

6. I lavori di emergenza che riguardano il ripristino delle utenze, le attività di soccorso, vigilanza, spegnimento incendi e la messa in sicurezza a seguito di eventi calamitosi, non necessitano di nulla osta.

#### **Art. 7**

1. Secondo le modalità riportate al capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente Parco, viene incentivato, l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgono di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.
2. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

#### **Art. 8**

1. Gli impianti di trasporto (tipo monorotaia o teleferica) connessi alla conduzione agricola dei fondi di nuova installazione dovranno essere dotati possibilmente di motore elettrico o con tecnologie alternative, la cui immissione sonora sia inferiore ai limiti stabiliti per la classe acustica di riferimento della zona in cui viene installato l'impianto. Per gli impianti preesistenti l'Ente Parco può prevedere un incentivo per la sostituzione dei motori di trazione e la posa in opera di nuovi secondo le modalità riportate al capo XIII del presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

### **CAPO IV**

#### **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

#### **Art. 9**

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area del Parco sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

#### **Art. 10**

1. È previsto dal Piano del Parco lo smantellamento delle antenne installate nell'area sita in Comune di Camogli e di Santa Margherita Ligure, di proprietà della RAI e inserita nella cartografia del Piano come area di sviluppo D2 entro il 25.06.2009.
2. Per queste finalità l'Ente Parco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si attiva per instaurare con l'Ente R.A.I., una trattativa per predisporre un progetto in esecuzione di quanto previsto dal Piano all'area progetto n. 3.

#### **Art. 11**

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 10 del presente regolamento, è previsto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il raggiungimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità del Parco. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, ovvero criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni, incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi.

#### **Art. 12**

1. In via transitoria, fino all'approvazione dei decreti attuativi della legge 36/2001, gli obiettivi di qualità sono di 0,2 microTesla (valore di induzione magnetica) per gli elettrodotti e di 6 V/m (valore di campo elettrico) per gli impianti ad alta frequenza.

#### **Art. 13**

1. L'elettrificazione di piccoli agglomerati o sin-



goli edifici è realizzata in loco possibilmente mediante tecnologie alternative paesaggisticamente compatibili, ovvero mediante cavi interrati e comunque secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

#### **Art. 14**

1. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto a nulla osta da parte dell'Ente Parco. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiettivi di qualità di cui alla legge 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggette a nulla osta dell'Ente Parco previo studio di compatibilità ambientale a cura del proponente.

#### **Art. 15**

1. È vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di riserva integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti secondo quanto previsto dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente Parco.

#### **Art. 16**

1. Fino all'adempimento delle prescrizioni previste dal Piano del Parco e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di qualità, il gestore dell'impianto dovrà apporre in prossimità degli impianti e comunque lungo il perimetro dove il campo elettromagnetico supera mediamente i limiti imposti un cartello di avviso di pericolo.

#### **Art. 17**

1. Il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, viene effettuato dall'Ente d'intesa con le autorità competenti e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) con cui verrà stipulata apposita convenzione. In particolare dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

## **CAPO V**

### **INQUINAMENTO IDRICO**

#### **Art. 18**

1. L'Ente Parco, in accordo con la Regione Liguria, i comuni e l'ARPAL, promuove la realizzazione di un progetto di monitoraggio delle acque comprese nel territorio del parco, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio ex D.Lgs 152/99 o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici. Quanto previsto al presente articolo viene attuato prioritariamente per le acque comprese entro lo sbarramento artificiale sul rio Vessinaro di cui all'"Area progetto per la fruizione n. 8 - Diga del Vessinaro" del Piano del Parco.

#### **Art. 19**

1. L'Ente Parco, mediante apposita convenzione con l'ARPAL, promuove controlli ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dall'Agenzia stessa, per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

#### **Art. 20**

1. L'Ente Parco, secondo le modalità riportate al capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può prevedere incentivi economici per l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

#### **Art. 21**

1. Per quanto riguarda le attività di captazione e sfruttamento della risorsa idrica ad uso potabile e non, si fa riferimento a quanto stabilito dal "Regolamento delle acque e delle sorgenti" previsto dal Piano del Parco.

**CAPO VI****INQUINAMENTO DEL SUOLO****Art. 22**

1. è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione di scarichi di acque reflue urbane, per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali previo opportuno trattamento di depurazione.

**Art. 23**

1. L'utilizzazione di reflui provenienti da attività agricole quali le acque di vegetazione dei frantoi oleari o gli effluenti degli allevamenti zootecnici possono essere utilizzati ai fini della fertirrigazione solo nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente dandone comunicazione scritta all'Ente Parco. Il trattamento e la destinazione del refluo non utilizzabile ai fini della fertirrigazione ricade nella disciplina dell'art. 22.

**Art. 24**

1. L'Ente Parco, può segnalare ai comuni la necessità di promuovere controlli ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dall'ARPAL, per la verifica degli scarichi domestici che recapitano sul suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o pozzi a perdere, ove esistenti.

**CAPO VII****INQUINAMENTO ATMOSFERICO****Art. 25**

1. L'Ente Parco, promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla utilizzazione di fonti di energia alternative, se e in quanto conformi al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

**Art. 26**

1. L'Ente Parco, promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica. In particolare, secondo le modalità riportate al

capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può prevedere incentivi economici per l'adozione di tali mezzi.

**CAPO VIII****INQUINAMENTO LUMINOSO****Art. 27**

1. L'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale alle persone, alla fauna e alla vegetazione. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

**Art. 28**

1. L'Ente Parco coordina la propria attività con i comuni del parco per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'illuminazione pubblica e privata esterna, attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

**Art. 29**

1. I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.
2. Gli impianti considerati adatti hanno le seguenti caratteristiche minime:
  - a) essere dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia;
  - b) essere dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;
  - c) essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e devono essere

provvisi di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore notturne, ovvero per gli esercizi commerciali nelle ore di non attività, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

#### **Art. 30**

1. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata nelle ore notturne e comunque entro il periodo di funzionamento della pubblica illuminazione.

#### **Art. 31**

1. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.

#### **Art. 32**

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico. In particolare tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne, proiettori o similari, entro tre anni devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso e che comunque quest'ultimo non venga disperso verso l'alto nella misura superiore al 3%, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (quindi non inquinanti) come portici, sottopassaggi, gallerie ecc.; e per quelle di uso temporaneo.

#### **Art. 33**

1. L'Ente Parco, secondo le modalità riportate al capo XIV del presente regolamento, promuove e sostiene la sostituzione degli impianti pubblici preesistenti.

### **CAPO IX**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

#### **Art. 34**

1. L'Ente Parco promuove e sostiene, in accordo con i singoli comuni del parco, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti.

#### **Art. 35**

1. Nell'ambito delle attività messe in opera dai singoli comuni per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al D.Lgs 22/97, l'Ente Parco, promuove in collaborazione con i comuni stessi, seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

#### **Art. 36**

1. L'Ente Parco, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico e in particolare può prevedere incentivi economici, secondo le modalità riportate al capo XIII del presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del compost; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura e selvicoltura.

### **CAPO X**

#### **FUOCHI D'ARTIFICIO**

#### **Art. 37**

1. Ferma restando la normativa relativa all'accensione dei fuochi, nelle zone D1 sono ammesse manifestazioni pirotecniche, solo per eventi di particolare interesse per la colletti-

vità. È quindi consentito l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, alle seguenti prescrizioni:

- a) che si tratti di feste tradizionali o di interesse per la collettività;
- b) che i fuochi non vengano accesi su superfici boscate;
- c) che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni a persone, cose, alla flora e alla fauna;
- d) che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
- e) che al termine delle manifestazione venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
- f) che la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accensione sia garantita dall'autorità competente.

#### **CAPO XI**

##### **SORVOLO A BASSA QUOTA E ATTERRAGGIO**

###### **Art. 38**

1. È vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di qualunque velivolo (aeroplano, elicottero, deltaplano, parapendio e similari) fatti salvi i casi previsti dal regolamento di cui all'art. 2 della L.r. 15 dicembre 1992, n. 37.

#### **CAPO XII**

##### **RICERCHE SCIENTIFICHE**

###### **Art. 39**

1. La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco ha luogo prioritariamente tramite convenzioni con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza. Tali ricerche richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, che è rilasciata a seguito di presentazione di un programma che stabilisce tempi e modi della ricerca e specifica la natura delle operazioni da eseguire sul campo. L'autoriz-

zazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono implicare una modifica del programma di ricerca. Il soggetto autorizzato provvede a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata che è inserita nella biblioteca del parco.

###### **Art. 40**

1. Fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici, i prodotti e i risultati delle ricerche promosse o finanziate dall'Ente sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo e sono inseriti nella biblioteca del parco. In tali ricerche l'Ente assume, di norma in accordo con l'Università, ruolo di supervisione ed indirizzo.

#### **CAPO XIII**

##### **INCENTIVI E SANZIONI**

###### **Art. 41**

1. L'Ente Parco, ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal presente Regolamento istituisce un fondo di incentivazione economica alimentato da:
  - a) stanziamenti dell'Ente nell'ambito delle disponibilità di bilancio;
  - b) contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti Locali;
  - c) contributi comunitari e di altri organismi internazionali;
  - d) contributi di privati.

###### **Art. 42**

1. L'Ente Parco, sulla base di una ricognizione delle esigenze e delle opportunità, predispone annualmente un programma di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 41 al fine di incentivare diverse misure di tutela ambientale.

###### **Art. 43**

1. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate dall'Ente Parco a norma dell'art. 33 comma 2 lett. a) della L.R. n. 12/95 fatte salve le altre sanzioni quando previste per le singole fattispecie, dalla normativa vigente.

**CAPO XIV****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 44**

1. L'Ente Parco aderisce ai sistemi di procedure di gestione ambientale ISO 14000 ed EMAS

**Art. 45**

1. I limiti tabellari di cui alle leggi di riferimento potranno essere fissati in modo più restrittivo per l'Area parco attraverso l'integrazione del presente regolamento di cui dette precisazioni tecniche andranno a fare parte integrante anche a seguito dell'elaborazione del Regolamento di indirizzi di pianificazione dei SIC e di quanto previsto dalle indicazioni dell'eventuale piano di gestione.

- 
- Nota: si omette la relazione che per ogni esigenza di consultazione è conservata agli atti presso l'Ente Parco di Portofino
- 

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE PARCO DI PORTOFINO**

21.07.2003

N. 46

**Approvazione Regolamento delle acque e sorgenti.****IL CONSIGLIO**

omissis

**DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento delle acque e sorgenti allegato alla presente deliberazione;
2. (omissis)

**IL DIRETTORE**  
Dott. Alberto Girani

**IL PRESIDENTE**  
Renato Dirodi

(segue allegato)

**REGOLAMENTO DELLE ACQUE E DELLE SORGENTI****CAPO I****FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE****Art. 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento è redatto secondo quanto previsto dal Piano del Parco naturale di Portofino approvato con D.C.R. 26.06.2002 n. 33 e riguarda prioritariamente l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi presenti nel Parco.
2. Fanno parte integrante del presente regolamento:
  - a. la TAV. 1 che individua le aree idrogeologiche e la zonizzazione del Piano del Parco;
  - b. la TAV. 2 che individua le acque fluenti gerarchizzate, le fasce di tutela e protezione, le sorgenti, le derivazioni ed i pozzi;
  - c. l'elenco delle sorgenti e pozzi concessi ai sensi della normativa vigente;
  - d. la relazione illustrativa nella quale sono indicati i riferimenti legislativi, le caratteristiche idrogeologiche dell'area nonché i criteri generali assunti per la regolamentazione delle risorse idriche dell'area parco.

**Art. 2****Finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni del Piano del Parco, ha per finalità l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi.
2. Sono fatti salvi gli usi pregressi, regolarmente concessi o assentiti nonché quanto previsto dal successivo articolato.
3. Il regolamento, in particolare, si propone:

- a. di individuare e disciplinare le risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi naturali preservando i delicati equilibri ecologico-ambientali, presenti nelle fasce di protezione A, B1 e B2, obiettivo primario a cui è subordinato ogni altro utilizzo della risorsa idrica;
- b. di individuare le risorse idriche presenti in tutta l'area parco disciplinandone l'uso nel rispetto delle captazioni legittimamente in atto al fine di conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali, residenziali e ambientali del Parco;
- c. di favorire e migliorare l'utilizzo della risorsa idrica anche per il mantenimento delle attività di presidio agricolo nonché l'utilizzo dell'acqua per l'antincendio boschivo;
- d. di ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche anche in funzione della fruizione del Parco, con particolare riferimento ai percorsi escursionistici ed alle aree progetto individuate nel Piano dell'Area Parco;

### Art. 3

#### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio dell'Area Parco come individuato dalla legge regionale 3 settembre 2001 n. 29.
2. Per le aree contigue il regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivi solo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli realizzati da altri Enti Pubblici, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 8 del Piano del Parco.
3. La disciplina risulta differenziata per le diverse fasce di tutela individuabili nella cartografia allegata ed integra la normativa in vigore, in particolare il R.D. 11.12.1933 n. 1775, la legge 20.06.1935 n. 1251 art. 4, il D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e s.m.i., la Direttiva CE 98/83, il D.P.R. 24. 05.1988 n. 236, la L. 183/89, la L. 36/94, la legge comunitaria 21.12.99 n. 526, il D.Lgs 2.02.2001 n. 31, il D.Lgs 2.02.2002 n. 27, alle quali si rimanda

per quanto non espresso nel presente regolamento.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DIVERSE AREE IDROGEOLOGICHE E PER LE QUALIFICAZIONI SPECIFICHE

#### Art. 4

#### Aree idrogeologiche

1. Il territorio del Parco di Portofino è articolato in aree tra loro diversificate per caratteristiche, comportamenti e problematiche idrogeologiche a larga scala, cui corrispondono norme e prescrizioni di primo e generale livello.
2. Sono individuate le seguenti aree idrogeologiche:
  - a. acquifero dei calcari marnosi e delle fasce di contatto tra Formazione dei Calcari di M. Antola e Formazione del Conglomerato di Portofino;

Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale indicate all'art. 3 ed allegate alla relazione illustrativa. Nella TAV. 2 sono indicate le diverse fasce di protezione dell'acquifero dall'inquinamento "zone di tutela assoluta", "zone di rispetto" e "zone di protezione", la cui regolamentazione è indicata al successivo Capo IV.

- b. acquifero della Formazione del Conglomerato di Portofino;

Le norme a carattere generale e di primo livello riguardano le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale. A tal fine si applicano le norme di tutela vigenti previste dalla legislazione nazionale indicate all'Art. 3 ed allegate alla relazione illustrativa.

Per quanto riguarda ogni altra tutela o ambito di fruibilità vigono le specifiche indicazioni contenute nel successivo Capo IV,

con la precisazione che, ai fini degli emungimenti profondi attraverso pozzi dotati di pompe per il sollevamento delle acque, l'area idrogeologica di che trattasi viene suddivisa in due sub-aree dalla isoipsa dei m 25 sopra il livello del mare, con significato pratico trattato nel successivo art. 6 comma 2 lettera f.

- c. acquiferi superficiali o secondari dispersi, dei corpi franosi o detritici, delle coltri superficiali di copertura e delle fasce detritico-colluviali pedemontane;

Le coperture superficiali rilevate nella cartografia allegata, sono considerati acquiferi nei casi indicati nella relazione illustrativa allegata.

Per quanto riguarda le norme a carattere generale e di primo livello inerenti le misure di salvaguardia dell'acquifero dall'inquinamento superficiale o di provenienza superficiale, vale quanto previsto per gli acquiferi rocciosi integrato dalle seguenti ulteriori specificazioni:

1. nelle coltri a copertura del Conglomerato di Portofino, salvo che per inderogabili esigenze di ordine difesa del suolo ed equilibrio geomorfologico in presenza di fenomeni franosi, è vietata ogni forma di drenaggio che possa ridurre il ruolo di compensatori degli afflussi in alveo;

2. nelle diverse fasce di protezione dell'acquifero dall'inquinamento "zone di tutela assoluta", "zone di rispetto" e "zone di protezione" indicate in TAV. 2 con riferimento alle sole sorgenti concesse e assentite, si applicano le norme di cui al successivo Capo IV;

3. le coltri e i corpi di copertura e le aree alluvionali, in relazione ai possibili emungimenti profondi attraverso pozzi dotati di pompe per il sollevamento delle acque, vengono suddivise in due sub-aree dalla isoipsa dei m 25 sopra il livello del mare, con significato pratico trattato nel successivo Art. 6 comma 2 lettera f.

#### Art. 5

##### Qualificazioni specifiche

1. Sono individuate le seguenti qualificazioni

specifiche, per le quali, per quanto riguarda le norme generali e di primo livello si prevedono le seguenti prescrizioni, fatto salvo quanto regolamentato nei successivi articoli:

- a. le aree umide sono rappresentate dalla "Diga del Vessinaro", dalle zone di ristagno idrico e di imbibizione, nonché da tutti i solchi di corrivazione che sono interessati da un deflusso superficiale per tutti i giorni dell'anno indicati nella TAV. 2. Fatto salvo quanto previsto per la Diga del Vessinaro, ai sensi dell'Area Progetto n. 8 del Piano del parco, per le altre aree:

1. è ammessa e incentivata la manutenzione delle aree soprattutto a difesa e sviluppo della vegetazione esistente, con particolare riferimento a quella ripariale e comunque sviluppata sulle sponde dei corsi d'acqua, purchè in ogni caso, sia predisposto apposito progetto e sia rilasciato specifico nullaosta da parte dell'Ente Parco di Portofino;

2. è ammessa la realizzazione di opere destinate allo stoccaggio e al rilascio di acque nei seguenti casi: a fini ecologici, di prevenzione e spegnimento di incendi boschivi e per le attività agricole produttive, anche in alveo, ma non in aree umide di ristagno, per il raggiungimento di obiettivi fissati dal Piano del Parco o da specifici progetti dell'Ente Parco, in particolare è consentita la realizzazione di bacini di accumulo a carattere sperimentale, anche mediante la realizzazione di traverse in alveo, finalizzate ad accumulare acque di precipitazione superficiale da rilasciare in alveo nei periodi di maggiore esigenza per l'ambiente torrentizio.

3. è vietato qualsiasi tipo di prelievo idrico, per derivazione superficiale, drenaggio, captazione di sorgente o emungimento da pozzo;

4. è vietata ogni alterazione dell'assetto morfologico e idrogeologico fatti salvi gli interventi e le opere previsti dal Piano del Parco;

5. sono ammessi interventi straordinari necessari per la loro conservazione e valorizzazione.

b. Le aree irrigue. Nelle aree agricole, nei giardini e nelle pertinenze degli edifici presenti nelle fasce di protezione C1, C2, D1 e D2 come individuate nella cartografia allegata al regolamento per le attività agricole:

1. è ammessa la manutenzione degli impianti esistenti per l'irrigazione e la ottimale conduzione del fondo agricolo e delle attività di lavorazione, trasformazione e conservazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento per le attività agricole, nonché da quello degli interventi sulla vegetazione per le aree a giardino. In particolare le sistemazioni e gli impianti di irrigazione potranno essere adeguati con la finalità di un più razionale impiego e risparmio della risorsa idrica disponibile, privilegiando la scelta di sistemi che incrementino i rilasci idrici diffusi;

2. è ammessa la realizzazione di serbatoi interrati per riserva idrica secondo quanto previsto dal Piano dell'Area parco e dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. In particolare, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di precipitazione superficiale dovrà essere progettato con franco rispetto agli afflussi massimi prevedibili in ragione del regime pluviometrico e dell'ampiezza di bacino sotteso dall'opera, incluso un attento e pre-determinato sistema per la disciplina dell'eventuale esubero di alimentazione o troppopieno e punto di recapito finale che deve essere tassativamente o lo stesso serbatoio di accumulo o il più prossimo solco di corrivazione segnalato sulla TAV. 2 allegata. È altresì ammessa la realizzazione di canali di intercettazione e corrivazione a cielo aperto delle acque di scorrimento superficiale convergenti nel serbatoio, che dovranno essere realizzate preferibilmente in terra battuta facendo ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, escludendo comunque l'uso di opere in calcestruzzo. È ammesso l'uso di elementi in pvc purché completamente interrati.

3. sono ammessi e incentivabili gli interventi di rimozione di scarichi concentrati e puntuali prevedendo la restituzione diretta in solchi di corrivazione consolidati.

4. sono ammessi e incentivabili gli inter-

venti di drenaggio del suolo solo se finalizzati al consolidamento di terreni coltivati e in frana sulla base di un dettagliato studio e progettazione.

5. è vietata la realizzazione di nuovi scarichi concentrati e puntuali che non restituiscano direttamente in solchi di corrivazione consolidati.

6. sono vietate nuove concessioni di sorgenti o di emungimenti da pozzo rispetto a quelle censite nell'apposito elenco di cui al successivo Art. 16, ferme restando specifiche diverse previsioni e deroghe contenute nel presente Regolamento.

c. Le aree boscate. Nelle superfici a bosco presenti nelle fasce di protezione B1, B2 e C1 è ammessa la costruzione di serbatoi di riserva idrica interrati, nei limiti previsti dal Piano dell'Area parco e dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, per lo stoccaggio dell'acqua piovana a fini antincendio boschivo. Gli interventi devono essere realizzati direttamente dall'Ente Parco rispettando comunque le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna in calcestruzzo armato impermeabilizzato, eventuale prospetto a valle perfettamente integrato con la morfologia circostante in forma, dimensione e tipologia della struttura di sostegno o rivestimento (scarpata vegetata o muro di sostegno in pietra a secco), copertura di non meno di 60 cm di terreno, dei quali non meno di 20 cm di ottimo tappeto drenante, sistema di raccolta e smaltimento delle acque di precipitazione superficiale progettato con franco rispetto agli afflussi massimi prevedibili in ragione del regime pluviometrico e dell'ampiezza di bacino sotteso dall'opera, incluso un attento e pre-determinato sistema per la disciplina dell'eventuale esubero di alimentazione o troppopieno e punto di recapito finale che deve essere tassativamente o lo stesso serbatoio di accumulo o il più prossimo solco di corrivazione. Sono inoltre ammessi sistemi a sviluppo sotterraneo di alimentazione per sistemi di diffusione preventiva di acque per l'incremento dell'umidità dell'ambiente in caso di persistente siccità, alimentati dai serbatoi di cui si tratta o da altre fonti di approvvigionamento. A tal fine possono essere realizzati gli interventi e le opere necessarie alla diffusione sul territorio di punti d'acqua



e bocchette per la lotta agli incendi anche se comportino piccoli scavi per la collocazione di condotte di adduzione e distribuzione.

d. Gli ambiti per la fruizione escursionistica e storico- culturale comprendono la rete dei sentieri del parco indicati nella cartografia allegata al Regolamento per l'accessibilità, le aree progetto individuate nel Piano del Parco nonché eventuali emergenze storico-culturali funzionali alla fruizione dell'Area Parco. È ammesso e favorito l'uso della risorsa idrica mediante interventi realizzati direttamente dall'Ente Parco e da altri Enti Pubblici Territoriali competenti, indispensabili per la migliore realizzazione dei progetti destinati alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturale, storica, paesaggistica ed escursionistica previsti nel Piano del Parco, in particolare sono ammesse:

1. la realizzazione di nuove opere di captazione di sorgenti, o prelevamenti da pozzi;
2. la realizzazione di opere in alveo finalizzate al recupero di attività di interesse storico-culturale;
3. la realizzazione di impianti per la distribuzione di acqua potabile lungo i sentieri escursionistici, soprattutto in aree attrezzate per la sosta ed il ristoro e nelle aree progetto individuate nel Piano del Parco.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

##### Art. 6

##### Sorgenti e Pozzi

1. Le sorgenti, i pozzi e le derivazioni superficiali in Area parco sono individuati nella TAV. 2 ed indicati con distinte simbologie, in particolare sono indicati:
  - a. I pozzi che risultano interessati da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, e descritti al successivo Art. 16.
  - b. I pozzi che risultano assentiti ai sensi della

Delibera Giunta Regionale n. 167076 del 07.12.2000, o della circolare Provincia di Genova Area 08 Agosto 1999, ai sensi delle leggi vigenti (R.D. 14.08.920 n. 1285 - D.M. 16.12.1923 - R.D. 11.12.933 n. 1775 - D.P.R. 24.05.988 n. 236 - L. 18.5.989 n. 183 - D.M.S. 26.3.991 - L.R. 28.1.993 n. 9 - D.L.gs. 12.7.993 n. 275 - L. 5.1.994 n. 36 - D.P.R. 18.2.999 n. 238 - D.L.gs. 11.5.999 n. 152 - D.L.gs. 18.8.2000 n. 258), e ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 e succ. modificazioni ed integrazioni sull'autocertificazione e che sono descritti al successivo Art. 16.

- c. Le sorgenti che non risultano interessate da provvedimenti di concessione né a scopo potabile né a scopo irriguo né a scopo industriale o civile e che pertanto rappresentano patrimonio idrico del tutto disponibile per l'ambiente naturale del Parco.
  - d. Le sorgenti che risultano interessate da provvedimenti di concessione a scopo potabile, o a scopo irriguo, o a scopo diverso, e che pertanto rappresentano patrimonio idrico disponibile in termini condizionati per l'ambiente naturale del Parco, o addirittura temporaneamente non disponibile e che sono descritte al successivo Art. 16.
  - e. Le sorgenti condizionate da utilizzazioni in atto assentite ai sensi: a) dalla Delibera Giunta Regionale n. 167076 del 07.12.2000; b) dalla circolare Provincia di Genova Area 08 Agosto 1999, ai sensi delle leggi vigenti (R.D. 14.08.920 n. 1285 - D.M. 16.12.1923 - R.D. 11.12.933 n. 1775 - D.P.R. 24.05.988 n. 236 - L. 18.5.989 n. 183 - D.M.S. 26.3.991 - L.R. 28.1.993 n. 9 - D.L.gs. 12.7.993 n. 275 - L. 5.1.994 n. 36 - D.P.R. 18.2.999 n. 238 - D.L.gs. 11.5.999 n. 152 - D.L.gs. 18.8.2000 n. 258), e ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 e succ. mod. ed int. sull'autocertificazione, che rappresentano patrimonio idrico disponibile in termini condizionati per l'ambiente naturale del Parco o addirittura temporaneamente non disponibile e che sono descritte al successivo Art. 16.
2. Con riferimento alle diverse categorie di sorgenti e pozzi sopra elencate, fatte salve le norme vigenti in materia di risorse idriche richiamate nell'Art. 3, si introducono le seguenti norme e prescrizioni:

- a. Le concessioni di qualsiasi tipo e destinazione, che riguardano sorgenti o pozzi, a qualsiasi quota e di qualsiasi profondità, in essere alla data di approvazione del Regolamento, sono salvaguardate;
- b. In caso di cessazione per scadenza non tempestivamente rinnovata, o di dichiarata anticipata dismissione di una concessione allo stato in essere, l'eventuale istanza di rinnovo in sanatoria, presentata entro i primi cinque anni dalla data di scadenza o di dismissione, è subordinata al rilascio di preventivo nullaosta da parte dell'Ente Parco;
- c. In caso di cessazione per scadenza non tempestivamente rinnovata, o di dichiarata anticipata dismissione, di una concessione allo stato in essere, l'eventuale istanza di rinnovo in sanatoria, presentata oltre lo scadere del quinto anno dalla data di decadenza o di dismissione non è suscettibile del rilascio dei nullaosta da parte dell'Ente Parco e pertanto la sorgente si intende ricondotta al regime delle sorgenti allo stato non concesse e rilasciata nell'ambiente naturale o per le finalità di cui all'art. 5 comma 1 lettera d. punto 3;
- d. Le sorgenti e i pozzi allo stato condizionate da assentimenti per autodenuncia, restano in uso dell'autodenunciante. In questi casi, si dovranno ottemperare le disposizioni del presente regolamento segnatamente per quanto riguarda le norme che presiedono alla restituzione della risorsa idrica all'ambiente e la salvaguardia del Deflusso Minimo Vitale di cui alla relazione illustrativa;
- e. Ogni altra sorgente indicata nella Tav. 2 e ogni altra emergenza idrica, comprese eventuali sorgenti non individuate, rimangono vincolate ai fini ambientali e non possono essere concesse o utilizzate a scopo privato;
- f. In tutto il territorio del Parco è vietata la perforazione e la messa in produzione di pozzi a qualsiasi fine e utilizzazione destinati. Detti interventi, se debitamente motivati, possono essere consentiti dall'Ente Parco con specifica Delibera di Consiglio anche su istanza di privati esclusivamente

nella fascia altimetrica compresa tra il livello del mare e l'isoipsa di quota 25 m s.l.m. Per questi interventi devono essere fornite adeguate prove idrogeologiche, anche attraverso l'esame registrato del comportamento di uno o più piezometri circostanti, e da queste deve esser ricavata, esposta con chiarezza e commentata ogni indicazione in ordine alla portata critica del pozzo, alla posizione e dinamica dell'interfaccia acqua dolce - acqua salata, al cono di influenza e alle conseguenze dell'emungimento sulla dinamica del cono salino, in modo che la portata richiesta non superi i 2/3 della portata critica. Il manufatto deve alloggiare e rendere sempre ispezionabile la testa del pozzo, la strumentazione e l'apparecchiatura di funzionamento e ogni altro suo accessorio, ed essere realizzato in modo particolarmente accurato e resistente e non può emergere dal profilo del terreno;

3. In deroga alle prescrizioni e divieti di cui alle precedenti lettere, sulla base di un progetto realizzato o coordinato dall'Ente Parco è ammessa la captazione di sorgenti ad oggi non assentite per la realizzazione di punti d'acqua lungo la rete dei sentieri escursionistici del Parco ed a servizio delle aree progetto individuate dal Piano del Parco, nonché per finalità antincendio provvedendo al deflusso dell'acqua non utilizzata nel solco di corrivazione della sorgente stessa.

#### CAPO IV

#### FASCE DI TUTELA E PROTEZIONE

##### Art. 7

##### Zone di tutela assoluta

1. Le zone di tutela assoluta previste dal DPR L. 236/88 e dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni sono distinte in area a1 ed area a2.

##### Art. 8

##### Area a1.

1. Si tratta della zona di tutela assoluta prevista attorno alle opere di captazione, sorgenti e pozzi, ed in corrispondenza di bacini per uso

idropotabile; ai sensi della normativa soprarichiamata essa deve essere recintata, provvista di adeguata e funzionale canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri attorno alle opere di presa.

2. Per ovvi limiti cartografici l'area a1 non può essere rappresentata nella cartografia allegata.
3. Le modalità per la determinazione del raggio dell'area di tutela assoluta attorno all'opera di presa, che non può essere inferiore al limite di legge pari a 10 m, sono indicate nella relazione illustrativa.
4. In quest'area sono vietate tutte le attività ad esclusione di quelle connesse con l'approvvigionamento idrico (monitoraggio, controlli igienico-sanitari, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa).
5. L'accesso alle zone recintate è consentito esclusivamente al personale dell'Ente Parco ed agli addetti alle attività precedentemente descritte nonché agli addetti alle attività di antincendio boschivo nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

#### **Art. 9**

##### **Area a2**

1. Si tratta della zona di tutela assoluta prevista attorno alle aree o zone umide, i cui confini sono rappresentati nella cartografia allegata in TAV. 2.
2. Per le aree sorgentizie e sorgenti che dovessero essere individuate in futuro, o per i tratti di solchi di corrivazione che si dovessero individuare come idrogeologicamente significativi in base ad indagini prossime, il limite dell'Area di tutela assoluta sarà determinato come descritto nella relazione illustrativa.
3. Nelle aree di tutela assoluta attorno alle aree umide, per il loro alto valore naturalistico e per l'attuale stato di conservazione sono consentiti solo interventi di manutenzione e di sistemazione idrogeologica purché finalizzati anche alla rinaturalizzazione e al potenziamento degli ambienti e degli ecosistemi esistenti ed eseguiti dall'Ente Parco o dallo stesso coordinati.

4. Nelle aree sopra considerate a1 ed a2, fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:

- a. accumulo di concimi organici;
- b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- c. spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
- d. pascolo e stazzo di bestiame;
- e. modificazioni del letto dell'alveo che possano compromettere la stabilità dell'ecosistema;
- f. la realizzazione di briglie e traverse e altre opere che possano alterare il regolare deflusso delle acque superficiali, segnatamente favorendo forme di ristagno, con l'eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto necessario per la prevenzione del dissesto idrogeologico;
- g. dispersione, ovvero immissione di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

#### **Art. 10**

##### **Zone di Rispetto**

1. Le zone di tutela assoluta previste dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni che sostituisce il DPR L. 236/88 sono distinte in area b1 ed area b2.

#### **Art. 11**

##### **Area b1**

1. Si tratta della zona esterna alle aree di tutela assoluta attorno alle opere di captazione per uso idropotabile ed è individuata nella cartografia allegata in TAV. 2 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I confini della fascia di protezione sono stati determinati secondo le dettagliate modalità, a valere anche per eventuali nuove captazioni, riportate nella relazione illustrativa.

3. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:
- a. accumulo costante di concimi organici;
  - b. dispersione incontrollata tal quale di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
  - c. spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
  - d. pascolo e stazzo di bestiame;
  - e. dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

#### **Art. 12**

##### **Area b2**

1. Si tratta della zona di rispetto attorno alle aree umide ed è individuata nella cartografia allegata in TAV. 2.
2. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:
  - a. accumulo costante di concimi organici se non in strutture capaci di isolare il concime dall'ambiente idrogeologico circostante e sottostante;
  - b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
  - c. spargimento di pesticidi e antiparassitari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole;
  - d. dispersione, ovvero immissione in superficie di reflui, fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale.

#### **Art. 13**

##### **Zona di protezione**

1. Corrisponde alla zona di protezione prescritta

dal D.Lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni (secondo le indicazioni del DPR 236/88 in quanto vigente per riferimento), con particolari attenzioni in corrispondenza di acquiferi particolarmente vulnerabili, ed è individuata in cartografia allegata alla TAV. 2.

2. All'interno di quest'area debbono essere incentivati la conservazione e la riqualificazione del bosco, nonché le forme di coltivazione ecocompatibili a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto nel regolamento per le attività agricole.
3. All'interno di questa area fatti salvi i divieti di cui all'art. 42 della l.r. 12/95 sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso:
  - a. accumulo sistematico di concimi organici se non in strutture capaci di isolare il concime dall'ambiente idrogeologico;
  - b. dispersione di acque bianche provenienti da piazzali e strade con eccezione delle situazioni esistenti;
  - c. aree cimiteriali con eccezione delle situazioni esistenti;
  - d. spargimento di pesticidi e antiparassitari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le attività agricole;
  - e. discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  - f. stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - g. centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli
  - h. impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani;
  - i. impianti zootecnici, non dotati di impianti di trattamento dei reflui liquidi e solidi;
  - j. scarichi in superficie di reflui fanghi e liquami, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la tutela ambientale;

**Art. 14****Procedure autorizzative**

1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento possono essere realizzati solo a seguito di rilascio di nullaosta dell'Ente parco.
2. Le indicazioni essenziali per la richiesta finalizzata al rilascio del nulla osta sono contenute nella relazione illustrativa allegata.

**Art. 15****Salvaguardia degli habitat tutelati dal S.I.C. IT1632603 "Parco di Portofino"**

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dal "regolamento di indirizzi e di pianificazione e di gestione dei SIC" e dalle indicazioni dell'eventuale piano di gestione del SIC.

**Art. 16****Elenco delle sorgenti e pozzi concessi**

1. L'elenco delle sorgenti e dei pozzi, concessi o autorizzati ai sensi delle normative vigenti è contenuto nel tabulato allegato al presente Regolamento.

- Nota: si omettono gli allegati che per ogni esigenza di consultazione sono conservati agli atti presso l'Ente Parco di Portofino

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

10.9.2003

N. 101

**Comune di Pietrabruna. Variante al Piano Regolatore Generale, ex art. 1 Legge n. 1/1978, per la realizzazione di un'isola ecologica.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al vigente Piano Re-

golatore Generale relativa alla realizzazione di un'isola ecologica, adottata dal Comune di Pietrabruna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.05.2003;

2. si rilascia l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lvo 490/1999 (ex art. 7 Legge 1497/1939), per l'esecuzione delle opere in questione;
3. gli elaborati della variante e del relativo progetto autorizzato agli effetti paesistico-ambientali ai sensi dell'art. 151 del D.Lvo 490/1999, debitamente vistati dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:

1. Relazione illustrativa
2. Stralcio cartografico P.R.G. vigente
3. Stralcio N.T.A. vigenti (art. 15 1 art. 27)
4. Cartografia di variante al PRG zona f4 (indicativa)
5. Cartografia di variante al P.R.G. zona F4 (su CTR - Catastale - P.T.C.P. indicativa)
6. Norme di attuazione in variante (art. 27)
7. Stralcio tav. 3 di progetto con indicazione zona F4 in variante (cogente)
8. Tav. 1 - strumenti urbanistici e cartografia di zona;
9. Tav. 2 - planimetria stato attuale;
10. Tav. 3 - planimetria di progetto;
11. Tav. 4 - tracciamento;
12. Tav. 5 - particolari costruttivi;
13. Relazione tecnica generale;
14. Documentazione fotografica;
15. Fotomontaggio;

4. l'autorizzazione paesistica, come sopra rilasciata, sarà inviata alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architetto-

nici della Liguria, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 82 - comma 9 - del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;

5. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;

b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Pietrabruna, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

6. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Geom. Marcello Moraldo

---



---

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

10.9.2003

N. 102

**Comune di Pontedassio. Variante al Piano Regolatore Generale relativa all'area P4 in Località Ciausella per costruzione sede Croce Rossa.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale, adottata dal Comune di Pontedassio con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 09 del 14.06.2002, relativa all'area P4 in Località Ciausella per costruzione sede Croce Rossa;

2. gli elaborati della variante, debitamente visti dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:

1. Norme Tecniche di Attuazione vigenti;

2. Norme Tecniche di Attuazione modificate in variante;

3. Relazione illustrativa, dimensionamento, verifica standard;

4. Relazione illustrativa della variante;

5. Variante stralci scala 1:2000, 1:1000 e 1:500;

6. Stralci cartografici;

3. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;

b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Pontedassio, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

4. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Geom. Marcello Moraldo

---



---

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**Settore Pianificazione e**  
**Difesa del Territorio**  
**Ufficio Risorse Idriche**

La Ditta Testa Tullio in data 03.06.2003 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.000483 di acqua dal bacino del torrente Impero (rio Panegai) in Comune di Imperia per uso irriguo. Pratica n. 236

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---



---

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**Settore Pianificazione e**  
**Difesa del Territorio**  
**Ufficio Risorse Idriche**

La Ditta Noaro Fabrizio in data 14.02.2003 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.002 di acqua dal bacino del torrente Nervia (rio d'Oggia) in Comune di Rocchetta Nervina per uso irriguo - igienico. Pratica n. 587.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

---



---

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**Settore Pianificazione e**  
**Difesa del Territorio**  
**Ufficio Risorse Idriche**

La Ditta Nobbio Rosalba e Garaccione Fabio in data 22.05.2003 ha presentato domanda di derivazione di moduli 0.0057 di acqua dal bacino del torrente Nervia (rio Merdanzo - rio Fascia di Nota) in Comune di Apricale per uso irriguo. Pratica n. 589.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE E**  
**DIFESA DEL TERRITORIO DELLA**  
**PROVINCIA DI IMPERIA**

09.07.2003

N. 565

**Bacino del torrente Prino. Concessione di derivazione acqua ad uso industriale. Ditta: Medoliv s.r.l. (03128420159). Pratica n. 62.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Medoliv s.r.l. di derivare moduli 0.083 (pari a l/sec 8.3) di acqua dal Bacino del torrente Prino nel territorio del Comune di Imperia per l'uso industriale;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 23.10.1980 al 22.10.2010;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 21396 di repertorio del 07.07.2003, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

---



---

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE E**  
**DIFESA DEL TERRITORIO**  
**DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

17.07.2003

N. 600

**Bacino del torrente Impero (rio Agazza). Concessione di derivazione acqua**

**ad uso irriguo Ditta: Viani Paola Giovanni ed altro ora Gorrino Carla (GRR CRL 54T50 E290N) e Blengini Ercole Pratica n. 194.**

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Gorrino Carla e Blengini Ercole di derivare moduli 0.0003 (pari a l/sec 0.03) di acqua dal Bacino del torrente Impero (rio Agazza) nel territorio del Comune di Pontedassio per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 30.12.1988 al 29.12.2028;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 21414 di repertorio del 14.07.2003, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enzo Viani

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE OPERE IDRAULICHE  
RISORSE IDRICHE E LINEE  
ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

16.09.2003

N. 442

**Pratica n. 4719. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'autorizzazione per la realizzazione di due scarichi di "troppo pieno" sulla fognatura mista del torrente Parmignola Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta A.C.A.M S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'autorizzazione per la realizzazione di due scarichi di "troppo pieno" sulla fognatura mista del torrente Parmignola Comune di Ortonovo;

omissis

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Giotto Mancini